

2022 LE SCRITTURE E GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DI FINE ANNO

Le scritture contabili e le regole fiscali per la chiusura del bilancio
e la determinazione del reddito al 31.12.2021

INDICE

ATTIVITÀ PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

1. [Le principali novità](#)
2. [Cassa](#)
3. [Banche e C/C Postali](#)
4. [Poste di Bilancio Relative ad Esercizi Precedenti](#)
5. [Operazioni Riguardanti l'IVA](#)
6. [Depositi Cauzionali](#)
7. [Forniture di Beni e Prestazioni di Servizi le cui Fatture Perverranno nell'anno successivo](#)
8. [Provvigioni ad Agenti e Rappresentanti](#)
9. [Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi Ultimati al 31/12, le cui Fatture Saranno Emesse nell'anno Successivo](#)
10. [Contabilizzazione dei Ratei](#)
11. [Risconti](#)
12. [Compensi ai professionisti](#)
13. [Controllo delle Schede Relative alle Ritenute e ai Contributi Previdenziali](#)
14. [Verifica compensazioni eseguite in F24](#)
15. [Controllo delle Schede Clienti e Fornitori](#)
16. [Riserve e utili](#)
17. [Distribuzione utili e imposta di registro](#)
18. [Vincoli alla distribuzione di utili](#)
19. [Perdite](#)
20. [Bilancio e nota integrativa altri dati](#)

COSTI E RICAVI

21. [Competenza e derivazione rafforzata](#)
22. [Telefoni Portatili e Radiotelefoni](#)
23. [Leasing](#)
24. [Irap e Leasing](#)
25. [Leasing Autovetture](#)
26. [Nota Integrativa e Leasing](#)
27. [Moratoria dei debiti verso le banche](#)
28. [Moratoria finanziamenti per pandemia covid](#)
29. [Costo dipendenti - T.F.R. - Voucher](#)
30. [Ammortamenti](#)
 - [Ammortamento Beni Materiali](#)
 - [Ammortamento Ordinario, Accelerato ed Anticipato](#)
 - [Ammortamento Ridotto](#)
 - [Beni di Valore non Superiore a 516,46 Euro](#)
 - [Rivendita del Cespite e Frazione Annuale di Ammortamento](#)

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

31. [Sospensione degli ammortamenti per covid](#)
32. [Maxi ammortamenti su acquisti 2015, 2016, 2017, 2018 e 219](#)
33. [IPERAMMORTAMENTO al 250%](#)
34. [Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali l. 160/2019](#)
35. [Credito d'imposta per investimenti 2021](#)
36. [Bonus acquisto 2022 beni ammortizzabili Industria 4.0](#)
37. [Bonus formazione 4.0 Legge 160/2019 C. 210-2017](#)
38. [Acquisto macchinari con legge Sabatini](#)
39. [Ammortamento dei Fabbricati](#)
40. [Fabbricati e Leasing](#)
41. [La Cessione del Contratto di Leasing](#)
42. [Regole Automezzi ai fini delle II.DD.](#)
43. [Leasing Automezzi](#)
44. [Autoveicoli e Detrazione Iva](#)
45. [Rivendita dei Veicoli e IVA](#)
46. [Falsi Autocarri](#)
47. [Ammortamento Beni Immateriali • Diritti di Utilizzo di opere dell'ingegno, di Brevetti, di Processi, Formule, Informazioni ed Esperienze](#)
 - [Marchi](#)
 - [Avviamento](#)
 - [Brevetti e opere dell'ingegno](#)
 - [Software](#)
 - [Diritti di Concessione e Altri Diritti Iscritti all'Attivo](#)
 - [Spese di impianto e ampliamento](#)
48. [Realizzazione del Sito Internet](#)
49. [Certificazione della qualità](#)
50. [Ammortamento finanziario](#)
51. [Plusvalenze e Minusvalenze Patrimoniali](#)
52. [Manutenzioni e Riparazioni](#)
53. [Redditi degli Immobili e Spese di Manutenzione](#)
54. [La valutazione dei debiti, crediti e titoli in base al criterio del costo ammortizzato](#)
55. [Attualizzazione di Debiti e Crediti](#)
56. [Perdite e Svalutazioni Crediti](#)
57. [Ricavi e Costi](#)
58. [Sopravvenienze](#)
59. [Contributi in c/to esercizio e in c/to capitale](#)
60. [Contributi a fondo perduto covid](#)
61. [Donazioni e liberalità](#)
62. [Costi Pluriennali, Pubblicità, di Ricerca e di rappresentanza](#)
63. [Spese di Rappresentanza](#)
64. [Spese per alberghi e ristoranti trattamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito](#)
65. [Opere in Economia](#)
66. [Rimanenze Finali e magazzino](#)
67. [Cali Irrecuperabili nelle Attività Orafe](#)
68. [Partecipazioni in Società \(PEX\)](#)
69. [Valutazione dei titoli in bilancio](#)
70. [I derivati](#)
71. [Compensi Amministratori](#)
72. [Rinuncia del credito del socio](#)

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- 73. [Bilancio Micro, Abbreviato, Ordinario e Consolidato](#)
- 74. [Sindaci o Revisore Unico](#)
- 75. [Mutui o Finanziamenti](#)
- 76. [Interessi](#)
- 77. [Calcolo Deducibilità degli Interessi Passivi](#)
- 78. [Polizze Assicurative per Accantonamento Anzianità Dipendenti](#)
- 79. [Contributi Associativi](#)
- 80. [Imposte e Tasse Deducibili ed Indeducibili](#)
- 81. [Operazioni in Valuta](#)
- 82. [Rivalutazione Beni d'Impresa](#)
- 83. [Estromissione agevolata 2019](#)
- 84. [Tassa Etica](#)
- 85. [Web tax Imposta sui servizi digitali](#)
- 86. [Plastic TAX](#)
- 87. [Sugar tax, tassa sullo zucchero](#)
- 88. [ACE incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese](#)
- 89. [Incentivo Tremonti](#)
- 90. [Credito d'imposta per ricerca e sviluppo](#)
- 91. [Credito d'imposta su acquisti di prodotti da raccolta differenziata](#)
- 92. [Crediti d'imposta sulle agevolazioni edilizie rilevazioni contabili](#)
- 93. [Credito d'imposta per operazioni straordinarie, Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace](#)
- 94. [Patent box tassazione agevolata opere dell'ingegno, brevetti e marchi](#)
- 95. [Società di Comodo](#)
- 96. [Società Immobiliari](#)
- 97. [Acquisti da Soggetti Localizzati nei Paradisi Fiscali](#)
- 98. [CFC Controlled Foreign Companies - Cenno alla disciplina](#)
- 99. [Transfer Pricing - Prezzi di trasferimento verso consociate estere](#)
- 100. [Particolari Regimi di Tassazione](#)
- 101. [Rilevazione dei Debiti Tributari](#)
- 102. [Imposte Anticipate e Imposte Differite](#)
- 103. [PROFESSIONISTI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO](#)

DALLA CONTABILITÀ AL BILANCIO al 31.12.2021
**GUIDA ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO
OPERAZIONI DI CONTROLLO E SCRITTURE DI RETTIFICA**



1) In evidenza

Riepiloghiamo le tematiche più importanti del presente commento.

- [18\) Vincoli alla distribuzione di utili;](#)
- [28\) Moratoria finanziamenti per pandemia covid;](#)
- [31\) Sospensione degli ammortamenti per covid;](#)
- [34\) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;](#)
- [35\) Credito d'imposta per investimenti 2021;](#)
- [36\) Bonus acquisto 2022 beni ammortizzabili Industria 4.0](#)
- [37\) Bonus formazione 4.0](#)
- [60\) Contributi a fondo perduto covid;](#)
- [82\) Rivalutazione dei beni d'impresa;](#)
- [92\) Credito d'imposta sulle agevolazioni edilizie](#)

ATTIVITÀ PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

2) CASSA

→ Cassa, controllare la corrispondenza del saldo contabile con quello di prima nota cassa e con l'effettiva giacenza fisica di denaro.

Cassa in valuta, controllare la corrispondenza del saldo contabile con quello di prima nota cassa in valuta e con l'effettiva giacenza di denaro.

→ Eliminare eventuali sospesi, rilevare eventuali arrotondamenti.

→ La cassa non può avere un saldo negativo. Verificare che a fine esercizio e durante tutto l'anno **la cassa non presenti saldi negativi**, cosa che potrebbe innescare contestazioni di inattendibilità della contabilità.

Limiti al contante

Ricordiamo vige il divieto di circolazione di denaro contante e libretti e titoli al portatore oltre un determinato limite riepilogato nella tabella che segue.

Da ricordare che non sono ammessi pagamenti frazionati riconducibili alla stessa operazione, anche in questo caso (es. due pagamenti da 500 euro cadauno con riferimento al limite di 1.000 euro) l'utilizzo del contante è considerato irregolare.

Lo stesso limite di valore impone l'obbligo di:

- emissione di assegni bancari o postali con l'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
- rilascio di assegni circolari non trasferibili e di emissione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore

Non è obbligatorio indicare il codice fiscale del girante negli assegni trasferibili mentre sugli assegni trasferibili è dovuta l'imposta di bollo.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Tabella variazione dei limiti **dai quali** è vietato l'utilizzo del contante e vincola l'emissione degli assegni, quindi si deve restare al di sotto di detti limiti.

Dal	Al	Limite	Norma di riferimento
1991	29.04.2008	12.500	L. 197/1991
30.04.2008	24.06.2008	5.000	DL. 223/2006
25.06.2008	30.05.2010	12.500	DI. 112/2008
31.05.2010	12.08.2011	5.000	DL. 78/2010
13.08.2011	05.12.2011	2.500	DL. 138/2011
06.12.2011	31.12.2015	1.000	DL. 201/2011
01.01.2016	30.06.2020	3.000	L. 208/2015
01.07.2020	31.12.2022	2.000	DL. 124/2019 art. 18
01.01.2023	----	1.000	DL. 228/2021 art. 3 c. 6-septies

Stipendi con pagamento tracciabile

Dal **30 giugno 2018** il [pagamento degli stipendi](#) dei dipendenti dovrà essere effettuato con bonifico o con altri sistemi tracciabili, vietato quindi il pagamento in contanti. (Legge di Bilancio 2018 art. 1 c. 910).

La norma interessa ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

3) BANCHE E C/C POSTALI

Effettuare la riconciliazione tra il saldo risultante dalla scheda contabile con quello indicato nell'estratto conto bancario (c/c, s.b.f., effetti all'incasso ecc.).

Rilevare gli interessi attivi e passivi maturati se non ancora accreditati o addebitati dalla banca.

Attenzione a non dimenticare di dedurre, civilisticamente e fiscalmente, gli interessi passivi che verranno addebitati nell'estratto conto bancario o postale solo il 1° marzo e non più al 31 dicembre. Gli addebiti delle spese e/o gli accrediti degli eventuali interessi attivi, invece, continueranno ad avvenire al 31 dicembre.

Le ritenute subite, sugli interessi attivi, dalle Società, sia di capitale che di persone e dalle imprese individuali vanno contabilizzate come ritenute d'acconto.

Per i professionisti, tali ritenute sono a titolo d'imposta definitiva.

4) POSTE DI BILANCIO RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI

Girocontare le varie partite riferite a esercizi precedenti, ma che nel corso dell'anno corrente non sono ancora state chiuse. Tali partite potrebbero derivare dal bilancio di apertura. Rimanenze finali esercizio precedente da girocontare a costo Rimanenze Iniziali; Ratei e risconti;

Fatture a ricevere o da emettere.

5) OPERAZIONI RIGUARDANTI L'I.V.A.

Chiudere i conti "I.V.A. acquisti" e "I.V.A. vendite" girocontando il relativo saldo al conto "Erario c/to I.V.A." riepilogativo. Verificare che il saldo di quest'ultimo conto, corrisponda al saldo annuale IVA e a

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

quanto indicato in dichiarazione I.V.A. Rilevare l'arrotondamento attivo o passivo con l'importo arrotondato della dichiarazione annuale I.V.A.

- Se per l'anno **2020** il volume d'affari è stato adeguato ai **parametri** (in unico 2021), verificare che i maggiori corrispettivi siano stati annotati nel registro delle fatture o in quello dei corrispettivi. Check IVA

Verifica	OK / No
Il debito IVA al 31.12 coincide con versamento del 16 gennaio	
Plafond esportatori: gli acquisti con utilizzo di dichiarazione d'intento non hanno superato i limiti del plafond disponibile	
Le vendite di beni strumentali coincidono con il dato da indicare o indicato in dichiarazione annuale I.V.A.	

6) DEPOSITI CAUZIONALI

Verificare il saldo contabile con la relativa documentazione, predisporre un prospetto riepilogativo o utilizzare quello presente nella "[Check list chiusura di Bilancio 2021](#)".

7)

FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI LE CUI FATTURE PERVERRANNO NELL'ANNO SUCCESSIVO

In base ai documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi ultimati entro il 31 dicembre, quantificare il costo maturato e rilevarlo contabilmente utilizzando, in contropartita al costo, il conto patrimoniale FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE.

Predisporre un prospetto riepilogativo o utilizzare il foglio RatRisc presente nella "[Check list chiusura di Bilancio 2021](#)".

8) PROVVISORIE AD AGENTI E RAPPRESENTANTI

Rilevare i costi maturati a fronte delle prestazioni degli agenti e rappresentanti:

Nome Agente	Provvigioni maturate	ENASARCO		
		F.do Previd.za	F.do Ass.za se Soc. di capitali	FIRR

Contributo fondo Previdenza

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).

Contributo fondo Assistenza

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.

Contributo fondo FIRR – indennità di risoluzione rapporto

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il **Fondo Indennità Risoluzione Rapporto** gestito dalla Fondazione Enasarco. **Si consiglia di tenere memoria delle somme accantonate presso l'Enasarco in quanto il dato potrebbe servire nel calcolo di verifica dei limiti dell'Indennità suppletiva di clientela.**

I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

Indennità suppletiva di clientela

Dal 2007 l'amministrazione finanziaria aveva confermato che l'indennità suppletiva di clientela era deducibile solo al momento della corresponsione e non tramite i relativi accantonamenti annui.

Questo sul presupposto che l'indennità suppletiva di clientela è dovuta all'agente **solo in presenza di rapporto** sciolto su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente oppure in presenza di dimissioni dell'agente per età, invalidità permanente o per pensionamento di vecchiaia. (circolare **42/E** del 6.7.2007).

Anche a seguito della sentenza di Cassazione n. 13506/2009, con circolare n. 333/2013 l'Agenzia delle Entrate si è adeguata confermando quindi che Gli accantonamenti fatti dalla casa madre ai fondi per indennità suppletiva di clientela ex 1751 cc. sono deducibili dal reddito d'impresa.

Periodo di competenza delle provvigioni

Con la risoluzione n. 91 del 12.7.2006 è stato chiarito che si deve ritenere ultimata la prestazione (ed imponente il relativo compenso in capo all'agente) nel momento in cui sorge il diritto alla provvigione, quindi alla data in cui si verifica la stipula del contratto "procurato" tra il preponente ed il terzo (dovendosi in tale momento considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l'articolo 1742 del codice civile, quello di "promuovere (...) la conclusione del contratto").

Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponenti in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

Provvigioni passive

Le provvigioni passive, corrisposte dall'impresa preponente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di **competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi** per cui le medesime provvigioni sono dovute.

Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli ulteriori requisiti della certezza e della determinabilità in modo obiettivo di cui all'articolo 109, comma 1, TUIR. Ad ulteriore chiarimento circa il periodo di competenza delle provvigioni "attive" e "passive" si analizza la seguente ipotesi:

"Rilevanza fiscale in differenti periodi d'imposta – Disallineamento temporale"

Se la consegna dei beni avviene nell'esercizio **20n+1**, successivo all'esercizio **20-n** in cui si stipula il "contratto procurato", l'agente subirà la tassazione della provvigione nell'esercizio **20-n**, mentre l'impresa preponente, per poter portare in deduzione il costo della provvigione, dovrà attendere l'esercizio **20n+1**, in cui è avvenuta la consegna dei beni.

Ritenute agli agenti scomputo

L'art. 25 bis comma 3 DPR 600/73 che così recita: "La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata."

Si ricorda che il DL. 193/2016 ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute d'acconto sui redditi tassati per competenza, (es. le provvigioni) modificando l'art. 22 c. 1 del TUIR si introduce **la facoltà di scomputare** le ritenute per competenza o per cassa.

Si tratta delle ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, queste ritenute possono essere scomputate a scelta del contribuente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta:

- di competenza dei redditi;
- nel quale le ritenute sono operate.

In precedenza le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi erano scomputabili dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi.

Naturalmente le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state effettuate.

Segnaliamo in particolare che il **codice tributo 1038** relativo alle provvigioni è stato soppresso, dal 2017 si utilizza il **codice 1040** quello delle prestazioni professionali.

Ritenuta ridotta

La ritenuta sulle provvigioni è calcolata sul 50% dell'ammontare delle provvigioni ma se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al **20 per cento** dell'ammontare delle stesse provvigioni.

Il D.Lgs. n. 175/2014 modificando l'art. 25-bis del DPR. 600/73 ha stabilito che:

Con decreto sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione di richiesta da parte degli agenti e rappresentanti di applicare la ritenuta in misura ridotta.

Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del D.Lgs. n. 471/97 quindi una sanzione amministrativa da lire 258,23 a euro 2.065,83.

Finora il decreto non è stato pubblicato, per cui l'Agenzia delle Entrate, ha indicato le regole da seguire, precisando che è comunque possibile la trasmissione, ai sensi del Dm 16 aprile 1983, anche tramite PEC, nel rispetto dei termini previsti dal decreto stesso.

Inoltre, la dichiarazione, trasmessa con raccomandata A/R o con PEC, è valida **anche oltre** l'anno cui si riferisce (circolare 31/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 18).

9) CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ULTIMATI AL 31/12

Verificare i documenti di trasporto emessi e le prestazioni di servizi ultimate entro il 31 dicembre, le cui fatture saranno emesse nell'anno successivo e quantificare il ricavo maturato e rilevarlo contabilmente attraverso il conto transitorio CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE.

Predisporre un prospetto riepilogativo o utilizzare il foglio RatRisc presente nella "[Check list chiusura di Bilancio 2021](#)".

N.B.: Ricordarsi di rilevare le eventuali provvigioni attive maturate.

10) CONTABILIZZAZIONE DEI RATEI

Rilevare la quota di costo o di ricavo di competenza dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo.

Le voci più ricorrenti sono: Debito Inail, Rateo Ferie, Rateo contributi su ferie, Rateo 14^A, Rateo contributi su 14^A, Rateo interessi su mutui e finanziamenti.

→ Rilevare se possibile la quota parte dei consumi maturati al 31/12 per: telefono - luce - acqua e gas - vigilanza notturna - pubblicità ecc.

→ Rilevare il rateo attivo per interessi maturati sui crediti I.V.A. chiesti in rimborso, a decorrere dal 2010 il tasso è stato ridotto al 2% dall'art. 1 del DM. 21/5/2009.

Gli interessi decorrono:

1. dal 90° giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali liquidati dall'ufficio;
2. dal 60° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA per i rimborsi erogati dal concessionario;
3. dal giorno 20° del II° mese successivo al trimestre per il quale è stata presentata l'istanza, nel caso di rimborso infrannuale.

Nel caso di rimborsi tramite c/fiscale il problema normalmente non si pone vista la celerità della restituzione. → Rilevare il rateo interessi sulle imposte dirette se chieste a rimborso (IRPEF escluso).

Predisporre un prospetto riepilogativo o utilizzare il foglio "RatRisc" presente nella "[Check list chiusura di Bilancio 2021](#)".

11) RISCONTI

Quantificare i risconti attivi e passivi, quindi stornare contabilmente quella parte di costo o di ricavo già rilevato, ma di competenza dell'esercizio successivo. I risconti maggiormente ricorrenti sono relativi a: Spese telefoniche, Fitti passivi, Fitti attivi, Assicurazioni, Leasing.

Predisporre un prospetto riepilogativo o utilizzare il foglio "RatRisc" presente nella "[Check list chiusura di Bilancio 2021](#)".

12) COMPENSI AI PROFESSIONISTI

La tenuta del registro dei compensi a terzi non è più obbligatoria, è comunque utile la compilazione di un prospetto riepilogativo per la predisposizione delle certificazioni (mod. CU) e della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Circa la competenza delle spese professionali l'articolo 109 del TUIR. (c. 2, lett. b) prevede che le spese di acquisizione dei servizi che **non prevedono una attività a esecuzione continuata o periodica** – si considerano sostenute alla data in cui **le prestazioni sono ultimate**.

Per quanto riguarda le **Spese Legali** secondo il fisco e la Cassazione, sentenza n. 16969/16, la prestazione di servizi resa dall'avvocato per la rappresentanza in giudizio deve considerarsi ultimata solo quando si conclude la controversia giudiziale in ciascun grado di giudizio, quindi nella maggior parte dei casi con la pronuncia della relativa sentenza.

Sul tema è intervenuta anche Assonime la quale precisa che l'attività giudiziale dell'avvocato è suddivisa in una serie di prestazioni, pertanto, le parti possono regolare il pagamento dei compensi collegandoli ad ogni singola prestazione. In questo modo i costi sono deducibili al compimento di ogni singola attività prevista

nel contratto. Per seguire le indicazioni Assonime, occorre che il contratto con il legale sia predisposto in modo tale da dettagliare le singole prestazioni e il relativo compenso.

In caso contrario, la deduzione non potrà che avvenire con la conclusione del giudizio o a seguito di revoca del mandato.

Quanto detto per le spese legali può essere esteso a tutte le prestazioni professionali che risultano complesse e articolate nonché di lunga durata.

13) CONTROLLO DELLE SCHEDE RELATIVE ALLE RITENUTE E AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Controllare che il saldo al 31 dicembre, dei seguenti mastri, coincida con quanto versato nel gennaio successivo o giustificare la differenza:

- INPS C/CONTRIBUTI;
- RITENUTE OPERATE;
- DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI.

14) Verifica compensazioni eseguite in F24

Verificare se l'utilizzo in compensazione dei crediti ha superato il limite previsto dall'*articolo 34*, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ecco i limiti previsti

Periodo	Limite massimo	Note
2020	1.000.000	Limite: <input type="checkbox"/> non superato <input type="checkbox"/> superato
2021 e 2022	2.000.000	Limite: <input type="checkbox"/> non superato <input type="checkbox"/> superato

Ricordiamo che per l'utilizzo dei crediti dichiarativi superiori ai cinquemila euro serve la preventiva presentazione della dichiarazione, corredata del visto di conformità.

Ricordiamo inoltre che taluni crediti non concorrono a formare il limite di importo compensabile, questi sono quindi liberamente utilizzabili senza vincoli.

15) CONTROLLO DELLE SCHEDE CLIENTI E FORNITORI

- Verificare i saldi delle schede dei clienti e dei fornitori e contabilizzare eventuali abbuoni attivi o passivi.
- Stornare i crediti inesigibili di modesto importo.
- Verificare la bontà dei crediti verso clienti, confrontando il saldo al 1.1 con quello al 31.12, se non ha subito variazioni probabilmente è un credito di difficile esigibilità.

È importante, verificare la validità della Partita Iva o del codice fiscale comunicato dai clienti nazionali o intracomunitari. Per questo l'Agenzia Entrate mette a disposizione dei servizi on line gratuiti:

- verifica partita IVA italiana <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do>;
- verifica codice fiscale italiano <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp>;
- Verifica partita IVA comunitaria e verifica se un soggetto è autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Ricordiamo infine che è necessario acquisire anche il codice fiscale del cliente o del fornitore Extra UE.

16) RISERVE E UTILI

Utili da esercizi precedenti

- Verificare la corretta imputazione dell'utile dell'esercizio precedente, verificando quanto stabilito nel verbale d'assemblea di approvazione del Bilancio: Accantonamento a riserva legale;
- accantonamento a riserva straordinaria; distribuzione ai soci; altri accantonamenti.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Riserve da condoni 2004

Le riserve generate dalla iscrizione di attività o eliminazione di passività relative ai condoni fiscali della finanziaria 2004 iscritte nel bilancio 2003 sono liberamente distribuibili per le società di persone e per le ditte individuali mentre la distribuzione ai soci delle società di capitali genera un reddito da capitale.

Riserva legale

È una riserva utilizzabile solo a copertura delle perdite (dubbio l'utilizzo per l'aumento del capitale sociale).

Riserva da sovrapprezzo azioni

Può essere utilizzata a copertura delle perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale, per aumentare la riserva legale, è distribuibile solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

Riserva per azioni proprie

Indisponibile fino al trasferimento o annullamento delle relative azioni.

Riserve statutarie

Il loro utilizzo è regolato dallo statuto o dalle delibere con le quali sono state costituite.

Riserve da rivalutazione

Vedi apposito capitolo dedicato alla [RIVALUTAZIONE](#).

Stratificazione fiscale delle riserve

Nelle società di capitali, suddividere le **riserve di utili** a seconda del periodo di formazione, la suddivisione è indispensabile in quanto in caso di distribuzione varia la tassazione in capo al socio:

Uno schema potrebbe essere il seguente:

Tipo Riserva straordinaria		
Formata con Utili dell'esercizio in corso fino al	2007	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2008-2016	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2017	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2018 e ss.	€:

Tipo Riserva legale		
Formata con Utili dell'esercizio in corso fino al	2007	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2008-2016	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2017	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2018 e ss.	€:

Tipo Riserva _____		
Formata con Utili dell'esercizio in corso fino al	2007	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2008-2016	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2017	€:
Formata con Utili dell'esercizio in corso del periodo	2018 e ss.	€:

La suddivisione è necessaria per determinare la [tassazione in capo al socio](#), nel caso di distribuzione delle riserve di utili.

Dal 2018 gli utili derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate scontano una ritenuta d'imposta del 26% come già previsto per le partecipazioni non qualificate.

È prevista una norma transitoria che per le partecipazioni qualificate prevede che: - per gli utili formati ante 2007 fino al 31.12.2017 si applica il regime di tassazione parziale previgente se deliberati dal 1.1.2018 al 31.12.2022, dalle delibere del 2023 tutti gli utili saranno soggetti alla ritenuta d'imposta del 26%.

17) DISTRIBUZIONE UTILI E IMPOSTA DI REGISTRO

Le delibere delle assemblee di approvazione del bilancio con relativa distribuzione di utili sono soggette all'**obbligo di registrazione** e conseguente pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa.

Dal punto di vista pratico è più conveniente prevedere nell'assemblea che approva il bilancio, l'integrale accantonamento degli utili a riserva e con una successiva assemblea deliberarne la distribuzione. Si evita così di dover presentare lo stesso verbale sia al registro imprese che all'agenzia delle entrate.

In generale tutte le delibere di distribuzione di utili sono soggette all'obbligo di registrazione (Ris. 174/2000).

18) VINCOLI ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Per chi accede alle Garanzie SACE sui finanziamenti bancari l'art. 1 del D.L. n. 23/2020 prevede dei vincoli sulla distribuzione degli utili e sull'acquisto di azioni proprie.

Il cd. Decreto Liquidità, dispone tra l'altro una serie di misure di accesso agevolato al credito, in particolare l'art. 1 prevede la possibilità per le imprese aventi sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid 19, diverse da banche o altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, che hanno determinati requisiti, di accedere alle garanzie concesse da SACE SpA fino al 31 dicembre 2020 (prorogato al 30.6.2021 dall'art. 1 c. 206 della legge di bilancio 2021) per i finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La norma subordina la concessione della garanzia all'impegno di non approvare nel corso del 2020:

- la distribuzione dei dividendi
- il riacquisto di azioni.

La condizione per la concessione della garanzia vincola l'impresa (e quelle del gruppo) a non distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nell'arco del 2020.

Poiché il decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2020, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa **per i dodici mesi successivi alla data della richiesta**.

Altri vincoli alla distribuzione di utili

Tabella Vincoli divieti alla distribuzione di utili

Descrizione	Norma
Finanziamenti bancari garantiti da SACE per emergenza Covid19	Art. 1 lett. i) DL. 23/2020 .
Nell'attivo sono iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili	Art. 2426 c. 5 cc.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.	Art. 2433 cc.

19) PERDITE

Riporto illimitato delle perdite (soggetti in contabilità ordinaria)

L'art. 84 del TUIR come modificato dal DL. 223/06 prevede dal 2006 una restrizione sulle perdite illimitatamente riportabili, le stesse devono riferirsi ai **primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.**

Le due condizioni per il riporto illimitato delle perdite si applicano a decorrere dalle perdite prodotte dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006.

Le perdite pregresse, sorte nei primi tre periodi d'imposta e non ancora utilizzate e senza i requisiti sopra evidenziati, potranno continuare ad essere dedotte senza limiti.

Il 3° c. dell'art. 84 del TUIR prevede inoltre **limitazioni al riporto delle perdite** in caso di **trasferimento della maggioranza delle quote** di partecipazione. (Circ. 28/E/2006 punto 28).

Riporto delle perdite soggetti IRES

Il comma 9 dell'art. 23 del DL. 98/2011 detta le modalità di deduzione delle perdite, dai redditi degli esercizi successivi; non esistono più limiti temporali all'utilizzo delle perdite ma si prevede un limite di deduzione pari **all'80% del reddito imponibile.**

La quota di perdita non utilizzata in un esercizio per incapienza del reddito imponibile potrà essere utilizzata in quelli successivi sempre nel limite di capienza indicato.

La disposizione è entrata in vigore dalle perdite maturate dal periodo d'imposta in corso alla data del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto 98/2011.

Circa le perdite riferite ai primi tre periodi d'imposta relative a "nuove attività" per le quali il riporto della perdita non aveva limiti temporali, viene riconfermata la regola (ora generale) dell'utilizzo senza limiti di tempo con la differenza però che in questi casi non opera il limite dell'80% dell'imponibile.

Scelta fra limitate e illimitate: circa l'eventuale modalità di compensazione in presenza sia di perdite illimitatamente riportabili al 100% sia di perdite soggette al limite dell'80%, con risposta 4 a Telefisco 2012 L'AdE. ha confermato che è **facoltà del contribuente scegliere** il riporto di uno o dell'altro tipo di perdita e che a prescindere dalla scelta operata il limite dell'80% è riferito al reddito imponibile al lordo delle eventuali perdite dei primi tre esercizi. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.

Poiché le disposizioni descritte vanno a modificare l'art. 84 del TUIR. e non anche l'art. 8, le nuove regole valgono solo per le società di capitali (soggetti Ires).

Perdite per i soggetti IRPEF fino al 2017

Per i soggetti Irpef, vale a dire le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria le perdite erano utilizzabili per **ridurre redditi della stessa natura** (perdita d'impresa con reddito d'impresa), per l'intero importo compensabile, entro i 5 anni successivi. Nessun limite di tempo per le perdite riferite ai primi tre periodi d'imposta relative a "nuove attività".

I **professionisti** e le imprese in **contabilità semplificata** potevano compensare le perdite anche con altri redditi, diversi da quelli che le avevano generate, senza però poter riportare agli anni successivi la perdita non compensata, di conseguenza la parte non compensata era definitivamente persa.

Segnaliamo inoltre la regola (art. 84 c. 1 TU.) che prevedeva una limitazione all'uso delle perdite nel caso fossero presenti redditi esenti.

Perdite per i soggetti IRPEF dal 2018

La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è stata modificata dalla legge di bilancio 2019 c. da 23 a 26, con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires, con una equiparazione fra le perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata con quelle delle imprese in ordinaria.

Cambiano così con **effetto retroattivo ai redditi 2018** le regole di utilizzo e riporto delle perdite dei **soggetti Irpef**. Il Riporto delle perdite interessa anche i soggetti in contabilità semplificata e anche i forfettari per quelle pregresse al regime.

Si potranno così recuperare le eventuali perdite 2017 generate in regime semplificato che finora non erano riportabili.

Perdite d'impresa

Scompare la distinzione fra imprese in regime semplificato e quelle in regime ordinario, per le imprese l'utilizzo in compensazione delle perdite può avvenire solo con i redditi di impresa.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Tempo illimitato per l'utilizzo

Se fino al 2017 la perdita d'impresa poteva essere compensata entro il quinto esercizio successivo a quello di formazione dal 2018 viene stabilito (come già previsto per i soggetti Ires) che le eccedenze di perdite possono essere riportate a nuovo senza alcun termine di tempo.

Circa le perdite pregresse, in mancanza di una disposizione che ne regoli l'utilizzo, si ritiene (circ. 23/2011) che si possano ora considerare come illimitatamente riportabili, quelle non ancora prescritte vale a dire quelle generate dall'anno 2013 emerse nel modello redditi 2014.

Quota compensabile

Le nuove disposizioni prevedono che:

Sia per le **imprese individuali** che per le **società di persone**, le perdite sorte nei primi 3 esercizi di attività possono essere compensate integralmente, quindi al 100%, con i redditi d'impresa degli esercizi successivi. Per le perdite generate dal 4° esercizio le regole cambiano infatti:

- la perdita d'esercizio diminuisce gli altri redditi d'impresa senza alcun vincolo;
- la perdita riportata, diminuisce gli altri redditi d'impresa nei limiti dell'80% degli stessi.

Quindi se un contribuente produce più di un reddito d'impresa, la compensazione di perdite e redditi sorti nello stesso esercizio, avviene al 100% mentre l'eventuale eccedenza di perdita ridurrà fino ad un massimo dell'80% i redditi d'impresa degli anni successivi.

Limiti al riporto delle perdite 2017-2019 delle imprese in contabilità semplificata

I commi 25 e 26 della legge di bilancio 2019, pongono delle deroghe alle regole fin qui commentate infatti il c. 25 prevede che in deroga al primo periodo del c. 3 dell'[articolo 8 del TUIR](#), come modificato dal c. 23 della legge di bilancio, (vale a dire riduzione fino all'80% del reddito) **le perdite** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 (**imprese in regime semplificato**) del medesimo testo unico:

- a) del **periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) del **periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

26. Le perdite del **periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR., nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Tabella riporto perdite d'impresa soggetti Irpef

Perdita sorta nell'anno x e non compensata	Abbatte i redditi d'impresa dell'esercizio	Nella misura % massima di abbattimento del reddito
Primi 3 esercizi di attività	Tutti gli anni successivi	100%
Dal 4° esercizio di attività	Dal 5° anno in poi	80%

ALTRE DISPOSIZIONI SULLE PERDITE

Perdite da società trasparenti

Nel caso di società trasparenti (reddito imputato automaticamente al socio indipendentemente dalla effettiva distribuzione) il DL. 223/06 aveva introdotto il divieto, per l'impresa-socio di società trasparente, di utilizzare le perdite anteriori al periodo d'imposta trasparente per ridurre il reddito assegnato per trasparenza.

La nuova regola si applica ai redditi del socio-impresa relativi ai periodi d'imposta successivi al 4 luglio 2006.

Perdite e norma antielusiva

Sul corretto riporto delle perdite il fisco potrà comunque disconoscere i vantaggi generati da operazioni prive di valide ragioni economiche (norma antielusiva).

Riporto delle perdite in misura proporzionale alla imponibilità fiscale

La finanziaria 2008 ha riproposto nell'art. 83 c. 1 del TUIR una norma vigente dal 2007, precedentemente contenuta nell'art. 84 c. 1.

In pratica, con decorrenza dall'esercizio 2007, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

Perdite nelle sas società in accomandita semplice

Ricordiamo che le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono **imputate ai soci accomandanti solo fino a concorrenza della loro quota di partecipazione** al capitale della società, detta soglia costituisce infatti il limite massimo entro il quale il socio accomandante è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali. **Le perdite fiscali che eccedono la quota attribuibile ai soci accomandanti non vengono "perdute" ma sono imputate ai soci accomandatari** (responsabili illimitatamente) in proporzione alla loro quota.

Perdite da SNC e SAS a soci soggetti Ires

Con la riscrittura del [c. 6 dell'art. 101](#) la finanziaria 2008 ha stabilito che con decorrenza dall'esercizio 2008: **6.** Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili, dai soci soggetti Ires (società di capitali), solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta, dalla stessa società che ha generato le perdite.



20) BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA ALTRI DATI

Per una corretta compilazione del bilancio UE, è opportuno (nel caso il Vs. software non lo determini in automatico) ricostruire una serie di dati relativi a: partecipazioni, durata dei crediti, durata dei debiti, investimenti, ratei e risconti, garanzie, numero dei dipendenti, compensi a amministratori e sindaci, sovvenzioni e contributi ricevuti.

Contributi ricevuti

La [legge 124/2017 art. unico c. 125-126-127](#) ha introdotto dal bilancio 2018 l'obbligo di pubblicare le sovvenzioni ricevute se di importo pari o superiore a 10.000 euro.

L'obbligo è stato riscritto dall'art. 35 del decreto crescita il nr. 34/2019 che di seguito riepiloghiamo.

Sovvenzioni agli enti non commerciali

«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di seguito indicati sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 n. 349/86, sono Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La locuzione "**effettivamente erogate**", conferma il principio "di cassa" e apre uno spiraglio alla non indicazione di tutti quei benefici che non prevedono una "erogazione", ad esempio quelli di **natura tributaria** (crediti d'imposta, detrazioni, e così via).

Sovvenzioni alle imprese in Nota integrativa

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile (le imprese) pubblicano nelle **note integrative** del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (**bilancio abbreviato**) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (microimprese) assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su **propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sanzioni

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge n. 689/81, (Modifiche al sistema penale) in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.

Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della ((legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Esonero nel caso di indicazione nel Registro Nazionale aiuti di Stato

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel [Registro nazionale degli aiuti di Stato](#) di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si conferma così che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel [Registro nazionale degli aiuti di Stato](#) (articolo 52 legge 234/12), la registrazione degli aiuti «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie» a condizione che venga dichiarata, nella nota integrativa al bilancio, l'esistenza nel Registro di tali aiuti. **Cooperative sociali**

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Società controllate dalle amministrazioni dello Stato

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Esonero sotto i 10.000 euro

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

«Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

Ricordiamo che giusto l'art. 2359 c.c. **"Sono Controllate** le Società in cui:

- un'altra detiene la maggioranza dei voti nell'Assemblea Ordinaria;
- un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea Ordinaria;
- in virtù di vincoli contrattuali, e sotto l'influenza dominante di un'altra Società.

Ai fini di un conteggio dei voti di cui ai punti 1 e 2 si comprendono anche i voti delle Società Controllate, delle fiduciarie e a interposta persona non si contano i voti esercitabili per conto di terzi.

Sono collegate le Società nelle quali si esercita una "influenza notevole" 20% Assemblea Ordinaria ridotta al 10% se la Società è quotata."

COSTI E RICAVI

21) COMPETENZA E DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il DM. del 3.8.2017 richiamando di DM. 48/2009 IAS adopter, che revisiona il DM 8 giugno 2011, ha fornito le istruzioni sulla applicazione del **principio di derivazione rafforzata** alla generalità dei soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile (escluse le micro imprese).

Derivazione rafforzata significa che le regole contabili civilistiche previste dai principi contabili OIC, hanno anche rilevanza fiscale quando riguardano le:

1. Classificazioni;
2. Quantificazioni;
3. la Competenza temporale.

Ecco perché assume sempre più importanza l'esatta rilevazione contabile basata sui principi contabili OIC.

Il criterio di correlazione

Con l'estensione alle imprese che adottano i principi OIC (la generalità delle imprese) della derivazione rafforzata, i costi vanno correlati ai ricavi anche nella determinazione del reddito di impresa, il **criterio di correlazione** assume rilevanza anche in sede fiscale. Il principio di correlazione costi ricavi, previsto nell'[OIC 11](#) costituisce oggi il fondamento del criterio della competenza.

Con la rilevanza fiscale delle regole contabili per l'imputazione dei costi (tranne che per le micro imprese) non si applica l'articolo 109 commi 1 e 2 del TUIR, ma si applica il principio di correlazione, i costi si rilevano, anche in via anticipata, in correlazione con i ricavi relativi.

La deduzione "anticipata" per correlazione richiede però che non si tratti di "accantonamenti", cioè poste iscritte contro passività di ammontare o scadenza incerta con i requisiti dell'OIC 31.

Costi correlati già riconosciuti dal fisco in passato	
Descrizione	Riferimento
Costi di commessa per prestazioni non ultimate	Ris. 117/2010
Costi di urbanizzazione futuri, nell'esercizio si cede l'area	Ris. 9/2940/1981
Costi di chiusura delle discariche quando si rilevano i ricavi	Ris. 52/1998
Costo delle provvigioni nell'esercizio in cui si realizza il ricavo della vendita procurata dall'intermediario	Ris. 91/2006
Oneri da contratti di prestito d'oro in via anticipata rispetto alla data in cui viene esercitata l'opzione di acquisto	Cass. 23171/2017

Da ora in poi non servirà l'intervento dell'amministrazione finanziaria ma la correlazione con i ricavi conseguiti, assume il carattere di norma generale.

Microimprese senza derivazione rafforzata

Per le micro-imprese, il principio di derivazione rafforzata non è applicabile (anche se si opta per il bilancio ordinario), con la conseguenza che mantengono efficacia le norme fiscali.

22) TELEFONI PORTATILI E RADIOTELEFONI

Dal 2007, (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006) la deducibilità fiscale è prevista nella misura **dell'80%**.

Quote d'**ammortamento**, canoni di **locazione** anche finanziaria o di **noleggio** e le spese di **impiego** e **manutenzione** relativi ad apparecchiature terminali (i telefoni sia fissi che mobili) per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sotto riportata, sono deducibili (dal reddito d'impresa) nella misura **dell'80 per cento**.

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

Tra le spese telefoniche deducibili all'80% rientrano anche quelle sostenute per l'acquisto di **modem; router e software specifici per la telefonia**, mentre i costi dei computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito (normale ammortamento) risoluzione 17.5.07 nr. 104.

Professionisti, anche per i **professionisti** si prevede che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi alle apparecchiature telefoniche sia fisse che mobili, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

Tale limite di deducibilità vale anche per le spese di accesso a internet e intranet.



Circa le **schede telefoniche prepagate**, la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, con la risoluzione Prot. N. 907-34177/2004, ha dato parere favorevole alla deducibilità (50% ora 80%) delle schede in parola, purché siano inerenti all'attività e effettivamente documentate.

Sullo stesso tono la risposta 3.4 contenuta nella C.M. la n. 47 del 18.6.2008 riferita alle spese per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate per i professionisti.

Detrazione IVA al 100% dal 2008, con la finanziaria 2008 la detraibilità IVA su acquisto importazione e spese di utilizzo dei telefoni cellulari, (prima al 50%) diventa piena, salvo la verifica dell'inerenza, a questo fine infatti una particolare attenzione del fisco sarà riservata al controllo di chi detrae l'imposta relativa alla telefonia mobile in misura superiore al 50%. L'informazione viene richiesta nella dichiarazione annuale IVA.



Autotrasportatori e telefonia

La percentuale di deducibilità del costo dell'80% è elevata al **100 per cento** per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il **trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto** limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Ricordiamo che già con decorrenza dal **1.1.2002**, l'art. 15 della legge finanziaria 2002 prevede la totale deducibilità dei costi e la totale detraibilità dell'IVA riferiti alle spese per ammortamento locazione noleggio impiego e manutenzione relative ai **telefoni cellulari dei veicoli utilizzati per il trasporto** di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

23) LEASING

Il costo dei contratti di leasing deve essere imputato per competenza, occorre quindi ripartire eventuali acconti o maxicanoni sull'intera durata del contratto. Il costo di competenza viene così determinato:

PROSPETTO COSTI LEASING DI COMPETENZA					
Contratto		Durata		Mesi Totali	
nr.	Data	Dal	Al	A)	nr.
Maxicanone, costi iniziali, acconti				+	
Spese di contratto				+	
Canoni previsti Nr. _____ x Euro _____				+	
Costo Totale del Leasing (somma delle tre righe precedenti)				B)	
Costo mensile di competenza = Costo totale del leasing, diviso, la durata di mesi (B:A)				C)	
Mesi di utilizzo nell'esercizio				D)	
Costo di competenza dell'esercizio (C x D)				E)	
Costo rilevato nell'esercizio				F)	
Costo da Rinviare, Risconto Attivo (F - E)				G)	

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Risconti anni successivi						
G : mesi residui successivi al 1° esercizio					H)	
31.12.20__	31.12.20__	31.12.20__	31.12.20__	31.12.20__	31.12.20__	
H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	H) x mesi residui	

Durata minima del contratto di leasing [art. 102 c. 7 TUIR](#).

Per i **contratti leasing stipulati dal 1.1.2014** la legge di stabilità 2014 ha riproposto le regole già in vigore nel 2007.

A prescindere dalla durata del contratto, la deduzione fiscale dei canoni è ammessa per un periodo **non inferiore alla metà del periodo di ammortamento** per i beni mobili, considerando la aliquota di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 relativa all'attività esercitata: così per un bene mobile ammortizzabile al 10% la deduzione dei canoni è ammessa in cinque anni, mentre in caso di beni immobili la stessa legge di stabilità 2014 prevede una deduzione per un periodo **NON inferiore a dodici anni**.

Leasing immobiliare stipulato dal 2014

Come anticipato, per i **contratti stipulati dal 1.1.2014** relativi beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a **12 anni**.

Tale regola vale anche per i professionisti, questi soggetti possono, dal 2014, dedurre i canoni leasing immobiliari, mentre dal 1.1.2010 i canoni leasing immobiliare dei professionisti non erano ammessi in deduzione per la disposizione prevista dal c. 335 della L. 296/2006.

Durata minima del contratto di leasing automezzi

Vedi [paragrafo](#) successivo relativo alle regole sugli automezzi.

Circa la durata minima sui contratti di leasing stipulati anche 2014 rinviamo i nostri lettori al precedente numero, quello dello scorso anno, di questo commento monografico.

Cessione del contratto di leasing

Il trattamento contabile e fiscale della cessione del contratto di leasing è stato trattato con la risoluzione n. 212/E del 9.8.2007 la trattazione dell'argomento richiederebbe molte pagine per cui vi rinviamo alla lettura della risoluzione citata.

Sopravvenienza nel leasing immobiliare: Con risposta a TELEFISCO 2011 – L'agenzia delle entrate ha confermato che nel caso di cessione di contratto di leasing immobiliare la sopravvenienza va decurtata del costo indeducibile riferito alla quota capitale dei canoni leasing indeducibile in quanto riferita al terreno.

Il recupero avviene nel modello unico con una variazione in diminuzione per un importo pari al valore dei canoni a suo tempo resi indeducibili. (vedi anche punto successivo ([FABBRICATI E LEASING](#))).

24) IRAP E LEASING

Poiché la quota di interessi passivi ricompresa nelle rate leasing risulta indeducibile ai fini IRAP, si deve determinare la misura dei citati interessi.

Fino al 2007, se la società di leasing non forniva i dati relativi a quota capitale e quota interessi delle rate leasing di competenza dell'esercizio, le stesse potevano essere calcolate con il cd. **metodo forfettario** di cui alla CM. 263/1998 che richiamando il DM. del 24.4.1998 in sostanza prevede il seguente calcolo:

Tabella calcolo interessi su leasing con il metodo forfettario

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Costo iniziale del bene - Riscatto	X	gg di leasing nell'esercizio	= X _____
numero totale gg. Contratto			

Costo canoni di competenza del periodo	- meno	X _____	= Oneri Finanziari
_____	+/-	± note variaz. per interessi _____	

Successivamente però che l'art. 1 c. 50 della finanziaria 2008 ha riscritto i criteri di determinazione della base imponibile Irap in particolare per quanto riguarda i canoni leasing la norma prevede l'indeducibilità della quota interessi compresa nei canoni, nella misura desumibile dal contratto, quindi secondo il piano di ammortamento fornito dalla società di leasing.

Con risposta fornita alla teleconferenza di Italia Oggi del 17.1.2009 l'agenzia delle entrate ha chiarito che la quota di interessi passivi compresa nei canoni leasing si determina così:

- per i vecchi contratti si applica il metodo forfettario;
- per i contratti stipulati dal 1.1.2008 si deve far riferimento agli interessi desumibili dal contratto.

Successivamente però con la circolare n. 8/09 del 13.3.2009 l'Agenzia ha precisato (risp. 4.4) che:

“..... esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di **individuazione forfetaria** degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'IRAP, dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998.

I soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17.”.

25) Leasing Autovetture

Dal 2013 il costo relativo ai contratti di leasing per le autovetture delle imprese e dei professionisti è deducibile (salvo i casi indicati al successivo [punto relativo agli automezzi](#)) al **20%**. In precedenza dal 2007 la percentuale di deducibilità era del 40%.

Il costo del leasing deve inoltre essere rapportato a un **valore massimo di 18.075,99** euro mentre per gli agenti e rappresentanti il costo del leasing per l'autovettura è deducibile al 80% calcolato su un valore massimo di 25.822.84 euro.

Interessi sul leasing auto

Per le autovetture, determinare la quota di interessi passivi ricompresa nelle rate leasing risulta complicato, cerchiamo di semplificare col seguente schema (vedere anche il successivo [punto](#) relativo agli automezzi):

Azienda		Esercizio 200_____(2013 e seguenti)	
rif.to autovettura	(a) valore del bene (aumentato dell'I.V.A. teorica non detraibile)	(e) gg. durata contratto	
decorrenza contratto	(b) costo complessivo del leasing senza riscatto	(f) durata	gg. contratto
dal _____ al _____		nell'esercizio	

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

18.075,99 /professionista	impresa	:	(a) _____	x	100 : 5 =	(c) _____
25.822,84 agente					100 : 1,25 =	
						percentuale deducibilità leasing
(b) _____	x	(c) %	_____	=	(d) _____	
						costo totale deducibile del leasing
(d) _____	x	(f) =	_____	(g)	costo deducibile nell'esercizio	
(e) _____						costo di competenza rilevato nell'esercizio
						differenza con
						variazione in aumento IRES / IRAP
Rilevazione interessi passivi su quota deducibile						
Interessi passivi totali	_____	x (c) % =	_____	(d1) totale interessi passivi		
su contratto leasing	deducibili IRES					
(d') _____	x (f)	_____	=	interessi passivi dell'esercizio variazione in diminuzione dei costi ai fini IRAP		
(e) _____						

26) NOTA INTEGRATIVA E LEASING

La riforma del diritto societario ha introdotto dei nuovi obblighi riferiti alle operazioni di leasing più comune, denominato **leasing finanziario**: questo tipo di contratto di locazione finanziaria comporta il trasferimento all'utilizzatore della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del contratto. Viceversa il **leasing operativo** si sostanzia in un contratto di noleggio del bene senza possibilità di riscatto.

L'art. [2427](#) relativo alla nota integrativa, al nr. 22) prevede che con riferimento alle operazioni di leasing finanziario, deve essere predisposto un prospetto dal quale risulti:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare al quale i beni sarebbero stati iscritti alla chiusura dell'esercizio se fossero stati considerati immobilizzazioni;
- gli ammortamenti, le svalutazioni e le riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Rimane quindi inalterato il metodo di contabilizzazione delle operazioni di leasing (metodo patrimoniale) ma la **Nota Integrativa anche nel caso di Bilancio in forma Abbreviata** dovrà essere arricchita del seguente prospetto contenente le informazioni relative alla contabilizzazione del contratto col metodo finanziario:

Tabella delle Operazioni di leasing da indicare in Nota integrativa ex art. 2427 nr. 22

Descrizione	Data contratto	Costo di iscrizione teorico a fine esercizio (valore contabile teorico)	Quota amm.to teorico di esercizio	Svalutazione di esercizio del bene	Riprese di valore del bene, di esercizio	Valore attuale rate leasing	Tasso applicato	Onere finanziari o dell'esercizio

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Oppure la tabella potrebbe assumere la seguente forma

Descrizione Bene	Tornio CN	Autocarro	Impianto
Nr. data contratto	Contr. 1234 del 1.1.	Contr. 3164 del	Contr. 67614 del
Valore attuale rate non scadute a fine esercizio	25.000		
Onere finanziario effettivo dell'esercizio	2.500		
Costo sostenuto dal concedente +/- rettifiche e riprese precedenti esercizi	60.000		
+/- rettifiche e riprese di valore dell'esercizio	Zero		
Ammortamento teorico dell'esercizio (aliquota fra parentesi)	(15%) 9.000	(20%)	(10%)
Fondo Ammortamento teorico al 31.12 prec.	18.000		
Totale amm. teorico al 31.12 corrente	27.000		
Valore netto del bene	33.000		

La principale difficoltà che si incontra nel cercare di comporre la tabella consiste nella determinazione dell'effettivo onere finanziario gravante sull'esercizio e nella determinazione del tasso necessario al calcolo del valore attuale dei canoni a scadere, tasso che a volte risulta difficile ricavare dai contratti di leasing e che spesso non corrisponde a quello effettivamente richiesto nell'informativa al bilancio.

Per chi non vuole cimentarsi in calcoli matematici e attuariali la via migliore è quella di ottenere le informazioni dalla società di leasing, utile una previsione contrattuale che questi dati sia forniti dal locatore stesso.

27) MORATORIA DEI DEBITI VERSO LE BANCHE

Il **3 agosto 2009** il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese, ha raggiunto un accordo, di volta in volta prorogato (da ultimo per il **2019, 2020 e 2021**) che prevede la possibilità di usufruire di queste agevolazioni:

- per Mutui e leasing immobiliari, la sospensione per **12 mesi** del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni;
- per i leasing mobiliari, la sospensione per **6 mesi** del pagamento della quota capitale dei canoni;
- per i crediti a breve termine (fino a 18 mesi), l'allungamento a **270 giorni** delle scadenze, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;

L'accordo prevede inoltre appositi finanziamenti o altre forme di intervento per rafforzare il patrimonio delle imprese.

Tra le principali condizioni, è stabilito:

- il **divieto di costi aggiuntivi** o nuovi, all'infuori degli interessi dovuti sul debito dilazionato e le spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi;
- il **divieto di chiedere al cliente ulteriori e nuove garanzie** per la sospensione.

Risvolti contabili

Per quanto riguarda i risvolti contabili derivanti dalla sospensione del versamento della quota capitale delle rate, avremo le conseguenze che di seguito riepiloghiamo.

Mutui

Restando inalterato il versamento degli interessi, non ci sarà alcuna conseguenza che incide sul conto economico, né sul calcolo della [deducibilità degli interessi passivi](#) ex art. 96 del Testo unico.

Naturalmente lo spostamento delle scadenze inciderà sulla classificazione del debito nello stato patrimoniale, vale a dire nell'indicazione dei debiti scadenti entro e oltre i 12 mesi.

Della variazione del debito se ne dovrà dar conto in nota integrativa evidenziando e informando eventualmente per quella parte di debito che scade oltre i 5 anni.

Leasing

Per quanto riguarda invece le quote capitale delle rate leasing sospese, le stesse concorreranno alla formazione del reddito (sia civilisticamente che fiscalmente) secondo un nuovo piano di ammortamento.

Lo spostamento dei costi dovrà essere commentato dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione, degli stessi dati dovrà inoltre darsi conto nel punto 22 della Nota Integrativa.

Segnaliamo che sull'argomento è intervenuto anche in Consiglio Nazionale dei Commercialisti con il documento del 16 febbraio 2011 disponibile a questo link: <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a2e63199-d777-480e-ade0-945ef4fc6962>

28) MORATORIA FINANZIAMENTI PER PANDEMIA COVID

Alla moratoria ABI si aggiunge la moratoria dei finanziamenti alle imprese conseguente alla pandemia.

La sospensione interessa finanziamenti, mutui e leasing.

Il pagamento sospeso può riguardare solo la quota capitale delle rate o la rata completa della quota interessi.

Nel caso di **proroga dell'intera rata** (capitale +interessi) contabilmente dovremo:

Stato Patrimoniale

Nel caso di **bilancio abbreviato** o micro non ci sarà un ricalcolo della voce del passivo relativa al debito, ma andrà rideterminata la ripartizione pluriennale del risconto relativo agli oneri iniziali dell'operazione.

Nel caso invece di **bilancio ordinario**, se gli effetti della proroga sono rilevanti, applicando il criterio del [costo ammortizzato](#) si dovrà rideterminare il valore della passività rilevando un onere o provento finanziario.

Conto economico

La sospensione del versamento degli interessi impone comunque di rilevare gli interessi per competenza quindi maturati nel periodo di sospensione, la scrittura sarà:

Interessi passivi competenza 2020 a Debiti diversi

I Leasing

La proroga del contratto di leasing impone di ricalcolare il risconto attivo relativo al maxicanone ripartito in base alla scadenza originaria.

Le rate leasing continuano a maturare anche se sospese, pertanto si dovrà rilevare il relativo costo (quota capitale e quota interessi) rimodulando però il costo di competenza in base alla nuova durata.

Come già indicato sull'argomento è intervenuto anche in Consiglio Nazionale dei Commercialisti con il documento del 16 febbraio 2011 disponibile a questo link: <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a2e63199-d777-480e-ade0-945ef4fc6962>

29) COSTO DIPENDENTI - T.F.R. - VOUCHER

Nel bilancio il costo per il personale si colloca in conto economico alla voce B.9:

B) Costi della produzione

9) Per il personale

a) Salari e Stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

La deducibilità dei relativi costi è regolata dall'art. 95 del TUIR.

Operazioni e controlli:

- Contabilizzare la quota di trattamento fine rapporto maturata nell'esercizio.
- Se nel corso dell'esercizio vi sono stati licenziamenti, verificarne l'esatta contabilizzazione.
- Controllare l'importo del Fondo T.F.R. con i dati forniti dal consulente o dall'Ufficio personale. →
Conciliare il costo del personale con il prospetto riepilogativo del Consulente.

ACCANTONAMENTO FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA SETTORE COMMERCIO

Per i soggetti che applicano il contratto collettivo del commercio e turismo, rilevare il costo maturato per contributi assistenziali Fondo **EST- Ente di assistenza sanitaria integrativa** come da riepilogo fornito **dall'ufficio personale o dal consulente incaricato dell'elaborazione degli stipendi.**

T.F.R. DIPENDENTI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE ACCANTONAMENTO E DESTINAZIONE

Con l'entrata in vigore delle nuove norme che regolano la previdenza complementare, i lavoratori sono chiamati a decidere se mantenere il TFR in ditta o se destinarlo a forme di previdenza complementare.

Pertanto, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai dipendenti dal 1.1.2007 può essere destinato in tutto o in parte ad un Fondo di Previdenza Complementare "FPC" (questo in realtà poteva già accadere negli anni precedenti ma non era incentivato da automatismi di legge) oppure può continuare a restare in ditta, il lavoratore deve in ogni caso manifestare la propria scelta al datore di lavoro.

La novità più rilevante riguarda le aziende che nel 2006 occupavano almeno 50 dipendenti, le stesse devono versare al **Fondo Tesoreria**, costituito presso l'INPS, il TFR dei dipendenti che decidono di mantenere il T.F.R. in ditta.

Ma c'è di più, le aziende che si trovavano nella citata condizione nel 2006 risultano per così dire "marchiate" in quanto soggette agli obblighi di versamento a fondo tesoreria INPS per sempre.

Con il messaggio n. 21062 del 23/09/2009 l'Inps ha riepilogato gli obblighi di versamento del trattamento di fine rapporto dei lavoratori ceduti. In particolare qualora si verifichi un **trasferimento di personale da un datore di lavoro soggetto all'obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di tesoreria ad un datore di lavoro non soggetto, quest'ultimo dovrà comunque versare al Fondo tesoreria, il TFR. dei lavoratori trasferiti.** La rivalutazione annuale del TFR. ed il versamento della relativa imposta sostitutiva dovranno essere del pari effettuati dal datore di lavoro subentrante.

Destinazione del TFR ai fondi di previdenza complementare

Il TFR è destinato ai fondi previdenziali complementari quando:

- il dipendente ha optato espressamente per tale ipotesi;
- un dipendente è rimasto silente (in questo caso il datore di lavoro iscrive il dipendente al fondo chiuso cui aderisce la maggior parte dei lavoratori occupati in ditta o, in assenza di fondi chiusi, destina il TFR al FONDINPS).

In questo caso l'azienda si limiterà a rilevare il costo del TFR e a trasferire le somme destinate al Fondo di Previdenza Complementare senza ulteriori adempimenti.

Contribuzione a carico del dipendente e quota a carico dell'azienda

Il dipendente può (non è obbligato) decidere di versare ai fondi di previdenza una quota di contribuzione ulteriore rispetto al TFR. Le percentuali minime di contribuzione sono stabilite dai fondi stessi.

In tal caso il datore di lavoro:

- trattiene in busta paga la quota a carico del dipendente da versare al Fondo di Previdenza complementare (FPC);
- versa l'importo trattenuto assieme alla quota a carico dell'azienda, quota sempre obbligatoria per l'azienda quando il lavoratore decide di versare contributi (non solo il TFR) ad un Fondo Chiuso e facoltativa nel caso in cui il lavoratore contribuisca ad un Fondo Aperto.

Destinazione del TFR all'INPS

Il TFR è destinato all'INPS quando il lavoratore di un'azienda che nel 2006 occupava almeno 50 dipendenti, decide di mantenere tutto o parte del TFR in ditta.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Da notare che queste regole valgono solo per le aziende che nel 2006 si trovavano nella condizione di avere almeno 50 dipendenti (media dei dipendenti occupati nell'anno solare 2006). Le altre aziende che hanno superato il limite negli anni successivi, non sono interessate da questo obbligo.

Le somme versate all'INPS a titolo di trasferimento del TFR costituiscono un credito dell'azienda verso l'istituto di previdenza, sarà infatti l'impresa che alla cessazione del rapporto, erogherà il TFR al dipendente, compensandolo nel DM10 con le altre somme da versare all'istituto.

A tal fine si compenseranno prioritariamente le quote di TFR dovute per il mese; qualora queste non fossero sufficienti, si potranno utilizzare anche i contributi dovuti per il mese.

Adeguamento del piano dei conti

Per rilevare correttamente le operazioni in argomento è opportuno aggiornare il Piano dei Conti aziendale verificando che esistano o creando le seguenti voci:

n.	Descrizione	Tipo	Natura	Bilancio UE
1	Fondo TFR dipendenti c/o azienda	Patrimoniale	Debito	C (passivo)
È il conto che rileva il fondo TFR che rimane in azienda o che rileva il vecchio fondo TFR rimasto in azienda				

2	Fondo TFR dipendenti c/o INPS	Patrimoniale	Debito	C (passivo)
È il conto che rileva il fondo TFR per la quota parte giacente presso l'INPS (aziende con più di 49 dipendenti nel 2006)				

3	Credito per TFR dip. c/o f.do tesoreria INPS	Patrimoniale	Credito	C II 5 (attivo)
Rileva il credito relativo ai versamenti periodici del TFR fatti al fondo di tesoreria INPS (aziende con più di 49 dipendenti/2006);				

4	Credito per TFR dip. Al FPC (nome)	Patrimoniale	Credito	C II 5 (attivo)
Rileva il credito verso il Fondo di Previdenza Complementare per i versamenti fatti in corso d'anno, delle quote dei dipendenti (tutte le aziende)				

6	Contributo FPC (nome fondo)	Patrimoniale	Debito	C (passivo)
È il conto del passivo che rileva il debito verso il fondo di previdenza complementare per le quote a carico del dipendente per la quota a carico dell'azienda sia maturata che l'integrazione carico ditta ai fondi chiusi (tutte le aziende).				

Scritture contabili

Si ritiene opportuno impostare le rilevazioni in parola, non rilevando mensilmente il costo del TFR maturato, (salvo il caso di dimissioni del dipendente) ma rilevando prima il debito verso i vari enti e poi le somme versate agli stessi, ma sempre considerando tali importi quali crediti maturati nei confronti dei Fondi di previdenza complementare (FPC), mentre a fine esercizio, si rileva il costo del TFR maturato e le conseguenti scritture di rettifica.

Naturalmente nulla impedisce che un'azienda sia organizzata in modo da rilevare mensilmente il costo del TFR con le conseguenti scritture contabili.

1. Rilevazione mensile degli stipendi

# diversi	a	# diversi
Costo Stipendi		INPS c/contributi
INPS c/contributi		IRPEF c/ritenute
Costo TFR (dip.te dimesso)		Erario c/rit. imp. sost. 11% (17% dal 2015) su rivalutazione TFR
F.do TFR dipendente (dimissionari)		Dipendenti c/retribuzioni
F.do TFR dip.ti c/INPS (erogato ai dimissionari, valore al 31/12)		Tratt. Sindacali

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

		Contributo FPC "nome" quota car. Dip.te
		Contributo FPC "nome" quota carico ditta

Per rilevazione degli stipendi mese di

Ricordiamo che il versamento del TFR può essere così destinato:

- per le aziende con almeno 50 dipendenti nel 2006, ai FPC fondi di previdenza. complementare o al fondo di tesoreria INPS;
- per le aziende diverse da quelle precedenti, ai FPC fondi di previdenza complementare o accantonato in ditta.

2. Rilevazione mensile dei contributi previdenziali a carico dell'azienda

1		Data	
	Ogni mese		
Costo Contributi	a	INPS c/ contributi	100
Rilevato il costo dei contributi previdenziali mese di			

3. Rilevazione dell'integrazione contributiva a carico ditta (f.di chiusi) a Contrib. FPC (car. az.)

Fondo PC. 1	
Costo contribuzione. Integrativa FPC	Contrib. FPC (car. az.) Fondo PC. 2

4. Rilevazione del TFR maturato (rilevo il credito anziché il costo)

Cred. per TFR dip.ti al FPC Fondo PC. 1	a	Contrib. FPC Fondo PC. 1
Cred. per TFR dip.ti al FPC Fondo PC. 2	a	Contrib. FPC Fondo PC. 2

5. Rilevazione mensile del TFR maturato da versare al fondo tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti)

5		Data	
	Ogni mese		
Credito per TFR dip.ti all'INPS	a	INPS c/ contributi	100
Rilevato il TFR da versare al F.do tesoreria INPS			

6) Rilevazione del TFR c/o INPS F. Tes. erogato ai dip.ti cessati

INPS c/contributi	a	Cred. per TFR dip.ti all'INPS
Credito v/INPS per imp. sost. 11%		
Rilevato il TFR c/o INPS erogato ai dipendenti cessati		

7.

Rilevazione TFR versato ai vari Enti

Contrib. FPC	Fondo PC. 1	a	Debiti v/Fondi Prev. Compl. (mensili)
Contrib. FPC	Fondo PC. 2		Debiti v/Fondi Prev. Compl. a (bimestre.)
Contrib. FPC	Fondo PC. 3		Debiti v/Fondi Prev. Compl. a (trimestre.)

Rilevazione del contributo dello 0,5% a carico del dipendente calcolato sulla quota di TFR

Il contributo dello 0,5% al fondo di garanzia riduce il TFR in quanto a carico del dipendente, viene versato mensilmente assieme agli altri contributi dal datore di lavoro tramite DM10.

Tale contributo **di solito viene ignorato** nella rilevazione contabile, si rileva infatti il TFR al netto dello stesso e contemporaneamente il costo contributi a carico ditta al netto dell'importo corrispondente al contributo dello 0,5% a carico del dipendente.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Se invece si volesse rilevare l'operazione è la seguente:

2	31.12	
Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%)	a	Inps c/contributi
Per rilevazione del contributo 0,5% sul TFR a carico dipendenti		

8. Rilevazione del versamento del TFR ai vari fondi

Debiti v/Fondi Prev. Compl. (mensili)	a	Banca c/c
Debiti v/Fondi Prev. Compl. (bimestr.)		
Debiti v/Fondi Prev. Compl. (trimestr.)		
Commissioni Banca		

9. Rilevazione del versamento dei contributi e dell'eventuale TFR al F.do Tesoreria INPS

INPS c/contributi	a	Banca c/c.
-------------------	---	------------

Rivalutazione del TFR e relativa imposta sostitutiva

La rivalutazione del TFR non pone particolari problemi quando lo stesso rimane in azienda o quando è versato a un fondo complementare, in quest'ultimo caso non si effettua alcuna rivalutazione.

Il problema sorge con la rivalutazione del TFR versato al fondo di tesoreria INPS, la rivalutazione del TFR aumenta il credito verso l'istituto e contestualmente il fondo rappresentativo del debito verso il dipendente, ma detto importo è ridotto dell'imposta sostitutiva a carico del dipendente ma addebitata all'INPS.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2120 del c.c., al 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve rivalutare il fondo TFR che aveva accantonato per ciascun lavoratore al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale importo incrementa il fondo del lavoratore previa ritenuta dell'11% (17% dal 2015) a titolo di imposta sostitutiva che il datore di lavoro versa in acconto, nel mese di dicembre, e a saldo, nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Rivalutazione del TFR e fondo di tesoreria INPS

Come detto la rivalutazione spetta anche per le quote versate dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria dell'INPS.

Il costo della rivalutazione, in questo caso, riduce la quota accantonata presso l'istituto ma il datore di lavoro deve provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva pari all'11% (17% dal 2015) della rivalutazione maturata dal lavoratore.

In pratica

La quota di TFR versato al fondo tesoreria dell'INPS è soggetta a rivalutazione allo stesso modo di tutto il TFR.

Il datore di lavoro deve pertanto, in costanza di rapporto di lavoro (alla fine dell'anno) rivalutare la quota di TFR versata al fondo tesoreria al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale quota però non deve ovviamente essere versata all'INPS (altrimenti rimarrebbe a carico del datore di lavoro) ma va ad incrementare il credito che il datore di lavoro ha nei confronti dell'INPS e il debito che ha nei confronti del lavoratore.

A questo punto entra in scena l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Il datore di lavoro deve incrementare il credito del lavoratore di un importo pari alla rivalutazione al netto della relativa imposta sostitutiva.

Quando il lavoratore cessa il datore di lavoro recupererà dall'INPS il TFR versato + la rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva. Recupererà sempre nel DM10 l'importo della rivalutazione con codice a parte PF30.

Al lavoratore erogherà il TFR + la rivalutazione trattenendo l'imposta sostitutiva.

Con il DM10 relativo al mese di dicembre e con quello relativo al mese di febbraio il datore di lavoro recupera l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa ai dipendenti in forza che ha calcolato al 31 dicembre dell'anno.

Con il messaggio n. **5859** del 7 marzo 2008, l'INPS detta le istruzioni per la gestione di tale meccanismo che diventa sempre più complesso anche sul piano contabile.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

In costanza di rapporto di lavoro, le aziende interessate si sono trovate a gestire tale fenomeno solo alla fine del 2008 quando hanno dovuto versare all'erario (e quindi recuperare dall'INPS) l'imposta sulla rivalutazione del TFR versato al Fondo Tesoreria nel corso del 2007 per il quale hanno dovuto determinare la rivalutazione al 31 dicembre 2008.

Tale ritenuta (che riduce il TFR del dipendente) grava sull'INPS che detiene il TFR, e dovrà essere recuperata dal datore di lavoro mediante esposizione del relativo ammontare sul DM10 (quadro D) preceduto dal codice PF30.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro già nel corso dell'anno, il datore di lavoro dovrà riconoscere la rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre precedente operando, su di essa, la solita ritenuta dell'imposta sostitutiva dell'11% (17% dal 2015).

Anche in questo caso il recupero dell'imposta sostitutiva avverrà mediante esposizione del relativo importo preceduto dal codice PF30 (non subito ma a febbraio dell'anno successivo)

È appena il caso di dire che, in occasione della liquidazione del TFR al dipendente, il datore di lavoro recupererà dall'INPS il TFR versato al Fondo Tesoreria maggiorato della rivalutazione (al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione stessa) mediante esposizione del relativo importo con codice PF10 o PF20. Tali movimentazioni dovranno trovare riscontro anche nel flusso mensile Emens (ora Uniemens) mediante il quale, ricordiamo, i datori di lavoro comunicano all'INPS i dati contributivi che vanno ad incrementare le posizioni individuali dei lavoratori.

A tal fine si dovrà indicare nello specifico campo denominato "rivalutazione" l'importo della rivalutazione al lordo dell'imposta sostitutiva che verrà invece esposta nel campo denominato appunto "Imposta Sostitutiva".

Rilevazione dell'imposta sostitutiva del TFR

l'imposta sostitutiva dell'11% (17% dal 2015) sulla rivalutazione del TFR, a carico dei dipendenti, viene versata dal datore di lavoro in due rate, entro il 16 dicembre l'acconto (90%) e entro il 16 febbraio il saldo. **Questa imposta sostitutiva deve essere rilevata anche al momento dell'eventuale cessazione del rapporto in corso d'anno, la stessa andrà versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.**

A fine anno l'imposta sostitutiva 11% (17% dal 2015) va calcolata anche sulla rivalutazione della quota di TFR versata al Fondo di tesoreria INPS.

Avremo:

1. Versamento dell'acconto

16.12

Erario c/rit. su imp. sost. Riv. TFR 11%	a	Banca cc.	90
Versato acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.			

2. Rilevazione del TFR maturato e della rivalutazione di quello in azienda e presso l'INPS

31.12

Costo TFR maturato nell'esercizio	a	diversi
Credito v/INPS per imp. sost. 11%	a	Fondo TFR c/o AZIENDA
		INPS c/contributi (0,5 % sul TFR)
		Erario c/rit. su imp. sost. Riv. TFR 11%
		Cred. x TFR dip.ti al FPC Fondo PC. 1
		Cred. x TFR dip.ti al FPC Fondo PC. 2
Cred. x TFR dip.ti all'INPS		Fondo TFR dip.ti c/o INPS

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Arrotondamenti a a a a

3. Rilevazione giroconto credito verso f.do tesoreria per sostitutiva 11%

31.12

INPS c/contributi	a	Credito v/INPS per imp. sost. 11%
Giroconto credito verso f.do tesoreria per imp. sost. Riv. TFR 11%		

4. Rilevazione del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva 11% sulla rivalutazione TFR

16.02

Erario c/rit. su imp. sost. Riv. TFR 11%	a	Banca c/c.
Versato il saldo imp. sost. Riv. TFR 11% cod. 1713		

Effettuate le rilevazioni:

- il conto "Credito per TFR dip. al FPC (nome)" dovrebbe avere un saldo pari a zero perché quanto versato nel periodo dovrebbe corrispondere a quanto dovuto oppure ci potrebbe essere una differenza pari al versamento riferito a dicembre ma con scadenza nel mese successivo;
- i conti "Fondo TFR dipendenti c/o INPS" e "Credito per TFR dip. c/o f.do tesoreria INPS", dovrebbero avere lo stesso saldo in quanto rilevano il debito verso i dipendenti per la quota di TFR versata al fondo di tesoreria INPS e il credito verso l'INPS per quanto versato al fondo di tesoreria a titolo di TFR;
- L'eventuale conto "Dipendenti c/contr. su TFR (0,5%)" dovrebbe avere un saldo pari a zero.

VOUCHER: la registrazione contabile

Dal 17.3.2017 i voucher sono stati abrogati. Il DL. n. 50/2017, ha introdotto un nuovo contratto denominato "prestazioni di lavoro occasionale" che intende in qualche modo sostituire i vecchi voucher anche se con caratteristiche sostanziali e procedurali decisamente diverse. Per eventuali approfondimenti si rinvia alla precedente versione di questo commento.

30) AMMORTAMENTI

Ammortamento beni materiali

Civilisticamente gli ammortamenti devono essere stanziati in modo sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Le norme tributarie prevedono invece il calcolo delle quote d'ammortamento come da tabella ministeriale in particolare i coefficienti applicabili sono i seguenti:

- per i beni acquistati fino al 31/12/1987 e per i beni acquistati nel 1988 entrati in funzione entro il 31/12/1988 si applicavano i coefficienti stabiliti con D.M. del 29/10/1974;
- per i beni entrati in funzione dal 1989 ad oggi, si applicano gli ultimi coefficienti d'ammortamento, approvati con D.M. del 31/12/1988.

verificare che i saldi relativi al valore dei cespiti e al loro fondo di ammortamento risultanti dalla contabilità, siano uguali a quelli riportati sul libro cespiti ammortizzabili.

Riteniamo utile segnalare i chiarimenti forniti con la **risoluzione 133 del 20.12.2010** in cui si precisa che:

L'assenza di un bene in un determinato gruppo di imprese sta a significare che tale bene non è stato considerato strumento tipico di quel settore, in tal caso si deve far riferimento ai coefficienti previsti per beni simili appartenenti ad altre categorie di imprese (cfr. R.M. del 22 marzo 1980 n. 9/074).

In linea generale, tutti i beni materiali strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, compresi quelli concessi in locazione o comodato a terzi purché tuttavia persista il carattere di strumentalità.

Ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento applicabili, occorre **far riferimento in linea di principio all'attività esercitata dal locatore o comodante** e non al settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene (cfr. R.M. del 05/01/1981 n.9/2320 e indirettamente Ris. del 09/04/2004 n. 56, Circolare del 13 marzo 2006 n. 10/E, Cass. dell'11/06/2009 n. 13506).

Tuttavia, la regola generale appena descritta deve essere derogata nel caso delle imprese che operano nel **settore del noleggio** per le quali l'applicazione del coefficiente previsto per il gruppo residuale "Altre attività non precedentemente specificate" dal D.M. 31 dicembre 1988 non riflette l'effettivo deperimento del bene. In questa ipotesi, a parere della scrivente il coefficiente di ammortamento deve essere ricercato nel gruppo di attività dell'utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni. Tuttavia tale deroga ai principi generali può trovare applicazione **solo a condizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività**, anche da parte di più utilizzatori.

Ammortamento il calcolo Ordinario, Accelerato ed Anticipato

L'ammortamento ordinario si calcola applicando al costo del cespite l'aliquota prevista dai Decreti Ministeriali citati, normalmente quella prevista dal D.M. del 31/12/1988.

Per il primo esercizio (quello di entrata in funzione del bene) il coefficiente di ammortamento va ridotto al 50%.

Dal punto di vista civilistico il paragrafo 61 del documento OIC 16 stabilisce che è ammissibile la forfettizzazione al 50% della aliquota di ammortamento, salvo che ciò non comporti distorsioni rilevanti rispetto all'effettivo utilizzo del bene.

Nel caso di acquisto di un cespite a inizio anno potrebbero sussistere "distorsioni rilevanti" con conseguente maggior ammortamento civilistico, trattandosi però di criteri valutativi e non di criterio di imputazione temporale, si ritiene che la diversa e maggiore quota di ammortamento imputata a conto economico (rispetto al 50% previsto fiscalmente), non possa essere dedotta fiscalmente invocando il principio di derivazione rafforzata.

Dal 2008 non è più possibile usufruire degli ammortamenti **accelerati e anticipati**. Per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non era più possibile effettuare ammortamenti anticipati (art. 36 c. 5 e 6 del DL. 223/06) già dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006.

Decorrenza ammortamento

Circa la decorrenza della procedura di ammortamento di un bene strumentale ci potrebbero essere delle differenze fra le regole civilistiche previste dal documento OIC16 e quelle previste dal TUIR.

Infatti il paragrafo 61 dell'OIC16 prevede che l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è **disponibile e pronta per l'uso**. L'art. 102 del TUIR prevede invece che la deducibilità delle quote di ammortamento decorre dal momento di **entrata in funzione** del bene.

Per le società che applicano la derivazione rafforzata la quota di ammortamento stanziata nell'anno di consegna sarà comunque deducibile, mentre non lo è per le microimprese, che non applicano la derivazione rafforzata.

Ammortamento ridotto

L'ammortamento è considerato ridotto quando viene applicata un'aliquota inferiore a quelle fiscalmente previste. **Dal 2004** l'art. 102 del TUIR prevede che l'ammortamento ridotto può essere determinato in qualsiasi minor misura rispetto ai coefficienti ministeriali, in precedenza non poteva essere inferiore alla metà dell'aliquota prevista.

Beni di valore non superiore a 516,46 Euro

Per i beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro la norma fiscale consente l'integrale deduzione nell'esercizio in cui il costo è stato sostenuto. **Valutazioni civilistiche, sconsigliano** tuttavia l'iscrizione nel libro cespiti e nell'attivo patrimoniale, con la rilevazione dell'ammortamento nella misura del 100%. Meglio rilevare fra i cespiti e ammortizzare normalmente i beni che durevolmente resteranno in azienda, mentre il costo di quei beni di scarso valore e di incerta durata sarà opportuno imputarlo a conto economico (spesarli nell'esercizio).

Rivendita del cespite e frazione annuale di ammortamento

È prassi, non calcolare l'ammortamento sui beni ammortizzabili rivenduti, relativamente alla frazione di possesso nell'esercizio in cui il bene è ceduto. Tale comportamento produce una minore quota di ammortamento e un'eventuale minore plusvalenza o maggiore minusvalenza.

Sull'argomento è intervenuto il ministero con la risoluzione nr. 41/E del 12.2.2002 con la quale modificando i suoi precedenti orientamenti ha disposto che anche sui cespiti venduti può essere calcolata la quota di

ammortamento proporzionandola al periodo di possesso nell'esercizio. Il ministero lascia tuttavia spazio alle scelte civilistiche infatti conclude dicendo:

“Pertanto, si ritiene che anche dal punto di vista fiscale acquisti rilievo il metodo di contabilizzazione delle quote d'ammortamento prescelto dall'impresa in conformità a corretti principi contabili. E dunque, ad integrazione di quanto affermato nella circolare n. 98/2000 sono da ritenere deducibili le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell'esercizio, determinate secondo il criterio pro rata temporis. Si precisa tuttavia che il metodo, scelto in alternativa tra l'imputazione delle quote di ammortamento pro quota o la non imputazione delle stesse, dovrà essere applicato uniformemente per tutti i beni dismessi o alienati.”

NB: La rilevazione civilistica degli ammortamenti potrebbe differire dai criteri fiscali, con conseguenti implicazioni sulla fiscalità differita.

31) SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER COVID

Tra le novità del bilancio 2020 c'era la sospensione degli ammortamenti, sospensione prevista dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del DL n. 104/2020.

La legge di conversione del DL. 228/2021 (Milleproroghe), consente di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2021 senza limitazioni, superando così quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 che concedeva questa facoltà solo alle società che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo. Un [emendamento al DL. 228/2021](#) (milleproroghe) conferma alle medesime condizioni, la sospensione già applicata all'esercizio 2020.

Poiché le quote d'ammortamento non stanziare sono comunque deducibili dal reddito, nel modello redditi SC tra le altre variazioni in diminuzione andranno indicate le quote di ammortamento.

Dette quote sono deducibili alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir.

A fronte del mancato ammortamento si dovrà **destinare una pari quota degli utili a una riserva vincolata** che potrà essere distribuita solo quando cesserà il disallineamento fra il valore civilistico e quello fiscale del bene.

La sospensione degli ammortamenti deve essere **motivata in nota integrativa**, spiegando le ragioni di tale scelta e l'impatto che la stessa ha in termini patrimoniali ed economici.

La sospensione degli ammortamenti deve essere correlata agli effetti negativi che la pandemia ha avuto sul bilancio, quindi non è una scelta libera ma vincolata.

L'OIC nella bozza di documento interpretativo n. 9 in questo senso ha fornito delle utili esemplificazioni come annullamento delle perdite operative (A – B) o la riduzione dell'effetto economico negativo causato dalla chiusura della produzione. **Rilevazioni contabili** In caso di sospensione dell'intera quota di ammortamento, il piano di ammortamento originario si allungherà di un anno, le quote di ammortamento successive resteranno invariate mentre la quota sospesa sarà imputata nell'ultimo anno del nuovo piano di ammortamento.

Il doppio binario degli ammortamenti civilistico e fiscali comporterà la rilevazione delle imposte differite che verranno riassorbite solo alla fine del piano di ammortamento (Oic 25).

Dichiarazione dei redditi

Nella dichiarazione dei redditi 2020 era prevista la compilazione del rigo RF55, codice 81 il quadro RV, per il 2021 poiché i modelli di dichiarazione sono stati approvati prima della proroga, si ritiene che la variazione vada inserita fra le altre variazioni in diminuzione.

32) MAXI AMMORTAMENTI 40% 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

Il maxi o super ammortamento consiste nella possibilità di detrarre quote di ammortamento maggiorate del 40% o del 30% a seconda del periodo dell'investimento.

Tale possibilità di maggior ammortamento sull'acquisto di beni strumentali nuovi è stata da ultimo prorogata dall'art. 1 del DL. 34/2019 cd. Decreto Crescita.

Il decreto prevede che ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, c. 1, del TUIR., **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi **eccedente** il limite di 2,5 milioni di euro.

Di seguito proponiamo una tabella riepilogativa dell'agevolazione nel tempo

Tabella riepilogativa maxi ammortamento

Tipo	Periodo di acquisizione Dal al	Acconto 20% pagato e ordine firmato entro	Maggior ammortamento dal Con maggiorazione del	Riferimento
Bene finito o appalto in base a stato avanzamento lavori	15.10.2015 al 31.12.2017	NO	40%	
	1.1.2018 al 30.6.2018	2017	40%	
	1.1.2018 al 31.12.2018	NO	30%	
	1.1.2019 al 30.6.2019	2018	30%	
	1.1.2019 al 31.3.2019	zero	Nessuna agevolazione	
	1.4.2019	NO	30% fino a 2,5 mln.	Art. 1 DL. 34/2019
	01.01.2020 al 30.06.2020	31.12.2019	30% fino a 2,5 mln.	

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vale a dire che l'agevolazione non spetta per gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- l'agevolazione è irrilevante ai fini dell'applicazione degli ISA.

I commi da 91 a 94 e 97 della legge di stabilità 2016 prevedono che ai fini delle imposte sui redditi (quindi non ai fini Irap), per i soggetti **titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali **strumentali nuovi** dal 15 ottobre 2015 fino al **30 giugno 2018**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (percentuale poi ridotta al 30%).

Possono fruire della agevolazione anche i soggetti che si avvalgono del **regime dei minimi**, ancorché il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l'intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i contribuenti che si avvalgono del **regime forfettario**, in quanto non deducono analiticamente i componenti negativi.

Il beneficio compete **solo per i beni nuovi**, non sono agevolabili i beni immateriali e i beni usati.

Il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nel caso di acquisto da soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, il bene si considera nuovo se non è già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.

Durata dell'agevolazione

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Per sfruttare a pieno il beneficio fiscale i beni strumentali dovranno rimanere in azienda fino alla fine del periodo di ammortamento, il maggior valore rileva infatti fino al completamento della procedura di ammortamento.

La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è ragguagliata ai giorni di possesso.

Momento di effettuazione dell'investimento

Per godere del maxi ammortamento è importante determinare il momento di effettuazione dell'investimento.

In questo caso non rileva la data dell'ordine o quella di emissione della fattura, né l'eventuale pagamento di acconti mentre l'entrata in funzione del bene condiziona soltanto l'inizio dell'ammortamento e, quindi, della fruizione dell'agevolazione.

L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Eventuali patti di riserva della proprietà non assumono rilievo. Per il leasing rileva la data di consegna al locatario.

In caso di consegna frazionata di un macchinario complesso e quando l'installazione costituisce elemento essenziale della fornitura, si ritiene che il costo si debba considerare sostenuto alla data in cui avviene l'ultima consegna. Negli altri casi dovrebbero assumere rilievo le date di consegna o spedizione dei singoli componenti.

L'agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare 5/2015, che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi nel periodo agevolato deve avvenire l'accettazione dell'opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori.

Sono agevolati anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.

Limite ammortamento veicoli

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.. In pratica anche il limite fiscale di valore su cui calcolare l'ammortamento dei mezzi di trasporto, è aumentato del 40%.

Così ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro.

Leasing

Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio per l'utilizzatore riguarda la quota capitale inclusa nel canone che sarà maggiorata del 40%.

Si ritiene che il beneficio sui canoni leasing non venga meno in caso di: - mancata opzione di riscatto; - risoluzione anticipata del contratto; - Cessione del contratto.

Maxi ammortamenti e bilancio

In bilancio l'ammortamento è effettuato in base ai normali criteri civilistici, la maggiore quota del 40%, sarà dedotta ai fini delle imposte dirette mediante variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi (la maggior deduzione non riguarda l'Irap).

Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo non è pertanto necessario iscrivere in bilancio le imposte differite

L'agevolazione non ha alcun effetto al momento della cessione dei beni, ai fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze.

Attenzione: il maggior ammortamento del 40% ora 30% si calcola in base all'aliquota fiscale di ammortamento per cui in caso di divergenza fra % di ammortamento civilistica e quella fiscale, la maggiorazione dell'ammortamento andrà calcolata sulla % fiscalmente applicabile.

Ad esempio, bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10%, la variazione in diminuzione è pari a 4 (10% del maggior costo figurativo di 40). Se l'impresa imputa a conto economico un ammortamento ridotto, per esempio pari a 8, la variazione in diminuzione rimane pari a 4.

Rivendita del bene

CONTE&CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si dovrà tener conto della agevolazione.

In pratica il valore contabile del bene (costo meno fondo ammortamento) sarà determinato senza considerare l'agevolazione.

Tabella di esempio maggiori ammortamenti

Anno	Descrizione	Costo	% amm.to	Quota Amm.to	Extra Amm.to 40% e variazione in Unico
1	Macch.	10.000	10%	1.000	400
2			20%	2.000	800
3			20%	2.000	800
4			20%	2.000	800
5			20%	2.000	800
6			10%	1.000	400

Maxi ammortamenti neutrali ai fini degli studi di settore e Società di comodo

97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del DL. 30 agosto 1993, n. 331.

L'agenzia ha confermato a Telefisco 2016 che anche ai fini delle società di comodo non rileva il maggior valore del cespite e nemmeno il minor reddito generato dall'agevolazione. **Esclusioni dal maxi ammortamento**

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al **6,5 per cento**, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 che di seguito riportiamo.

Allegato 3 (articolo 1, comma 93)

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

33) IPERAMMORTAMENTO al 250% 2017-2020

La possibilità di usufruire dell'iperammortamento è stata da ultimo prorogata con la legge di Bilancio 2019, la n. 145/2018. Con la tabella di seguito riportata riepiloghiamo la misura dell'agevolazione così come modificata nel tempo, precisando che con **la legge di Bilancio 2020 l'agevolazione è stata trasformata in un credito d'imposta come commentato nel capitolo successivo.**

Tabella situazioni Iper ammortamento

Tipo	Periodo di acquisizione Dal al	Acconto 20% pagato e ordine firmato entro	Maggior ammortamento dal Con maggiorazione del
Bene finito o appalto in base a stato avanzamento lavori	1.1.2017 al 31.12.2017 (1)	NO	150%
	1.1.2018 al 30.6.2018 (1)	2017	150%
	1.1.2018 al 31.12.2018 (2)	NO	150%
	1.1.2019 al 31.12.2019 (2)	2018	150%
	1.1.2019 al 31.12.2019 (3)	NO	170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per gli investimenti oltre 2,5 fino a 10 mln.; 50% per gli investimenti oltre 10 e fino a 20 mln. di euro.
	1.1.2020 al 31.12.2020 (3)	2019	

(1) legge di bilancio 2017; (2) Legge di bilancio 2018; (3) Legge di bilancio 2019

Nella dichiarazione relativa al 2017, le imprese hanno potuto usufruire per la prima volta dell'iperammortamento disposto dalla legge 232/2016 e poi riproposto negli anni successivi.

Per usufruire dei vantaggi nell'esercizio è richiesta la sussistenza al 31 dicembre di tre condizioni, vale a dire:

- investimento realizzato e costo sostenuto secondo le regole dell'articolo 109 del TUIR;
- bene entrato in funzione;
- bene interconnesso alla rete di gestione aziendale;
- redazione di una dichiarazione del legale rappresentante o perizia attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A alla legge 232/2016 e che esso è stato interconnesso.

Circa **l'attestazione o la perizia** il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 547750 del 15.12.2017, ha fornito indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Il bonus, rileva solo ai fini Ires e non impatta sulle imposte differite, risulta dal conteggio dell'ammortamento, tenendo conto della riduzione alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione:

$[(\text{costo fiscale del bene} \times 150\%) \times (\text{coefficiente \% ammortamento Dm 31 dicembre 1988 applicabile})]$. La deduzione è extracontabile secondo i coefficienti ministeriali anche se in bilancio l'impresa applica una percentuale diversa.

Per i beni in leasing, si considera la quota capitale dei canoni ragguagliati al periodo minimo di deduzione fiscale.

Periodi Iperammortamento agevolati

Nel dettaglio, il **c. 9** della legge di Bilancio 2017 prevede che al fine di favorire il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati entro il **31 dicembre 2017**, ovvero entro il **30 giugno 2018** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A) che segue, **il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.**

Proroga Iper ammortamenti 2018-2019 con la legge di bilancio 2018

30. Con i commi da 30 a 36 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, si è stabilito che le disposizioni relative all'iper ammortamento 250% di cui all'articolo 1, comma 9, della legge, n. 232/2016, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il **31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione.
31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 232/2016, (investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B)) si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
32. All'allegato B (beni immateriali) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- Vale a dire, una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, **una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui:
- all'articolo 1, commi 93 della legge n. 208/2015 (inapplicabilità a beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché' agli investimenti in beni di cui [all'allegato n. 3](#) annesso alla legge riferito alle industrie di imbottigliamento di acqua minerale, del gas, stabilimenti termali e idrotermali, materiale ferroviario e aereo.
 - all'articolo 97, della legge n. 208/2015 (irrelevanza ai fini degli **studi di settore**).
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- A. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - B. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

IPER AMMORTAMENTO E LEGGE DI BILANCIO 2019

La legge bilancio 2019 n. 145/2018, c. 60-65 interviene sulle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco (allegato A) annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento.

Proroga 2019-2020 La prima variazione riguarda l'ambito temporale della norma: l'agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura della maggiorazione cambia, non più un'unica percentuale (150%), ma tre diverse misure, collegate all'ammontare degli investimenti effettuati:

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Non è più prevista alcuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).

È stata confermata, per i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019 per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni dettate dal comma 60, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Industria 4.0" (allegato B alla legge 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 205/2017).

Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione (comma 62).

Per la fruizione dei benefici, l'impresa è tenuta produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali documenti devono essere acquisiti entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 63).

Resta valida la norma (articolo 1, c. 93, legge 208/2015), riferita in passato al superammortamento (disciplina che non è stata prorogata), che esclude la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i beni materiali strumentali in relazione ai quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui all'allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Sostituzione dell'investimento

Confermate anche le norme in tema di investimenti sostitutivi (articolo 1, c. 35 e 36, legge 205/2017), in virtù delle quali la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Se l'investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 64).

Calcolo acconti

A seguire, la "consueta" disposizione relativa agli acconti: il calcolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative (comma 65).

Cloud computing

Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

all'allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229).

Appunti finali

Secondo l'Agenzia, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulta confermato e siano stati pagati acconti per almeno il 20%, rientrano nella normativa previgente e quindi restano agevolati nella misura del 150%, e non con le nuove percentuali.

Cumulabilità con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti l'Agenzia ritiene per lo stesso investimento si possa godere sia dell'iper ammortamento che della agevolazione per utili reinvestiti.

In ogni caso l'agevolazione complessiva non potrà essere superiore al costo dell'investimento.

ALLEGATO A (Articolo 1, c. 9) Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici), magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive, sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione;

- usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore, dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Superammortamento al 140% sui beni immateriali

10. Per i soggetti che beneficiano del superammortamento 250% e che, nel periodo indicato al [comma 8](#), effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B che segue, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

ALLEGATO B (Articolo 1, c. 10) Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali; Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)»

Dichiarazione o perizia

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. n. 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vale a dire la non applicabilità ai beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% ai fabbricati e ai beni elencati in apposito allegato soprariportato. I maggiori valori sono poi neutrali ai fini degli studi di settore.

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

L'art. 7 del Decreto-Legge n. 87/2018 ha disposto il recupero dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti in particolare si prevede che:

1. L'iper ammortamento (150%) di cui all'art. 1, c. 9, della legge n. 232/2016, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2. Se nel corso del periodo di fruizione dell'iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento.

Il disconoscimento dell'iperammortamento avviene con una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14.7.2018).

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Le disposizioni richiamate in quest'ultimo comma prevedono quanto segue.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

C. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

D. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

I documenti da produrre per l'iperammortamento

Per godere della deduzione dell'iperammortamento è necessaria la redazione di una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni con un costo superiore ai 500.000 euro, una perizia tecnica giurata, che attesti le caratteristiche del bene, conformi all'allegato A della legge 232/2016 e la sua interconnessione alla rete di gestione aziendale

Dichiarazione o perizia devono essere prodotte entro la fine del periodo di imposta dal quale il bene entra in funzione o, se successivo, in cui esso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà però fruita solo a partire dall'anno di interconnessione

Secondo Assonime (circolare 4/2017) se le tre condizioni sostanziali sono verificate entro il 31 dicembre del 2017, ma la perizia è stata redatta solo nel corso del 2018, nel 2017 si potrà godere solo del super ammortamento 40% mentre dal 2018 si passerà alla deduzione 150% sul costo al netto della quota già dedotta.

34) CREDITO D'IMPOSTA 2020 PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI L. 160/2019

In sostituzione dell'agevolazione dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019 e a determinate condizioni anche con uno strascico nel 2020, **dal 2020 è stato introdotto un credito d'imposta** per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

L'agevolazione interessa tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Tabella riepilogativa

Tipo	Periodo di acquisizione Dal al	Acconto 20% pagato e ordine firmato entro	CREDITO D'IMPOSTA del	Riferimento
Bene finito o appalto in base a stato avanzamento lavori	Dal 1.1 al 31.12.2020	NO	Cespiti normali 6%	c. 185, 188 e 189 L. 160/2019
	1.1.2020 al 30.6.2021	2020	Cespiti industria 4.0 40% del costo, fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo, oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. beni immateriali di cui all'allegato B , 15%	

Durata dell'agevolazione

185. Alle imprese che a decorrere dal **1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il **30 giugno 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Soggetti interessati ed esclusi

186. Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale** prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi [dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2001](#). Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione:

1. dei beni indicati [all'articolo 164](#), c. 1, del TUIR. (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, **autovetture** ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico);
2. con aliquota di ammortamento ex decreto del 31 dicembre 1988, con aliquote inferiori al 6,5%;
3. dei fabbricati e delle costruzioni;
4. dei beni di cui [all'allegato 3](#) annesso alla legge n. 208/2015 si tratta di particolari settori produttivi quali acque minerali, gas e ecc. vedi tabella che segue;
5. nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui [all'allegato B](#) annesso alla legge n. 232/2016, **software**, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0, come integrato dall'articolo 1, c. 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Misura del credito d'imposta

188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, quindi non industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 6%** del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato TUIR., nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi [nell'allegato A](#) annesso alla legge n. 232/2016, vale a dire **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0**, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 40%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali di cui [all'allegato B](#) annesso alla legge n. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 15 per cento** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Tabella misura credito d'imposta sugli investimenti

Descrizione	Aliquota	Limite valore investimento	Agevolazione massima
C. 188 Normale investimento ex super ammortamento	6%	Fino a 2.000.000	120.000
C. 189. beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0	40%	Fino a 2.500.000	1.000.000
Allegato A legge n. 232/2016 (ex iper ammortamento beni materiali)	20%	Da 2.500.001 fino a 10.000.000	1.500.000
C. 190. Investimenti in beni immateriali di cui al Allegato B legge n. 232/2016 (ex iper ammortamento beni immateriali)	15%	700.000	105.000

Utilizzo del credito d'imposta

191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, (compensazione in F24) in **cinque quote annuali** di pari importo **ridotte a tre** per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188.

Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, c. 53, della legge n. 244/2007,
- all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- all'articolo 31 del DL.31 maggio 2010, n. 78.

Comunicazione al MISE

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di monitorare le misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, le imprese che si avvalgono di tali misure **effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**.

Con apposito decreto direttoriale del MISE sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Credito non cedibile

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Credito non tassato e cumulabile

192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR..

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che** tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Vincolo di rivendita dei cespiti agevolati

193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, [c. 35 e 36](#), della legge n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, vale a dire che l'agevolazione non si perde in caso di investimento sostitutivo.

Agevolati anche i professionisti

194. Il credito d'imposta di cui al c.188 (agevolazione base 6%) si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Controlli

195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Fattura con espresso riferimento

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Poiché si tratterà inevitabilmente di fatture elettroniche sembra inevitabile che dovrà essere il fornitore a riportare una frase del seguente tenore: **“Beni agevolabili con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1 commi da 184 a 194 della legge n. 160 del 27.12.2019”**.

Perizia Tecnica

In relazione agli investimenti previsti dai [commi 189 e 190](#), le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. 28 dicembre 2000, n. 445.

Disposizioni transitorie con super e iper ammortamento

196. Le disposizioni dei commi da 184 a195 non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del DL. n. 34/2019 (superammortamento);

b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge n. 145/2018.

35) Credito d'imposta per investimenti 2021

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Con i commi da 1051 a 1063, riscrive la disciplina dell'incentivo già in vigore (articolo 1, [comma 185](#) e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), confermandone fundamentalmente la struttura, ma con alcune novità, in particolare:

- il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici;
- è stata potenziata l'entità del *bonus* tramite innalzamento delle aliquote agevolative;
- sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
- sono velocizzati i tempi di fruizione del credito.

Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dal 16 novembre 2020, mentre per gli investimenti precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti.

Destinatari dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali "ordinari", cioè non inclusi negli allegati [A](#) (*beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"*) e [B](#) (*beni immateriali*) annessi alla legge n. 232/2016.

Il *bonus* è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dall'agevolazione: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ([regio decreto 267/1942](#)), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ([D.Lgs. 14/2019](#)) o da altre leggi

speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ([articolo 9](#), comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Beni ammessi e esclusi all'agevolazione

Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, tranne quelli riguardanti:

- i beni di cui all'[articolo 164](#), comma 1, Tuir, ossia **veicoli e altri mezzi di trasporto**, a deducibilità limitata, anche se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa o se usati promiscuamente;
- i beni per i quali il [Dm 31 dicembre 1988](#) prevede **coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%**
- **i fabbricati e le costruzioni**
- i beni di cui all'[allegato 3](#) annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di **imbottigliamento** di acque minerali naturali o dagli **stabilimenti balneari e termali** nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
- i beni **gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito

L'entità del *bonus*, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell'anno in cui si effettua l'investimento.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Decorrenza agevolazione

Mancando una norma di coordinamento fra investimenti 2020 e investimenti 2021 il Mise ha affermato che il credito d'imposta 2020 si applica anche per gli investimenti con ordine accettato e acconto almeno del 20% pagato entro il 15 novembre 2020. Tale indicazione non risulta però da nessuna disposizione di legge. Lo spartiacque tra il credito d'imposta 2020 e quello del 2021 è il 16 novembre 2020, per gli investimenti effettuati da quella data si applica l'agevolazione 2021.

Circa il momento di effettuazione dell'investimento la circolare n. 4/2017 individua

- Cessione normale = Consegna del bene;
- Leasing = Consegna del bene o eventuale differimento alla data del collaudo;
- Appalto = Ultimazione dei lavori o per eventuali SAL stati avanzamento lavori.

Si devono pertanto monitorare tre diversi momenti temporali:

- effettuazione dell'investimento (consegna o spedizione, ultimazione della prestazione, stato avanzamento lavori): determina il tipo di agevolazione applicabile;
- entrata in funzione del bene: determina il periodo in cui si può iniziare a fruire del credito d'imposta;
- interconnessione: consente di beneficiare della misura maggiorata del credito per i beni Industria 4.0.

Gli investimenti in beni strumentali hanno subito nel tempo varie modifiche da ultimo la normativa sul credito d'imposta è variata per gli investimenti fatti nel 2020 e 2020.

Per individuare quale agevolazione applicare si deve stabilire il momento di effettuazione dell'investimento, secondo le seguenti regole:

- **Acquisto diretto:** la data della consegna o spedizione o se diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- **Leasing:** data di consegna all'utilizzatore o di sottoscrizione del verbale di consegna. Se il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la conferma di esito positivo del collaudo.
- **Appalto:** la data di completamento dell'opera o lo stato di avanzamento lavori.
- Riepiloghiamo pertanto con una tabella le diverse situazioni che possono individuare l'agevolazione a cui si può accedere.

Effettuazione investimento	Ordine firmato e 20% di acconto pagato		Tipo agevolazione
	Entro il	SI'/NO	
Dal 1.1. al 31.12.2020	31.12.2019	SI'	Super-ammortamento DL 34/2019
Dal 1.1. al 31.12.2020	31.12.2020	SI'	Iper-ammortamento L. 145/2018
Dal 1.1 al 15.11.2020	---	NO	Credito d'imposta 2020 L. 160/2019
Dal 1.1 al 30.06.2021	31.12.2020	SI'	
Dal 16.11.20 al 31.12.2022	---	NO	Credito d'imposta 2021 L. 178/2020
Dal 1.1.2023 al 30.06.2023	31.12.2022	SI'	

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Beni ordinari Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

Data investimento	Misura agevolazione
Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo)	10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18 , legge 81/2017)
Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):	6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell'[articolo 110](#), comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni materiali Industria 4.0

Per i beni materiali ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

Data investimento	Misura agevolazione
Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo)	50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):	40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Beni immateriali 4.0

Per i beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali - come *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c'è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (**dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d'imposta è pari al **20% del costo**, calcolato su un **importo massimo di 1 milione di euro**. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del credito e sue caratteristiche

Il nuovo credito d'imposta 2021 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ([articolo 17](#), D.Lgs. n. 241/1997) in **tre quote annuali** di pari importo.

Tuttavia i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, relativamente agli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, possono sfruttare il *bonus* in **un'unica soluzione**.

La possibilità di utilizzo in compensazione decorre:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni "ordinari"
- dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni "ordinari". Caratteristiche del credito

Il credito d'imposta per investimenti:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ([articolo 61](#) e [articolo 109](#), comma 5, Tuir);
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto alle restrizioni dettate dall'[articolo 34](#), legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l'anno 2020), dall'[articolo 1](#), comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall'[articolo 31](#), DI n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
- deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d'imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà [approvato dallo stesso MISE](#);
- se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Adempimenti

Chi fruisce del credito d'imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. A tal fine:

1. le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative ([modalità](#));
2. per i beni Industria 4.0, va prodotta una **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
3. Per i beni di costo unitario non superiore a **300mila euro**, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

36) Bonus acquisto 2022 beni ammortizzabili Industria 4.0

Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 e, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026.

Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni.

A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

comma 44 della legge di bilancio 2022, che apporta modifiche e integrazioni, sulla disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge di bilancio 2021, la n. 178/2020.

Queste ultime disposizioni avevano previsto un rafforzamento del credito d'imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili, bonus che, nell'ottica di ridefinire gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, [comma 185](#) e seguenti, legge 160/2019 in luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile ("super ammortamento" e "iper ammortamento" – articolo 1, [comma 9](#) e seguenti, legge 232/2016).

Beni materiali

Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" ([allegato A](#) alla legge 232/2016), sono **prorogati per altre tre annualità** (dal 2023 al 2025), seppure con un'**intensità minore**.

Possono accedervi **tutte le imprese** residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ne sono invece **escluse** le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ([articolo 9](#), comma 2, DLgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non rientrano tra i beni agevolabili:

- **i veicoli e gli altri mezzi di trasporto** a motore indicati nell'[articolo 164](#), comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il [decreto Mef 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell'[allegato 3](#) della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per l'anno 2022

Nessuna modifica in riferimento al periodo d'imposta 2022, regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.

Disciplina per gli anni 2023-2025

La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d'imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni - 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Beni immateriali

Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell'entità del bonus, riguarda anche l'agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali "Industria 4.0" ([allegato B](#) alla legge 232/2016).

In particolare, sono agevolabili le spese per *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Disciplina per l'anno 2022

Per il periodo d'imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella **misura del 20% del costo**, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.

Disciplina per gli anni 2023-2025

Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d'imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:

- 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
- 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
- 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

Investimento	Periodo	Prolungamento	Misura del credito
Beni materiali	1/1/2022 - 31/12/2022	fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/22	- 40%, fino a 2,5 milioni di euro - 20%, oltre 2,5 milioni fino a 10 mln. - 10%, oltre 10 milioni fino a 20 mln.
	1/1/2023 - 31/12/2025	fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 20%, fino a 2,5 milioni di euro - 10%, oltre 2,5 milioni fino a 10 mln. - 5%, oltre 10 milioni fino a 20 mln.
Beni immateriali	1/1/2022 - 31/12/2023	fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	- 20%, fino a 1 milione di euro
	1/1/2024 - 31/12/2024	fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	- 15% fino a 1 milione di euro
	1/1/2025 - 31/12/2025	fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	- 10% fino a 1 milione di euro

Per prenotazione si intende, ordine accettato dal venditore e pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

I bonus non prorogati

La legge di bilancio non ha, invece, concesso un'ulteriore estensione temporale:

- al credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi ordinari**, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali (articolo 1, [comma 1055](#), legge 178/2020), ad esempio, mobili, arredi, macchinari e

software non 4.0. Pertanto, questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il **31 dicembre 2022** ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

- al credito d'imposta per la **formazione del personale dipendente** finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, [comma 210](#) e seguenti, legge 160/2019, che, di conseguenza, resterà in vita fino alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**).

37) **Bonus formazione 4.0 Legge 160/2019 C. 210-2017**

Per il 2020, è confermato con una disponibilità di 150 milioni di euro e con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0".

Le competenze sono quelle riferite a big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del *bonus* è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Si interviene anche sui massimali e abrogando la previsione sulla necessità di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

La formazione potrà essere erogata direttamente da soggetti interni all'impresa o, in alternativa, da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37.

Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli Istituti tecnici superiori.

210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Misura del credito

211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.

Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. **Soggetti interessati**

212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo

3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Utilizzo dal 2021

214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 (con l'F24).

Obbligo di comunicazione

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'in-terno del consolidato fiscale.

215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del MISE del 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, c. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Bonus formazione 4.0 – 2021-2022

Le lettere i) ed l) del c. 1064 della legge di Bilancio 2021 sono, intervenute sul credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, [comma 210](#) e seguenti, legge 160/2019).

Le disposizioni ne prevedono la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ampliano il perimetro di applicazione, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall'[articolo 31](#), comma 3, del Regolamento Ue n. 651/2014:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

38) **ACQUISTO MACCHINARI CON LEGGE SABATINI**

La legge n. 1329 del 28.11.1965, meglio nota come "Legge Sabatini" promuove la compravendita di macchinari agevolando sia il venditore che il compratore.

Parti dell'operazione sono l'impresa venditrice e l'impresa acquirente alle quali si affiancano l'istituto di credito attraverso il quale viene svolta l'operazione e l'ente agevolatore (di solito il medio credito centrale MCC Spa). L'operazione si sostanzia nel finanziamento a tasso agevolato di una vendita (o anche locazione con patto di futuro riscatto) di macchinari, assistita dal patto di riserva della proprietà (privilegio speciale su beni mobili).

Dal punto di vista pratico si tratta di un'operazione di compravendita a fronte della quale l'acquirente emette una serie di effetti cambiari scadenti fino a 60 mesi, l'importo delle rate è maggiorato degli interessi al tasso di riferimento applicato dalla Banca. Il tasso di riferimento viene ridotto grazie all'intervento dell'apposito Ente agevolatore (MCC) che provvederà ad erogare (al compratore o al venditore a seconda dell'impostazione data all'operazione) un contributo per abbattere gli interessi.

Questa legge consente al venditore di cedere i propri beni incassando immediatamente il prezzo e contemporaneamente far usufruire al compratore una dilazione di pagamento a un tasso agevolato, in questo modo il venditore incrementa il volume delle sue vendite e il compratore ha meno difficoltà a incrementare le sue dotazioni in beni strumentali.

Se l'operazione è svolta con la clausola pro solvendo (il venditore garantisce la banca) le capacità di ottenere credito per l'acquirente rimangono invariate.

NUOVA SABATINI Finanziamenti per l'acquisto di nuovi MACCHINARI

Ricordiamo che l'art. 2 del DL. 69/2013 meglio noto come decreto del fare, prevede che le piccole e medie imprese, possano accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato **per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.**

Per un maggiore approfondimento si rinvia al [sito del Ministero dello Sviluppo Economico](#) e alla Circolare direttoriale [9 marzo 2017, n.22504](#) - Nuova Sabatini.

Risvolti contabili e fiscali

Il contributo è inquadrabile come un contributo in conto esercizio e, in particolare, come un contributo in conto interessi, ha natura finanziaria che riduce il costo degli interessi passivi di finanziamento.

Questo contributo va riportato nella voce C.17 "Oneri finanziari" del Conto economico (vedi documento interpretativo 1 del documento OIC 12, paragrafo A.5).

Contabilmente il contributo:

- si rileva per competenza;
- si iscrive nella voce C.17 del Conto economico civilistico (non in A.5).

Se rilevato in esercizi successivi a quello di contabilizzazione degli interessi passivi, deve essere indicato nella voce C.16 "Altri proventi finanziari" del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale ex art. 85 c. 1 lett. h) del TUIR, i contributi "spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge" generano ricavi; essi concorrono alla formazione del reddito secondo il generale principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR, indipendentemente dalla data del loro effettivo incasso.

Sabatini, contributi al bivio tra conto interessi e impianti

Circa la modalità di rilevazione del contributo Sabatini, poiché in questi ultimi tempi l'importo erogato è risultato superiore agli interessi relativi si è aperto un dibattito sulla rilevazione, in questo caso infatti ci troveremmo ad abbattere un costo per interessi superiore agli stessi.

39) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI

Dal periodo d'imposta in corso al 4.7.2006 nel calcolare gli ammortamenti dei fabbricati non si deve considerare il valore del terreno (Finanziaria 2007, D.L. n. 262/96) l'ammortamento andrà quindi calcolato solo sul valore del fabbricato e non su quello del terreno su cui insiste.

Il valore del terreno è così determinato:

- Se acquistato separatamente, si considera l'effettivo costo di acquisto;
- Se non acquistato separatamente, si deve considerare il maggior valore fra:

l'eventuale valore esposto in bilancio nell'anno di acquisto (per i fabbricati già posseduti il valore esposto nell'ultimo bilancio approvato prima del 4.7.2006)	e	il 20% (30% se fabbricato industriale) del costo totale dell'immobile (fabbricato + area).
---	---	--

Con la circolare n. 34/E del 21/11/2006 punto 3.4 è stato chiarito che per fabbricato industriale si intende quello destinato alla produzione o trasformazione di beni indipendentemente dalla classificazione catastale. Inoltre il calcolo del 20 o 30% deve essere effettuato senza considerare eventuali costi incrementativi capitalizzati o eventuali rivalutazioni.

La precisazione contenuta nella stessa circolare con la quale si prevedeva che gli ammortamenti già dedotti dovevano essere imputati totalmente al fabbricato e non in quota al valore del terreno è stata superata legislativamente dalla finanziaria 2008 (art. 1 c. 81) con una norma interpretativa (quindi applicabile fin dall'origine) con la quale si riconosce che "per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo **sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.**"

Un esempio di scorporo del valore del terreno dai fabbricati per un immobile di tipo industriale già posseduto nel 2006, secondo un'equa ripartizione del fondo ammortamento pregresso è rilevabile sul nostro precedente notiziario n. 2/2009.

Naturalmente per i fabbricati acquisiti dal 2007 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 4.7.2006) diventa più semplice determinare la quota non ammortizzabile riferita al valore del terreno in quanto il calcolo non è complicato dalla presenza del fondo ammortamento o da spese incrementative.

Vale la pena di ricordare che l'A.E. con la risoluzione n. 434/2008 ha precisato che nel caso in cui sull'area acquisita insista un fabbricato non significativo (di scarso valore) non è applicabile la procedura di scorporo dei valori che determina il valore del terreno in misura pari al 20 o 30% del costo complessivo, ma in questo caso il valore ammortizzabile sarà pari ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del fabbricato.

Cosa fare nel caso di riscatto di immobile da leasing

Si ritiene che nel caso di riscatto dell'immobile detenuto in leasing il valore del terreno debba essere determinato con gli stessi criteri appena commentati.

40) FABBRICATI E LEASING

Le regole sulla indeducibilità del costo del terreno si applicano anche con riguardo alla quota capitale dei canoni leasing dei fabbricati.

In particolare la rata leasing è teoricamente divisa in tre parti:

1. la quota capitale riferita al fabbricato, deducibile;
2. la quota capitale riferita al terreno, indeducibile;
3. la quota interessi totalmente deducibile dal reddito (non naturalmente ai fini Irap).

Un esempio chiarirà come determinare la quota deducibile della rate leasing dei fabbricati considerando anche in questo caso il superamento interpretativo che voleva imputare i canoni già dedotti integralmente al valore del terreno.

Immobile in leasing

Estremi del contratto:

data stipula	01.01.2010
durata anni 10	Dal 01.01.2010 al 31.12.2019

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

valore al concedente	1.000		
----------------------	-------	--	--

Canoni n. 119 da 10 cadauno	= totale canoni	1.190	
Maxi canone		100	
Totale canoni		1.290	pari a 129 all'anno
Valore al concedente		1.000-	
Prezzo di riscatto		50+	
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>			
= interessi con calcolo Irap		340	pari a 34 all'anno
Quota capitale annua (129-34)		95	x 10 n = 950 totale quote capitale ossia il valore al concedente 1.000 – riscatto 50

Riepilogando la quota capitale della rata pari a 95 annui è così suddivisa, l'importo di euro 28,5 (95*30%) è indeducibile in quanto riferito al terreno; la restante quota di 66,50 è deducibile in quanto riferibile al fabbricato.

41) LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

Ricordiamo che con risposta alla manifestazione TELEFISCO 2011 L'A.E. ha confermato che nel caso di cessione di contratto di leasing immobiliare la sopravvenienza che ne deriva, va decurtata del costo indeducibile riferito al terreno.

Nel caso quindi di cessione di contratto di leasing immobiliare la sopravvenienza va decurtata del costo indeducibile riferito alla quota capitale indeducibile dei canoni leasing in quanto riferita al terreno.

Il recupero avviene nel modello unico con una variazione in diminuzione per un importo pari al valore dei canoni a suo tempo resi indeducibili, nell'esempio sopraindicato la variazione corrisponde all'importo di 114,00.

42) REGOLE AUTOMEZZI AI FINI DELLE II.DD.

Dal 2013 ai fini delle II.DD. la normativa sugli automezzi è la seguente.

I veicoli vengono divisi in due categorie, quelli la cui deducibilità rimane totale e quelli la cui deducibilità è limitata. Sono inoltre previsti dei limiti massimi di valore sul quale calcolare le quote di ammortamento o un limite di valore per la deducibilità dei canoni leasing o di noleggio. Negli schemi che seguono riassumiamo le regole:

VEICOLI A DEDUCIBILITÀ TOTALE	
TIPOLOGIA DEL VEICOLO	CONDIZIONE
Aeromobili da turismo Navi e imbarcazioni da diporto Autovetture - Autocaravan Ciclomotori e motocicli	Utilizzati <u>esclusivamente</u> come beni strumentali nell'attività propria <u>d'impresa</u> vale a dire quei veicoli <u>senza i quali l'attività non può essere esercitata</u> (es. veicoli per le imprese che li noleggiano)
Veicoli adibiti uso pubblico (taxi)	Uso pubblico
Veicoli per trasporto merci; Autoveicoli per trasporto promiscuo persone cose (1); Autoveicoli per trasporti specifici.	Il loro utilizzo deve essere inerente all'attività svolta.

(1) Il Ministero riconosce la piena deducibilità purché inerenti all'attività d'impresa o alla professione svolta, ma considerato che qualsiasi veicolo poteva essere immatricolato ad uso promiscuo, il Ministero ha posto dei vincoli non previsti dalla legge, veniva chiesto infatti che, oltre all'immatricolazione ad uso promiscuo, il veicolo disponga abitualmente, per almeno la metà della superficie dell'abitacolo, di un piano destinato al

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

trasporto di cose. Per i veicoli immatricolati dall'1.10.1998 il problema non si pone perché col recepimento della Direttiva CEE in materia di omologazioni è **scomparsa la categoria "autoveicoli per trasporto promiscuo"**.

Tabella deducibilità parziale costo veicoli

VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA ART. 164 TUIR.						
Tipologia del Mezzo	IMPRESA (ditte individuali o società) PROFESSIONISTA (singolo o associato)			AGENTI E RAPPRESENTANTI (individuali o società)		
	% deducibilità	valore massimo per calcolo		% deducibilità	valore massimo per calcolo	
	Il.DD.	amm.to leasing	locazione o noleggio	Il.DD.	amm.to leasing	locazione o noleggio
Autovetture	20% l'impresa e professionista. (40% ante 2013)	18.075,99	3.615,19	80% (invariato)	25.822,84	3.615,19 (*)
Autocaravan		18.075,99	3.615,19		25.822,84	3.615,19 (*)
Ciclomotori		2.065,82	413,16		2.065,82	413,16
Motocicli		4.131,65	774,68		4.131,65	774,68

(*) Legge di bilancio 2017 c. 37 prevede che **dal 2017** per gli **agenti e rappresentanti** di commercio il limite annuo della deducibilità 80% dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore è aumentato da 3.615,20 euro a **5.164,57** euro.

N.B. I leasing sulle autovetture, stipulati dal 8.8.2006 devono avere una **durata minima** di 48 mesi.
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI: Sulla base della tabella soprariportata possiamo affermare che dal 2013 il valore totale dell'ammortamento massimo per un'auto sarà pari a 3.615,20 euro per le imprese e per i professionisti (20% di 18.075,99) ed a Euro 20.658,27 (80% di 25.822,84) per agenti e rappresentanti.
 L'ammortamento anticipato non è più ammesso.

SPESE: tutte le spese relative agli automezzi (impiego, custodia, manutenzione, riparazione, ecc.) sono deducibili nella stessa misura prevista nella colonna deducibilità della tabella (20 o 80% oppure 100% per i veicoli a deducibilità totale).

PROFESSIONISTI: Sono deducibili i costi di **un solo veicolo** o nel caso di studi associati o società semplici la deducibilità è ammessa nella misura di un veicolo per ogni professionista socio o associato.

Possibili alternative alla scarsa deducibilità dei costi auto

La limitata deducibilità dei costi relativi alle autovetture aziendali, pari al 20% induce a preferire l'instestazione delle autovetture direttamente agli amministratori della società.

In questo modo, il rimborso che l'impresa eroga al proprietario dell'auto per i chilometri percorsi durante le trasferte aziendali, è deducibile ai fini Ires o Irpef in capo all'impresa (nel limite delle tariffe Aci), mentre il non costituirà reddito tassato in capo al percettore quale soggetto privato.

Per le singole trasferte fuori del Comune, sede di lavoro, possono spettare all'amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella **forfettaria** e quella **chilometrica**.

La forfettaria può essere erogata indipendentemente dall'utilizzo di mezzi di trasporto e prevede un rimborso giornaliero di 46,48 euro (77,47 euro se all'estero).

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Questo importo non comprende le "spese di viaggio e di trasporto" come le indennità chilometriche o le spese per aereo, treno, taxi, metro ecc., queste ultime possono quindi essere rimborsate analiticamente (articolo 51, c. 5, TUIR).

Fino al limite di 46,48 euro non sono tassate in capo all'amministratore.

In capo alla persona fisica il rimborso forfettario è tassato, per la parte che supera questi limiti (46,48 o 77,47) mentre sono sempre deducibili in capo all'impresa, anche per importi superiori.

Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione in capo all'impresa, pari al "costo di percorrenza" relativo ad "autoveicoli di potenza non superiore a **17 cavalli fiscali, ovvero 20** se con motore diesel" (articolo 95, comma 3, TUIR).

Ai fini della deduzione del costo in capo all'impresa, si devono considerare sia i costi fissi che quelli variabili inseriti nelle tariffe ACI, così ad esempio potremmo avere una percorrenza annua di 15mila km con un'autovettura diesel di 20 cavalli fiscali, i cui costi fissi annui per km sono di 0,291636 euro e quelli proporzionali alla percorrenza annua di 0,27103 euro per km, il costo AcI complessivo di esercizio di 0,56266 euro per km. sarà l'importo massimo che può essere utilizzato per determinare l'indennità chilometrica da corrispondere all'amministratore, mentre eventuali importi eccedenti non potranno essere dedotti.

In capo al percettore, l'indennità chilometrica non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa AcI superiore (articolo 51, c. 5, TUIR) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, TUIR).

Uso promiscuo ai dipendenti

Le regole sui fringe benefit si applicano ai contratti di assegnazione «in uso promiscuo» (cioè sia per il lavoro sia per il tempo libero), con i quali un dipendente, un amministratore o un collaboratore di un'azienda vengono designati come utilizzatori del veicolo.

Il trattamento fiscale di queste fattispecie è contenuto [nell'articolo 51, comma 4](#), lettera a del Tuir.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per più della metà del periodo d'imposta sono soggetti a limiti

La quota deducibile è pari al **70%** (90% fino al 2012) di tutti i costi sostenuti mentre ammortamenti, leasing e noleggio non di valore del veicolo. (*)

(*) Relativamente al noleggio, di contrario avviso, la Risoluzione [231/E](#) del 22.08.2007.

Se l'autovettura è acquistata nel corso dell'anno e viene data in uso promiscuo ai dipendenti, la maggior parte del periodo si calcola dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta.

La deduzione del 70% è su tutti i costi effettivi di bilancio (ammortamento, canoni di leasing o noleggio, manutenzione, bollo auto, assicurazione, custodia, carburante) del veicolo, cioè non solo a quelli che eccedono il fringe benefit tassato al lavoratore.

Per gli amministratori i costi da bilancio delle vetture loro assegnate (anche per pochi giorni) si deducono al 100%, ma unicamente nel limite del fringe benefit tassato (che è al netto dell'eventuale rimborso pagato dall'amministratore, comprensivo di Iva); l'eccedenza è deducibile al 20% se l'uso è promiscuo o è in deducibile se l'uso è solo personale.

È opportuno documentare l'uso promiscuo al dipendente, prevedendolo nel contratto di lavoro.

Naturalmente la possibilità di utilizzo del veicolo aziendale costituisce un fringe benefit (compenso in natura) per il dipendente, detto compenso in natura è ora determinato convenzionalmente in misura pari al **30%** del costo annuo del veicolo per una percorrenza media di 15.000 Km. (detto importo è stabilito annualmente dal ministero sulla base delle tariffe ACI i riferimenti si possono trovare qui:

Ricordiamo che l'articolo 51 4° c. lett. a) del TUIR. stabilisce che l'imponibile da assoggettare a contributi e ritenute fiscali per l'uso "promiscuo" dell'auto da parte di dipendenti per la maggior parte dell'anno si quantifica nella misura del 30% di un valore stabilito dall'AcI annualmente, che corrisponde ad una percorrenza di 15.000 chilometri.

L'auto assegnata in benefit si considera cioè destinata all'uso privato per 4.500 chilometri all'anno (15.000 x 30%), indipendentemente dalla percorrenza effettiva.

La misura del compenso in natura è ridotta, nel caso l'azienda abbia stipulato un accordo con il dipendente prevedendo un addebito per l'utilizzo dell'auto, a fronte del quale sarà emessa fattura imponibile I.V.A.

Esempio:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Beneficio convenzionale	Eu. 2.250,00	(ipotizzando il 30% di 15.000 Km x 0,50)
Costo addebitato al dipendente	Eu. 1.800,00	(importo IVA compresa)
Fringe benefit da tassare in busta paga	Eu. 450,00	

Nel caso di auto concesse in benefit a dipendenti, verificare quindi se il datore di lavoro addebita o meno un corrispettivo per l'utilizzo.

Tabella deducibilità costi auto concessa a dipendenti e amministratori

	Dipendente	Amministratore
Misura del compenso in natura o fringe benefit in capo al dip.te o amministratore	30% del costo chilometrico a tariffe ACI su percorrenza convenzionale di 15.000 km. Al netto di quanto addebitato a dip.te o amm.re comprensivo di IVA	
Deducibilità costo automezzi in capo all'azienda	70% dei costi Se concessa per la maggior parte del periodo d'imposta	100% dei costi ma entro il limite del compenso in natura in capo all'amministratore.

Novità dalla Legge di bilancio 2020 n. 160/2019 C. 632-633 Auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime di tassazione dei veicoli aziendali **concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, previsti nell'art. 51 c. 4 del TU., legandoli ai valori di emissione di anidride carbonica. Con l'aumentare delle emissioni, aumenta il reddito figurativo.

La misura del compenso in natura, per i **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020** subisce le modifiche di seguito evidenziate.

La misura base pari al 30% del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'Acì per una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, **dal 1° luglio 2020**, varia nelle seguenti misure:

- 25% per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro;
- 30% per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km fino a 160;
- 40% per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km fino a 190, (dal 2021, il 50%);
- 50% per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km (dal 2021, il 60%).

Con la risoluzione 46/2020 è stato chiarito che per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio 2020 il valore del Fringe benefit è costituito dal valore normale in base all'articolo 9 del Tuir al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

A Telefisco 2021 è stato chiesto se, a questi fini, possa essere accettato il criterio che scorpora dal valore del leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro quello delle tariffe Acì utilizzate per quantificare l'indennità chilometrica esente riconosciuta al dipendente in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune sede di lavoro.

L'Agenzia premettendo che l'articolo 9, c. 3, del Tuir stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Ha affermato che tenuto conto che l'auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell'interesse del datore di lavoro si ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Acì moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del Comune della sede di lavoro che all'esterno.

Ricordiamo che sono disponibili a questo link le [nuove tariffe ACI](#) che fissano i costi chilometrici di esercizio, per il 2022, di autovetture e motocicli.

Vecchie regole per gli accordi fino al 30.6.2020

Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato TUIR., nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Detrazione IVA e assegnazione ai dipendenti

In base all'articolo 3, terzo comma, del DPR. 633/72 l'assegnazione in godimento delle auto a dipendenti e amministratori deve essere assoggettata a IVA secondo il valore normale. Questa disposizione non si applica (l'assegnazione non si assoggetta a Iva) nel caso in cui la società detragga l'IVA al 40 per cento.

Se l'impresa addebita al **dipendente**, un corrispettivo, al valore normale del servizio (art. 13, c. 3, lettera d), DPR. 633/72) potrà detrarre integralmente l'IVA sull'acquisto del mezzo, sui carburanti e sulle altre spese di gestione sostenute. Ciò, però, vale solo per le assegnazioni ai dipendenti e non per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, n. 904-472/2014).

Il valore normale corrisponde al benefit ACI. I valori del benefit ACI sono comprensivi dell'IVA.

43) LEASING AUTOMEZZI

Durata minima del contratto di leasing automezzi

Per i contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012, la deducibilità fiscale non è più vincolata alla durata minima del contratto.

Dal 2014. Come confermato a Telefisco 2014, relativamente alla deducibilità dei leasing delle auto aziendali, si deve distinguere quelle assegnate ai dipendenti dalle altre autovetture.

L'Agenzia ha chiarito che per le auto date in uso **promiscuo ai dipendenti** per la maggior del periodo d'imposta si può applicare la regola sui leasing, prevista dalla legge di stabilità 2014, per cui risulta possibile dedurre il costo del leasing, in un periodo minimo pari alla **metà del periodo di ammortamento** e quindi in 2 anni.

Dal 2014 si possono creare queste situazioni:

- per l'auto aziendale **non assegnata** ai dipendenti, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per una durata **non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni)**;
- per le auto aziendali **assegnate ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria (contratti stipulati dal 1° gennaio 2014) è ammessa per una durata non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e quindi in **due anni**.

Con questa interpretazione però, solo al termine di ogni singolo periodo d'imposta sarà possibile capire se il costo sostenuto, sarà deducibile in due o in quattro anni.

Potremo avere quindi le seguenti situazioni:

- l'auto è stata assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta per cui il costo leasing imputato a conto economico risulta deducibile per il 70% dell'importo in due anni;
- l'auto non è stata assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, il costo del leasing dovrà essere parametrato ai 4 anni e con riferimento alla quota di competenza dell'anno, si dovrà ricondurre la deducibilità alla misura del 20% entro i massimali previsti.

Nei casi ammessi i canoni leasing sono quindi deducibili nel limite corrispondente ai valori previsti, es. 18.075,99 per le autovetture.

Così ad esempio, nel caso di stipula di un contratto di Leasing da parte un'impresa o di un professionista in data 1° luglio, della durata di 48 mesi (1460 gg.) in cui, il costo del mezzo sostenuto dalla società di leasing, (aumentato dell'I.V.A. teorica non detraibile), sia di 30.987,41 euro contro i 18.075,99 euro ammessi fiscalmente e che l'ammontare complessivo dei canoni (interessi compresi) sia pari a 36.151,98 euro, avremo che:

La percentuale di deducibilità dei canoni leasing sarà del 11,666%, pari cioè a:

$$(18.075,99 / 30.987,41 \times 100) \times 20\% = 11,666$$

Il primo anno la deduzione dovrà però essere rapportata al periodo di durata del contratto, pertanto il costo deducibile sarà pari a 531,52 Euro così determinato:

$$36.151,98 \times 11,666\% = 4.217,49 \quad \text{costo tot. leasing} \times \% \text{ netta di deducibilità}$$

4.217,49: 1.460 x 184 = 531,52 tot. costo deducibile: durata contratto x gg. contratto nell'esercizio Nelle trasferte di lavoro, il dipendente può essere autorizzato a utilizzare la propria autovettura o prenderla a noleggio. In questi casi i rimborsi erogati al dipendente per l'utilizzo del veicolo sono deducibili in base alla percorrenza delle trasferte effettuate, tenuto conto del costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci (oppure nelle tariffe di noleggio) per gli automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, se a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se diesel.

Il lavoratore non è tassato sui rimborsi relativi alle trasferte fuori dal comune in cui si trova la sede di lavoro, se le indennità sono calcolate in relazione al modello di veicolo utilizzato e vengono documentate.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Noleggio e locazione automezzi

In generale, la deduzione annuale dei costi di locazione e di noleggio delle autovetture non utilizzate «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa non può superare i valori della [tabella deducibilità costo veicoli](#) precedente.

I limiti di valore relativi ai contratti di locazione o noleggio vanno ragguagliati ad anno.

Pertanto il costo annuo e giornaliero deducibile della locazione o noleggio di un'autovettura posseduta da una normale impresa o un professionista, oppure da un agente di commercio, sarà pari a:

Impresa $3.615,20 \times 20\% = 723,04$ quota annua : 365gg.= 1,981 euro importo giornaliero
Agente $5.164,57 \times 80\% = 4.131,66$ quota annua : 365gg.= 11,32 euro importo giornaliero

Noleggio "FULL SERVICE": La circolare n. 48/1998 dispone che nei contratti di noleggio "Full Service" dove il canone di noleggio complessivo è comprensivo anche dei corrispettivi per prestazioni accessorie (manutenzione ordinaria, assicurazione e tassa di circolazione), nel calcolo del costo massimo deducibile il canone di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.

Alle spese accessorie si applica solo la limitazione 20 o 80% ma non il limite di valore.

Nel contratto, però, deve essere specificatamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce.

Pertanto, a patto che le due componenti di costo siano analiticamente distinte in fattura, si dovrà tener conto della doppia limitazione fiscale solo sul noleggio puro, mentre per i servizi accessori sarà sufficiente applicare la riduzione percentuale (20%).

ESEMPIO: costo noleggio "full service" € 10.329,14; durata del contratto 1 anno solare; quota del "full service" riferibile al solo noleggio € 5.500,00; differenza per prestazioni accessorie € 4.829,14. Il costo complessivamente deducibile è determinato secondo il seguente calcolo:

$(€ 3.615,20 \times 20\%) + (€ 4.829,14 \times 20\%) = 723,04 + 965,83$ Importo complessivo deducibile: € **1.688,87**

Per evitare manovre elusive sulla ripartizione delle due quote di addebiti, è stato chiarito che nel determinare la componente di costo da attribuire al noleggio puro si deve far riferimento ai "listini sulle tariffe medie" praticate per i noleggi senza servizi accessori.

L'Iva su tutti i costi sostenuti per il noleggio di autovetture aziendali non esclusivamente strumentali è detraibile al 40%, sia per il costo del noleggio puro, sia per i servizi accessori dei contratti «full service» L'IVA è detraibile al 100% solo per gli agenti e per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per le quali l'azienda addebita un corrispettivo ai dipendenti.

Quando l'azienda addebita ai dipendenti un corrispettivo per l'uso personale (soggetto a Iva, circolare 326/1997, par. 2.3.2.1 e Ris. 25/2000) pari al fringe benefit tassato. L'iva pagata per il loro acquisto e utilizzo è integralmente detraibile (risoluzione 6/DPF/2008).

Per gli amministratori, la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, n. 904472/2014).

DITTE INDIVIDUALI: Non ci sono limiti al numero di veicoli, così come per le società di persone o di capitali.

AGENTI DI COMMERCIO: Secondo il Ministero l'elevazione a 25.822,84 euro del limite di valore opera solo per le autovetture, ancorché la legge parli di "autoveicoli", definiti dal Codice della strada come "veicoli a motore con almeno quattro ruote".

RIVENDITA DEI VEICOLI: Nel caso di successiva rivendita dei veicoli a deducibilità limitata, la relativa plusvalenza o minusvalenza concorrerà al reddito d'impresa nella stessa proporzione fra il costo del mezzo e il valore su cui è riconosciuto l'ammortamento fiscale. Così ad esempio potremo avere:

ACQUISTO AUTOVETTURA PER 30.987,41 EURO RIVENDUTA NEL 3° ESERCIZIO					
Esercizio	Costo	Amm.to Civile		Amm.to Fiscale	
		%	VALORE	%	VALORE

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

La detrazione IVA limitata al 40% riguarda quindi tutte le spese relative ai veicoli interessati, vale a dire quelle concernenti: l'acquisto anche intracomunitario del veicolo; - l'importazione; - il leasing o noleggio; - la modificazione, riparazione e manutenzione.

La stessa limitazione alla detrazione si applica alle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

Sulla base delle norme in vigore, il contribuente potrà detrarre l'Iva assolta, nella misura del 40 per cento, senza alcuna possibilità di dimostrare un maggiore utilizzo del bene o del servizio.

Operazioni con IVA integralmente detraibile

È integralmente detraibile l'imposta sugli acquisti effettuati da soggetti, che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attività economiche rispetto alle quali l'impiego stesso è assolutamente indispensabile.

Si tratta quindi di veicoli che mantengono una destinazione d'uso prettamente aziendale, a questo fine sono individuate cinque categorie di utilizzo che di seguito riepiloghiamo:

- veicolo utilizzato come **taxi**;
- veicolo utilizzato ai fini di formazione da una **scuola guida**;
- veicolo utilizzato per **noleggio o leasing**;
- veicolo utilizzato da rappresentanti di commercio.
- veicolo che rientra fra i **beni strumentali** del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività; Se l'individuazione delle prime quattro categorie non pone particolari problemi, lascia piuttosto perplessi l'interpretazione fornita dall'Agenzia circa i veicoli che rientrano fra i beni strumentali di cui alla quinta categoria, per i quali spetta l'integrale detrazione dell'imposta.

Il fisco (circ. 55/2007) fonda la sua interpretazione dall'analisi dei testi in versione inglese e francese della decisione della Corte Europea, anche se la stessa decisione prevede che il solo testo ufficiale sia quello in italiano.

Sulla base di questa discutibile analisi l'agenzia afferma che nella quinta categoria rientrano solamente i **beni merce**, cioè i beni che formano l'oggetto proprio dell'attività svolta.

La circolare prosegue precisando che comunque sono oggettivamente strumentali e quindi con IVA integralmente detraibile, i trattori agricoli o forestali, nonché i veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata superi i 3.500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, sia superiore ad otto.

Altri casi di indetraibilità, Falsi autocarri, veicoli elettrici e indetraibilità dei pedaggi autostradali

La circolare 55 precisa che se da una prima analisi dell'art. 5 della decisione europea, la detrazione limitata **sembra applicabile** anche agli:

- autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di cilindrata **superiore** a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500cc.;
- motocicli per uso privato con motore di cilindrata **superiore** a 350 cc).

Tuttavia, **per questi veicoli l'IVA non è detraibile** in quanto le limitazioni alla detrazione in questo caso erano già presenti nel nostro ordinamento tributario prima dell'entrata in vigore della sesta Direttiva IVA e, pertanto, risultano legittime ai sensi dell'art. 17, n. 6, della Direttiva n. 77/388/CEE (attuale art. 176 della Direttiva 112/06/CE).

Tale norma consente infatti agli Stati Membri di mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva (c.d. clausola di standstill).

Rimangono, pertanto, impregiudicate tutte le altre ipotesi di indetraibilità previste dalla legislazione nazionale che non hanno formato oggetto della citata sentenza ed in particolare le fattispecie di limitazione al diritto alla detrazione vigenti prima dell'entrata in vigore della VI Direttiva.

Quanto detto valeva per il 2007 in quanto dal 2008 la finanziaria 2008 ha previsto che:

- ✦ l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa

massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

- ✦ l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore

Veicoli elettrici

Per quanto concerne i veicoli a motore definiti "non a combustione interna" e relative spese di impiego, per i quali l'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000 consentiva la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti nella misura del 50 per cento si deve ritenere che tale percentuale di detraibilità **non possa continuare ad applicarsi** in assenza di un'espressa previsione normativa. Ciò in ragione del fatto che la richiamata disposizione risulta non più vigente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-228/2005.

Pedaggi Autostradali

Dal 28.6.2007 l'art. 1 c. 264 lett. c) della legge finanziaria 2008 ha previsto che l'IVA relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella **stessa misura** in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.



45) RIVENDITA DEI VEICOLI E IVA

La rivendita di beni che sono stati destinati in parte ad uso privato e in parte ad uso professionale e per i quali l'IVA sull'acquisto è stata detratta solo sulla parte riferibile all'uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell'imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente operi quale privato consumatore.

A completamento dell'argomento riportiamo la tabella con la quale si riepiloghiamo i calcoli da effettuare per calcolare esattamente l'IVA in fase di vendita su un mezzo acquistato con IVA parzialmente deducibile.

Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:10,21)	C) IVA 21%	D) Escluso (1) (A:1,134444)
2001 - 2005	10%	20.000	1.958,86	411,36	17.629,77
Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:6,876656)	C) IVA 21%	D) Escluso (1) (A:1,2135296)
Dal 2006	15%	20.000	2.908,39	610,76	16.480,85
Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:2,71)	C) IVA 21%	D) Escluso (1) (A:1,806666)
Dal 27.6.2007	40%	20.000	7.380,07	1.549,81	11.070,11
Data Acquisto	IVA detratta	A) Prezzo di vendita	B) Imponibile IVA (A:2,72)	C) IVA 22%	D) Escluso (1) (A:1,813333)
Dal 01.10.2013	40%	20.000	7.352,94	1.617,65	11.029,41

(1) Operazione esclusa ai sensi dell'art. 13, c. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nonché ai sensi dell'art. 30, c. 5 L. 388/2000.



46) FALSI AUTOCARRI

Come previsto dal DL. n. 223/06 con provvedimento del Direttore Dell'agenzia delle Entrate del 6.12.06, sono stati individuati i veicoli che a prescindere dalla loro immatricolazione (autocarro) dovranno essere fiscalmente trattati (IVA e II.DD.) come le autovetture, quindi assoggettate al regime limitato di deducibilità dal reddito e di detraibilità IVA e non a quello di piena deducibilità e detraibilità previsto per gli autocarri.

le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati autovetture sono le seguenti, si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come **N1** abbiano

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

codice di carrozzeria **F0** (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (**Pt**), espressa in **KW**, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (**Mc**) e la tara (**T**), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:

Pt (KW)	> 180
Mc – T(t)	

47) **AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI**

I beni immateriali sono costituiti da diritti di utilizzazione, marchi, brevetti, informazioni ecc., il tema è trattato dall'[art. 103 del TUIR](#) e anche dal [principio contabile OIC24](#).

Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno, di Brevetti, di Processi, Formule, Informazioni ed Esperienze

Dal 2006 (periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. 223/06) la deducibilità è ripartita al 50% in due esercizi. Anche per gli ammortamenti relativi ai costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti.

Per i brevetti industriali, la nuova quota di ammortamento si applica ai brevetti registrati dai cinque anni precedenti il 4 luglio 2006.

Prima del 2006 il costo andava ripartito in misura non superiore a 1/3 (3 esercizi).

Ricordiamo che la legge di bilancio 2022 commi da 622 a 624 modifica il regime fiscale della dell'ammortamento di sulla parte rivalutata nel 2020, di marchi e avviamento.

La norma modifica arbitrariamente e in spregio al principio della buona fede ex art. 10 della legge 212/2000, il regime fiscale della rivalutazione dei marchi e dell'avviamento, aumentando da 18 a 50 anni il periodo di durata del relativo ammortamento fiscale.

Marchi (1/18)

Dal 2006 (periodo d'imposta di entrata in vigore del DL. 223/06) il costo è deducibile annualmente, in misura non superiore a in **1/18**, quindi per i **marchi d'impresa** l'aliquota è del **5,555%** anche per gli ammortamenti relativi ai costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti. Rif.to [art. 103](#) del TUIR.

Dall'esercizio in corso al 1.1.98 il costo dei marchi anche se acquistati in precedenza era deducibile annualmente, in misura non superiore a 1/10 del costo mentre in precedenza il costo era ripartibile in 3 esercizi.

Il principio contabile **OIC 24** prevede che il piano di ammortamento sia legato alla vita utile con una durata massima di vent'anni, le regole fiscali fissano un massimo di diciotto anni, in caso di sfasamento sarà necessario di gestire un eventuale doppio binario contabile-fiscale e la relativa fiscalità differita.

Avviamento

Fino al 1997 il costo era ripartibile in 5 esercizi, mentre dall'esercizio in corso al 1.1.98 fino all'esercizio chiuso al 2.12.2005 anche se acquisito in precedenza era fiscalmente deducibile in 10 esercizi.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 dicembre 2005 **l'ammortamento dell'AVVIAMENTO** iscritto in bilancio è deducibile in quote non superiori al **5,555%** (18 anni) anziché al 10% come prima previsto (legge finanziaria 2006 comma 521).

La nuova disposizione si applica anche con riferimento alle residue quote di ammortamento dell'avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti. ([Art. 103](#), comma 3, del TUIR).

Se dal punto di vista fiscale l'avviamento può essere ammortizzato in un periodo **minimo di 18 anni**, la norma civilistica art. [2426 cc.](#) e l'OIC 24 stabiliscono dal 2016 che:

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato **secondo la sua vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a **dieci anni**. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento; Le eventuali differenze fra ammortamento fiscale e civilistico dell'avviamento obbligano alla rilevazione della fiscalità differita.

Brevetti e opere dell'ingegno

L'ammortamento civilistico dei brevetti e dell'altre opere dell'ingegno si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione quindi nel minore periodo tra quello di scadenza del brevetto o diritto e il tempo di utilizzo previsto.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Fiscalmente l'articolo 103, c. 1, del TUIR prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.

La deduzione fiscale è comunque legata alla quota imputata a conto economico senza che vi sia la possibilità di effettuare alcuna variazione in diminuzione per recuperare la differenza, non dovrebbe quindi esserci alcun tipo di disallineamento,

Software

Il **software di base** (sistema operativo) va capitalizzato insieme al computer cui si riferisce, si tratta infatti del programma di base necessario per far funzionare la macchina. L'ammortamento fiscale segue i coefficienti di cui al Dm 31 dicembre 1988.

Gli altri programmi acquistati a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato vanno ammortizzati secondo la prevista utilità futura o se l'utilità è difficilmente determinabile, il costo andrà ripartito al 50% quindi in **2 esercizi**. Riepilogando:

- Acquisto del software applicativo **in proprietà oppure in licenza d'uso a tempo indeterminato** da capitalizzare alla voce "B.I.3 Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno". (ammortamento in due esercizi dal 2006);
- Acquisto del software applicativo **in licenza d'uso a tempo determinato** da imputare a conto economico nel periodo di sostenimento del costo (voce "B.8" Costi per godimento di beni di terzi"), **qualora si tratti di corrispettivi periodici**. In caso di corrispettivo **sostenuto "una tantum"** questo è da capitalizzare alla voce "BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" con ammortamento per quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, con la soglia massima costituita dal periodo di durata della concessione; fiscalmente l'ammortamento è disciplinato dall'Art. 103 c. 2 del TUIR, essendo così consentito operare l'ammortamento lungo la durata della concessione in licenza.

L'ammortamento civilistico si stanZIA in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Diritti di concessione e altri diritti iscritti all'attivo

Sono deducibili in misura pari alla utilizzazione prevista contrattualmente o prevista dalla legge.

Le concessioni e le licenze sono ammortizzabili contabilmente in base al minore tra il periodo di durata e quello di presunto utilizzo. Fiscalmente l'articolo 101, comma 2, del TUIR prevede la deduzione nei limiti della durata contrattuale o legale.

Spese di impianto e ampliamento

Sono normalmente dedotte in 5 esercizi.

In merito agli oneri pluriennali l'OIC 24 prevede per i **costi di impianto e di ampliamento** un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni e per quelli di **sviluppo** un periodo di ammortamento legato alla loro vita utile, ma comunque, se non è possibile fare stime attendibili, non oltre i cinque anni.

Fiscalmente l'articolo 108, c. 1, del TUIR prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio non dovrebbero quindi generarsi disallineamenti fiscali.

Tabella riepilogativa

Descrizione	Quota percentuale	Durata esercizi
Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno, di Brevetti, di Processi, Formule, Informazioni ed Esperienze	50%	2
Marchi	5,555%	18
Avviamento	5,555%	18

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Brevetti Opere dell'ingegno	Secondo la prevista vita utile residua	--
Programmi software in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato	secondo la prevista utilità futura o se l'utilità è difficilmente determinabile al 50%	2

48) REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET

Le diverse tipologie delle spese di realizzazione del sito web possono essere spese nell'esercizio, o ripartite in più esercizi, con la tabella che segue cercheremo di fornire un riepilogo:

Tipo Spesa	Inquadramento	Deduzione
Software applicativo	Diritti di utilizzazione (B.I.3)	Periodo di utilità o 2 esercizi
Sito web solo una vetrina virtuale	Spese di pubblicità	Integrale nell'esercizio o in 5
Sito web per commercio elettronico	Costi ampliamento 2426cc.	Periodo di utilità, max 5 esercizi
Manutenzione ordinaria del sistema	Costi d'esercizio	Integrale nell'esercizio
Registrazione e mantenimento dominio	Costi d'esercizio	Integrale nell'esercizio

49) CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Per quanto riguarda il trattamento contabile delle spese sostenute per ottenere la certificazione della qualità dobbiamo distinguere la spesa iniziale sostenuta per dare attuazione all'intero sistema della qualità dai costi successivi relativi alle verifiche periodiche che ne consentono il mantenimento. Il trattamento è il seguente:

Descrizione	Inquadramento	Trattamento
Spese sostenute per ottenere la certificazione della qualità	Processi formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale scientifico.	Deduzione in due esercizi art. 103 c. 1 TUIR. Rilevazione in B.I.7 dello stato patrimoniale "Altre imm. Immat."
Costi successivi relativi alle verifiche periodiche	Costi d'esercizio	Deduzione nell'esercizio di competenza

50) AMMORTAMENTO FINANZIARIO

Per quanto riguarda l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili rinviamo il nostro lettore all'art. 104 del TUIR. ricordando che come previsto dal D.lgs. 175/2014 in vigore dal 13.12.2014, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, l'ammortamento finanziario non è più determinato con apposito decreto

51) PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Le plusvalenze e le minusvalenze si iscrivono rispettivamente nelle voci A.5 e B.14.

Se nel corso dell'esercizio sono stati venduti beni ammortizzabili si devono rilevare le eventuali minusvalenze o plusvalenze patrimoniali, non ancora contabilizzate, ponendo in relazione il prezzo di vendita con l'ultimo valore fiscale riconosciuto (costo al netto del f.do ammortamento).

Plusvalenza/Minusvalenza = Prezzo di vendita - (Costo storico - Ammortamento)

Ricordiamo che dal 2016 il bilancio UE non prevede più la parte dei proventi straordinari. le plusvalenze vanno tutte imputate alla voce A5 Altri Ricavi

In relazione alle plusvalenze conseguite e al loro trattamento fiscale tenerne conto ai fini del calcolo delle imposte.

Il trattamento fiscale delle plusvalenze è il seguente:

In base all'art. [86 del TUIR](#), è ammessa la **rateazione delle plusvalenze**, le stesse quindi possono concorrere al reddito, nell'esercizio in cui sono realizzate o in quote costanti nell'esercizio di realizzazione e nei 4 successivi.

Per poter ripartire la plusvalenza, la stessa si deve riferire a beni posseduti **da almeno tre anni**.

Le istruzioni per i beni diversi dalle attività finanziarie, precisano che il computo dei tre anni è effettuato in base all'articolo 2963 del Codice Civile: si confronta, quindi, la data dell'acquisto con quella di vendita e non quella di chiusura dei relativi esercizi.

Per le attività finanziarie occorre invece che siano iscritte nel bilancio, come immobilizzazioni per almeno tre esercizi (si considerano cedute per prime le ultime acquisite).

Possesso triennale per i beni riscattati dal leasing

Con la risoluzione n. 379/e del 27.12.2007 l'agenzia delle entrate modificando i precedenti pareri ha affermato che ritiene rilevante – ai fini della verifica del possesso triennale – **non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria**.

Imputazione civilistica delle plusvalenze

Ricordiamo che in bilancio, la plusvalenza deve essere imputata per competenza, integralmente nell'esercizio di realizzazione, di conseguenza la ripartizione in più esercizi dovrà essere attuata extracontabilmente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con opportune variazioni in aumento e in diminuzione.

N.B.: la ripartizione fiscale delle plusvalenze incide sul bilancio civilistico. Si dovranno infatti contabilizzare le imposte differite.

Minusvalenze e beni dei soci

Le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, non hanno più rilevanza fiscale, sono quindi indeducibili (DL. 223/06 art. 36 cc. 18 e 19).

52) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Per determinare l'esatto trattamento fiscale delle manutenzioni dobbiamo distinguere fra manutenzioni **Ordinarie** e manutenzioni **Straordinarie**.

Dobbiamo inoltre verificare se dette manutenzioni vengono eseguite su beni propri o su beni di terzi, quindi detenuti a titolo diverso dalla proprietà, es.: leasing; locazione; comodato.

Rilevazione civilistica

OIC16 punto 49 prevede che i costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.

Civilisticamente la disciplina delle spese di manutenzione ordinaria sostenute su beni propri o di terzi è identica, vanno rilevate per competenza tra i costi della produzione nella voce B)7 Costi per servizi.

Le **Manutenzioni Straordinarie su beni di terzi**, civilisticamente ([Oic n. 24](#) punti A22 e A23) vanno imputate fra le immobilizzazioni immateriali nella voce B) I 7) – Altre, in quanto normalmente non sono separabili dai cespiti sui quali sono state eseguite, (altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza) le stesse andranno ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilità futura e quello di utilizzo residuo del bene (es. durata della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore).

Le **Manutenzioni Straordinarie su beni propri**, civilisticamente vanno ad aumentare il valore del cespite cui afferiscono, purché ne aumentino il valore o la vita utile.

Fiscalmente avremo invece:

Manutenzione ordinaria su beni propri: sono deducibili nel limite del **5%** del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi ex art. 102, co. 6, del TUIR.

Manutenzioni ordinarie su beni di terzi: non si applica alcun limite, sono deducibili nell'esercizio secondo le regole fiscali generali:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- interamente deducibili, nella normalità dei casi;
- deducibili con i limiti fiscali previsti, per determinate categorie (autovetture, telefonia fissa e mobile).

Manutenzioni Straordinarie su beni di terzi: Il costo per le manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni di terzi va ripartito sulla base della durata stabilita nel contratto ed in mancanza di quest'ultima, si ripartisce in 5 anni.

Il principio contabile OIC24/2016 par. 76 prevede che gli amministratori tengano conto anche del periodo di rinnovo.

Circa la deducibilità fiscale il contratto deve prevedere che anche il conduttore possa effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di manutenzioni straordinarie su beni in locazione o leasing, anche ai fini fiscali l'ammortamento risulterà in ogni caso deducibile nell'arco temporale del futuro utilizzo, **in caso di mancato rinnovo ad esempio del contratto di affitto**, le quote residue saranno **interamente deducibili** nell'esercizio in cui si verifica la cessazione del contratto.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie su beni in affitto segnaliamo che la Cassazione ha stabilito che **non è necessario prolungare il piano di ammortamento** fino alla fine del rinnovo automatico del contratto, il tutto è lasciato a valutazione degli amministratori sulla probabile durata del contratto di locazione (Cass. sent. N. 382 del 13.1.2016).

→ Controllare se l'importo delle manutenzioni e riparazioni eccede il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili,

Modifica introdotta dall'art. 3 c. 16-quater del DL. 16/2012 dal 2012 (periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012) non è più previsto che per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione" La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il valore su cui calcolare le manutenzioni non è quindi più aumentato del valore degli acquisti di cespiti e diminuito delle vendite degli stessi avvenuti in corso d'anno e proporzionati al periodo di possesso

Il limite del 5% è elevato al: - 15% per le industrie minerarie - 25% per le imprese di trasporto conto terzi; (solo per manutenzioni effettuate sui beni tipici dell'attività) per queste ultime inoltre la deduzione dell'eccedenza è prevista in 3 esercizi - 11% per le industrie siderurgiche e fonderie di 2° fusione.

→ Per una corretta compilazione del bilancio, si consiglia di rilevare integralmente nell'esercizio, il costo delle manutenzioni e riparazioni, ripartendo poi in dichiarazione dei redditi, la quota eccedente il limite ammesso fiscalmente.

Le **manutenzioni Straordinarie** comportano un aumento significativo della produttività del bene o della qualità dei beni prodotti o della durata del cespite, in questi casi i costi della manutenzione straordinaria si possono capitalizzare.

Manutenzioni su beni di terzi

Alle manutenzioni e riparazioni **ordinarie** relative a beni non di proprietà, il limite di deducibilità del 5% non si applica. Il costo delle stesse è integralmente deducibile nell'esercizio.

Il costo per le manutenzioni e riparazioni **straordinarie** su beni di terzi va ripartito sulla base della durata stabilita nel contratto ed in mancanza di quest'ultima, si ripartisce in 5 anni.

Prospetto calcolo manutenzioni

Valore beni ammortizzabili al 01/01 (costo storico+rivalutazioni)	
Dedotto valore cespiti con contratto di manutenzione	-
Dedotto valore dei terreni (anche compresi nei fabbricati) in quanto non ammortizzabili	
TOTALE PLAFOND MANUTENZIONI	A) =
5% del plafond = manutenzioni deducibili (A x 5%) =	B) =

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Manutenzioni e riparazioni da c/economico	
Dedotte manutenzioni ordinarie e straordinarie su beni di terzi	-
Dedotte manutenzioni con contratto di assistenza	-
Totale costo manutenzioni da raffrontare	C)
(C - B) = costo da ripartire fiscalmente NEI 5 esercizi SUCCESSIVI (se il risultato è positivo)	

53) REDDITI DEGLI IMMOBILI E SPESE DI MANUTENZIONE

Gli immobili strumentali e quelli merce concorrono alla formazione del reddito d'impresa sulla base di costi e ricavi, gli immobili "patrimonio" concorrono invece a formare il reddito secondo le regole dell'articolo 90. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 4.10.2005 l'articolo 90 del TUIR relativo al reddito degli immobili non strumentali e che non costituiscono rimanenze finali, posseduti dall'impresa prevede:

la possibilità di dedurre le spese effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria (art. 3 c. 1 lett. a) DPR. n. 380/2001), entro il limite pari al 15% del canone di locazione.

Esemplificando, un affitto annuo di 10.000 euro sarà tassato sul totale se non ci sono spese di manutenzione ordinaria, oppure sarà tassato su 10.000 meno le spese di manutenzione ordinaria sostenute ma fino a un massimo di 1.500 delle stesse. Quindi se le spese sono 2.000 la tassazione sarà su 8.500 mentre se le spese sono 1.000 la tassazione sarà su 9.000.

Resta inoltre confermato l'obbligo a dichiarare il reddito catastale nel caso in cui quest'ultimo risulti superiore all'affitto percepito ridotto fino al 15% per spese di manutenzione.

Le regole sopraindicate si applicano anche agli enti non commerciali per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa.

54) LA VALUTAZIONE DI DEBITI CREDITI E TITOLI IN BASE AL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Fra le novità in tema di Bilancio, introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 è prevista la valutazione dei debiti e dei crediti col criterio del "costo ammortizzato", sul punto l'OIC Organismo Italiano di Contabilità ha emanato nel dicembre 2016 il Principio contabile OIC 19 intitolato "Debiti".

Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 2426 c. 1 n. 8 del codice civile con le quali si prevede che:

"8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

Il criterio del costo ammortizzato è previsto anche dal nuovo art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. il quale stabilisce che ...omissis...le **immobilizzazioni rappresentate da titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

Anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono pertanto essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato.

Concetto di costo ammortizzato

Sgombriamo subito il campo dal fatto che la parola ammortizzato può richiamare alla mente l'ammortamento dei beni, non è così. Il concetto di costo ammortizzato, è finanziario.

Finora i debiti dovevano essere iscritti in bilancio al loro valore nominale eventualmente svalutato ove ne ricorressero i presupposti mentre i costi sostenuti per ottenere il prestito (costi di transazione) erano capitalizzati fra le immobilizzazioni finanziarie.

Col metodo del costo ammortizzato i costi di transazione sono classificati nel conto economico fra gli interessi passivi perdendo così l'originaria classificazione per natura.

In pratica col criterio del costo ammortizzato i costi di transazione sono ripartiti quali oneri finanziari aggiuntivi lungo la durata del finanziamento.

Costi di transazione

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Sono costi di transazione quelli sostenuti per il notaio, le tasse, l'istruttoria della pratica, le intermediazioni, quindi tutti quei costi che sono strumentali all'ottenimento del prestito.

I costi di transazione **non includono** premi o sconti sul valore nominale del debito e gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento.

Il calcolo

Il calcolo si basa sulla determinazione del:

1. **TE** tasso di rendimento effettivo, è la procedura con la quale si sommano gli interessi passivi del debito ai relativi costi iniziali di transazione ripartendo il tutto per la durata del debito si calcola così il tasso effettivo;
2. Sulla base del tasso effettivo, le spese di transazione vengono trasformate in interessi che sommati a quelli contrattuali sono ripartiti per la durata del debito.

Questo conteggio deve essere fatto al momento della contrazione del debito: una volta individuato il tasso di interesse effettivo non deve essere ricalcolato successivamente.

Se in vigore del debito si dovessero verificare sconti o abbuoni di natura finanziaria, non considerati nel calcolo del costo ammortizzato, queste variazioni andranno rilevate, alla data del pagamento, come proventi di natura finanziaria.

Inutile dire che difficilmente questi calcoli possono essere fatti manualmente, è necessario per lo meno un foglio di calcolo appositamente predisposto.

Soggetti interessati

Tenute all'applicazione del criterio del costo ammortizzato sono le società di maggiori dimensioni che hanno l'obbligo di redigere il **bilancio in forma ordinaria**.

Sono le società con le caratteristiche evidenziate nella **prima riga della tabella che segue**:

Tipo impresa	Attivo	Ricavi netti	Nr. medio occupati	Bilancio con	Riferimento codice civile
Grande	Oltre 4.400.000	Oltre 8.800.000	Oltre 50	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Rendiconto Finanziario Relazione sulla Gestione	Da 2423 a 2427bis
Media	Oltre 175.000 fino a 4.400.000	Oltre 350.000 fino a 8.800.000	Da 6 a 50	Stato patrimoniale Conto economico Nota Integrativa	2435bis
Micro	Fino a 175.000	Fino a 350.000	Fino a 5	Stato patrimoniale Conto economico	2435ter

Quando per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti, già dal secondo esercizio di supero è necessario predisporre il bilancio con le caratteristiche richieste.

Esercizi e voci interessate

La norma interessa i **bilanci in forma ordinaria**, redatti dal 2016 e in particolare i nuovi finanziamenti ottenuti dal 2016.

55) ATTUALIZZAZIONE DI DEBITI E CREDITI

Le nuove disposizioni dell'art. [2426](#) c. 1 n. 8 del codice civile si prevede che nella valutazione di debiti e crediti si tenga anche conto, del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

La norma richiede quindi di scorporare la componente finanziaria implicita dal valore nominale dei crediti e dei debiti, laddove non siano previsti interessi o qualora il tasso contrattuale sia significativamente differente da quello di mercato; per i crediti e debiti commerciali, questo scorporo impatta sul ricavo e sul costo sottostante, che vengono conseguentemente iscritti a conto economico per un importo inferiore al valore risultante dalla relativa fattura.

Si deve dunque attualizzare il relativo importo se sussistono **tutte** queste condizioni:

- il debito/credito abbia una durata superiore ai 12 mesi;

- sul debito/credito non maturano interessi espliciti oppure gli interessi contrattuali sono inferiori a quelli di mercato;
- si è un'impresa di grandi dimensioni;
- Gli effetti dell'attualizzazione sono rilevanti (rilevanza valutata dagli amministratori).

In presenza di **tutte** queste condizioni si deve "attualizzare" il debito/credito considerando un tasso a quello previsto per operazioni simili a quella da cui deriva il relativo debito/credito.

Il principio dell'attualizzazione si basa sul concetto che 100 euro che dovrò pagare fra un anno oggi valgono di meno in base al tasso di interesse che decido di usare.

Possiamo individuare quattro tipi di tasso di interesse:

- Tasso NOMINALE—**TNom** che si rileva dal contratto;
- Tasso CONTRATTUALE ____**TCon** che oltre a i vari pagamenti considera anche le commissioni e qualsiasi altra spesa;
- Tasso EFFETTIVO—**TEff** calcolato coi criteri del costo ammortizzato; - Tasso di MERCATO-**TMer** riferito alle condizioni di mercato.

Se il tasso contrattuale è pari a zero o differisce sensibilmente dal tasso di mercato si verifica una delle condizioni per l'attualizzazione.

Tasso individuazione fissa iniziale

Il tasso di riferimento e quindi l'operazione di attualizzazione è determinata al momento della rilevazione iniziale del debito/credito con conseguenti semplificazioni operative per gli esercizi successivi fino alla estinzione della posta di bilancio.

Esercizi e voci interessate

La norma interessa i **bilanci in forma ordinaria**, redatti dal 2016 e in particolare i nuovi debiti/crediti sorti dal 2016.

56) PERDITE E SVALUTAZIONI CREDITI

Rilevazione civilistica

Civilisticamente (l'art. [2426](#) 1° c. n. 8 c.c.) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (valutazione analitica di ciascun credito) la norma lascia ampi margini di manovra alla discrezionalità degli amministratori, discrezionalità imbrigliata dalle regole fiscali di seguito riportate.

Quando la svalutazione civilistica è inferiore a quella fiscale la differenza può essere dedotta in via extracontabile con una variazione in diminuzione, il tutto obbliga alla rilevazione delle imposte differite.

Sempre con riferimento ai crediti, per le perdite derivanti da atti valutativi (stima della insolvenza del debitore) si ritiene che prevalgano le regole fiscali, senza possibilità di deroga, le condizioni dell'articolo 101 c. 5 e 5-bis, con rilevanza, in generale, della data di apertura della procedura concorsuale o degli accordi citati nella norma.

Per la deduzione della perdita su crediti l'apertura della procedura o l'omologa dell'accordo devono essere avvenuti, come in passato, entro la relativa data di chiusura.

In caso di cancellazione, l'articolo 101, già in passato affermava la rilevanza delle regole contabili.

Regole fiscali

Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR. prevede che:

5. Le perdite di beni di cui al comma 1 (cespiti), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili **se risultano da elementi certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato:

- a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[articolo 182-bis del RD. n. 267/42](#);
- un piano attestato ai sensi dell'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), del RD. n. 267/42](#);
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- di ammissione per le procedure estere equivalenti;
- di iscrizione nel registro delle imprese, per i predetti piani attestati.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'[articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Periodo di competenza

La deduzione della perdita è riconosciuta nel periodo di rilevazione in bilancio, anche se rilevata in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, con riferimento ai seguenti crediti (art. 101 c. 5-bis del TUIR):

- crediti di modesto importo scaduti di più di 6 mesi;
- crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (interne o estere equivalenti);
- crediti vantati verso i debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento.

Attenzione però, la deduzione della perdita su crediti, non è riconosciuta se l'imputazione in bilancio avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla rilevazione.

Le svalutazioni contabili dei predetti crediti, deducibili a decorrere dal periodo d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (art. 13 c. 3 del D.Lgs. 147/2015).

I chiarimenti dell'agenzia circolare

Con la circolare 26/2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti.

In primo luogo l'agenzia ha ricordato che

La **localizzazione del debitore**, è indifferente per cui le regole si applicano anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti (*cf.* circolare n. 39/E del 10 maggio 2002).

Alle perdite su crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localizzati in paesi *black list* trova applicazione l'articolo 110, comma 10, del TUIR.

Poiché la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (*cf.* Risoluzione n. 9/016 del 1° aprile 1981).

Oggettiva insolvenza del debitore

Una situazione di oggettiva insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria, consente di stornare i crediti imputandoli a perdita.

L'oggettiva situazione di insolvenza si può dimostrare:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- in presenza di un decreto accertante **la fuga, la latitanza o l'irreperibilità** del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'articolo 49 del codice civile;
- attraverso documenti **attestanti l'esito negativo di azioni esecutive** attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito. (cfr. risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009);
- attraverso lettere di legali incaricati della riscossione del credito o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore;
- l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito quando i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

Cessioni, transazioni e rinunce al credito

Ci sono eventi realizzativi che consentono di dedurre la perdita su crediti, in particolare quando:

- Si **cede il credito** con fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore (cessione pro-soluto);
- Una **transazione** con il debitore comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti, la transazione deve essere motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (da una transazione che deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva). Con riguardo all'ipotesi di transazione con il debitore, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità della perdita ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi).
- Si ha un **atto di rinuncia** al credito. Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001).

Così ad esempio nel caso di un credito ceduto mediante una operazione di factoring con cessione pro soluto, con trasferimento dei rischi inerenti. La differenza tra il corrispettivo e il valore nominale del credito, al netto dell'importo accantonato al fondo svalutazione crediti, sarà iscritta come perdita alla voce B.14 del conto economico. Il credito sarà cancellato dal bilancio dell'esercizio di cessione.

La perdita è deducibile ai fini fiscali perché la cancellazione del credito è stata effettuata in applicazione dei principi contabili.

Ancora, nel caso di rinuncia alla riscossione di un credito al fine di mantenere buoni rapporti con il cliente in previsione di nuovi ordini, scelta dettata quindi da motivi di convenienza, che si inserisce nella complessiva strategia aziendale, ispirata da criteri di economicità.

In questo caso la perdita è deducibile ma a condizione che non sia configurabile un atto di liberalità. Si dovrà pertanto dimostrare l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità dell'azione esecutiva.

Transazioni e rinunce di crediti

Sul punto Segnaliamo anche interpretazione fornita Agenzia delle Entrate risposta alla diretta MAP del 23.10.2010.

Secondo l'Agenzia la riduzione di un credito commerciale derivante da una transazione fra le parti non è una perdita su crediti ma si è in presenza di una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito conseguente a una modifica bilaterale del rapporto commerciale.

Per poter provare l'accordo si suggerisce la forma scritta dando data certa al documento, se la transazione avviene nell'esercizio avremo una riduzione dei ricavi, se avviene in esercizio successivo avremo una sopravvenienza passiva per il cedente e attiva per il cliente.

Circa l'eventuale rinuncia del credito, questa invece genera una perdita, deducibile se vi sono i requisiti dell'inevitabilità del costo e della sua inerenza.

Crediti di modesta entità

Gli **elementi certi e precisi** sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a:

- 2.500 euro per la generalità delle imprese;
- **5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione (volume d'affari o ricavi non inferiori a **100 milioni** di euro.) di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

La circolare 26/2013 precisa che la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) debba essere effettuata in relazione al **singolo credito** corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.

Nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono però al medesimo rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa), l'Agenzia ritiene che la modesta entità debba essere verificata prendendo a riferimento il **saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi** al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Per quanto concerne, invece, il rispetto del principio di competenza, si fa presente che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico, risultando in quel momento realizzato senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi.

In altri termini, qualora l'impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta di imputazione a conto economico.

Peraltro, qualora la perdita sui crediti in esame sia stata imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre.

Crediti Prescritti

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo del credito.

La circolare 26/2013 evidenzia che già in passato, la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita.

Al riguardo, evidenzia come la relazione tecnica al decreto legge n. 83 del 2012 non ha ascritto effetti per tale categoria di crediti per i quali la norma prevede la sussistenza degli elementi certi e precisi, in quanto ha ritenuto che già secondo la legislazione previgente la prescrizione costituisse un elemento certo e preciso ai fini della deducibilità della perdita.

Ipotizzando quindi un **credito prescritto nell'esercizio 2011 ma non portato a perdita in detto periodo**, non si potrà dedurlo (con causale prescrizione) nemmeno negli esercizi successivi.

Indipendentemente dal periodo d'imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale.

Secondo il principio di [diritto 16/2021](#), l'avvenuta prescrizione rappresenta il termine ultimo oltre il quale la deduzione non è più ammessa.

Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili

Il c.160 della legge di stabilità 2014 ha modificato l'art. 101 comma 5 del TUIR., relativo alla deducibilità delle perdite su crediti.

La modifica riconosce, con decorrenza 2013, la possibilità di stralciare fiscalmente quei crediti che sono considerati tali (quindi inesigibili) secondo le norme civilistiche in applicazione quindi dei **principi contabili sia nazionali che internazionali**.

Quindi per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Il principio contabile interessato è in questo caso è il Principio contabile OIC 15 Crediti punto 71, questo il link: <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-15-Crediti.pdf>

Frazionamento della perdita su crediti

L'art. 13 del D.Lgs. 147/2015 ha introdotto il c. 5-bis nell'art. 101 del TU., con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015. Prevedendo che:

5-bis. Per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a **procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti** ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, **la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, *sempreché* l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Dal 2015 risulta dunque corretto far coincidere la deduzione della perdita con l'iscrizione in bilancio.

TABELLA PERDITE SU CREDITI DEDUZIONE CIVILISTICA E FISCALE

Descrizione	Condizione Civilistica	Condizione fiscale
Imputazione a c/to economico	Necessaria	Requisito base
Crediti fino a: €. 2.500; €. 5.000 se fatturato >100 mln. scaduti da almeno 6 mesi.		Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso Entrambe le condizioni consentono la deduzione della perdita
Debitore assoggettato a procedura concorsuale		Rilevazione della perdita
Concordato preventivo	Civilisticamente dovrei rettificare il credito con apposito fondo rischi.	Rilevazione della perdita alla data del decreto di ammissione art. 163 LF. Nella misura stimata in coerenza col piano del concordato, circ. 26/2013 quindi per la parte imputata a c/to economico
Chiusura della procedura fallimentare	Storno fondo rischi e rilevazione eventuale perdita o sopravvenienza.	Emissione di nota di accredito per l'IVA e rilevazione eventuali differenze.
Svalutazione crediti con accensione apposito fondo	D.II. b). Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Contabilmente il fondo potrebbe essere diviso nella quota deducibile fiscalmente ex art. 106 e nella eventuale quota tassata.	0,5% dei crediti fino al raggiungimento del 5% degli stessi ex art. 106 TUIR .

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Transazione (art. 1965 c.c.)	Rilevazione della perdita	Il fisco sosteneva che se il debitore era in difficoltà finanziaria (non contestazione della transazione) si doveva dimostrare l'insolvenza tramite elementi certi e precisi ora con le novità della finanziaria 2014 la perdita si ritiene deducibili a prescindere dalle motivazioni della transazione.
Prescrizione (art. 2948 c.c. e ss.)	Rilevazione della perdita	Rilevazione della perdita
Cessione credito prosoluto	Rilevazione della perdita	Rilevazione della perdita. Fino al 2013 il fisco riconosceva solo la cessione a soggetti autorizzati.
Riduzione per sentenza passata in giudicato	Rilevazione della perdita	Rilevazione della perdita
Rinuncia al credito	Rilevazione della perdita	L'inerenza può ritenersi verificata, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001).

Nella rilevazione della perdita su crediti derivanti da procedure concorsuali valutare se considerare anche la parte riferita all'IVA che sarà recuperata a fine procedura mediante emissione di nota di accredito.

Scheda di definizione del singolo credito Esercizio _____

Nome		Residenza	
Importo Credito		Importo perdita prevista	
Credito derivante da:			
<p>le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. comma 5 dell'articolo 101 del TUIR</p>			
Elementi certi e precisi che consentono di dedurre fiscalmente la perdita su crediti circolare 26/2013			
<p>1 → Debitore assoggettato a procedura concorsuale (1): → Fallimento → Liq. coatta amm.va → Concordato preventivo → Accordo di ristrutturazione</p>			
<p>2 → Situazione di oggettiva insolvenza non temporanea del debitore:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> → decreto accertante la fuga, la latitanza o l'irreperibilità del debitore, → denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex articolo 494 C.p. → persistente assenza del debitore ai sensi dell'articolo 49 del codice civile; → documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive es. verbale di pignoramento negativo → lettera di legali incaricati della riscossione del credito; → relazione negativa rilasciate dalla agenzia di recupero crediti di cui all'articolo 115 del TULPS → anti economicità della prosecuzione nella riscossione del credito (i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare) farselo attestare dal legale. 			

3 → Cessioni, transazioni e rinunce al credito

→ **cessione** del credito pro-soluto

→ **transazione** con il debitore, creditore e debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (es. dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)

→ **atto di rinuncia** al credito se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (cfr. Cass. n. 11329 del 29 agosto 2001);

4 → la cancellazione del credito è stata effettuata in applicazione dei principi contabili

5 → rinuncia alla riscossione di un credito al fine di mantenere buoni rapporti con i cliente in previsioni di nuovi ordini, scelta dettata quindi da motivi di convenienza, che si inserisce nella complessiva strategia aziendale, ispirata da criteri di economicità. In questo caso la perdita è deducibile se non è configurabile un atto di liberalità. Si dovrà pertanto dimostrare l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità dell'azione esecutiva.

6 → Il credito di modesta entità esistente **da almeno 6 mesi**, di importo non superiore a:

→ **2.500 euro** per la generalità delle imprese;

→ **5.000 euro** per le grandi imprese (volume d'affari o ricavi non inferiori a **100 milioni** di euro.)

Circ. 26/2013 la verifica del limite quantitativo (2.500 o 5.000) va effettuata in relazione al **singolo credito** corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti (contratti diversi) indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie. (1)

7 → Il credito è prescritto, a prescindere dall'importo del credito

Perdite su crediti e Nota di Accredito

Circa il momento di emissione della nota di accredito il decreto "Sostegni-bis", diversamente dalla previgente disciplina, anticipa la facoltà di rettificare in diminuzione il corrispettivo originariamente fatturato **già a partire dall'inizio della procedura concorsuale** avviata in capo al debitore, fermo restando la necessità di effettuare un'ulteriore variazione (in aumento) che si rendesse necessaria alla chiusura della stessa.

La [Circolare di riferimento è la n. 20/2021](#), la stessa prevede tra l'altro che le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal **26 maggio 2021**, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis.

Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell'articolo 26 IVA, attendendo l'esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione.

Precisiamo infine che la procedura concorsuale, non deve considerare l'IVA della nota di accredito emessa dal cedente/prestatore. Il credito del fisco conseguente alla nota d'accredito emessa, sarà richiesto al fallito tornato in bonis.

PROCEDURA SVALUTAZIONE DEI CREDITI fiscale

→ Contabilizzare la svalutazione dei crediti e l'accantonamento per rischi su crediti, la misura fiscalmente consentita è pari allo 0,5% dell'ammontare complessivo di tutti i crediti derivanti da: cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività (esclusi quindi i crediti derivanti da prestiti o da cessione di beni patrimoniali). **N.B.** l'eventuale svalutazione civilistica potrebbe non coincidere con le regole fiscali.

Gli effetti presentati all'incasso o SBF e non ancora scaduti, concorrono a determinare l'importo su cui calcolare lo 0,5% (sono esclusi gli effetti scontati, come pure sono esclusi i crediti coperti da garanzia assicurativa).

→ **N.B.:** Il fondo accantonamento per rischi su crediti, fiscalmente non può superare il 5% del totale dei crediti come sopra calcolati.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Controllare se nel corso dell'esercizio è stato utilizzato correttamente il Fondo Svalutazione Crediti in sede di rilevazione contabile di una perdita definitiva.

Uno schema operativo potrebbe essere il seguente:

PROSPETTO CREDITI		IMPORTI
Crediti al 31 dicembre	Per fatture emesse o da emettere	
	Per effetti sbf	
	Per effetti all'incasso	
Totale crediti al 31 dicembre		A
Perdite su crediti		
Nome cliente	Motivazione della perdita	
Totale Perdita su crediti		B
Fondo svalutazione crediti da utilizzare		C
→ Fondo svalutazione residuo o → perdita su crediti eccedente, da imputare a c/to economico		C-B
Saldo crediti dopo la rilevazione delle perdite		A-B
Accantonamento 0,5% calcolato sul rigo precedente (esclusi i crediti garantiti)		
Saldo fondo svalutazione crediti al 31 dicembre (importo massimo 5% dei crediti)		

Per facilitare la predisposizione del bilancio, consigliamo la compilazione del prospetto riepilogativo nel foglio "Crediti perdite Svalutazioni" presente nella ["Check list chiusura di Bilancio 2021"](#)

57) RICAVI E COSTI

Gli schemi di bilancio, dal 2016, non contengono più la parte "Straordinaria" del conto economico pertanto, proventi, ricavi, costi e oneri che nei bilanci precedenti erano iscritti nella parte straordinaria devono trovare collocazione in quella ordinaria.

Ricavi al netto di rettifiche

I ricavi e i costi si iscrivono al netto di tutte le rettifiche di competenza dell'esercizio anche se riferite a ricavi di precedenti esercizi, ma non di quelle derivanti da correzioni di errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili, imputate direttamente nel patrimonio netto come prevede il principio contabile OIC 29;

Nella voce A.5, relativa agli altri ricavi, confluiscono le eccedenze di imposte indirette se l'ammontare accantonato o pagato risulta superiore rispetto all'ammontare dovuto. Nella voce B.14 oneri diversi di gestione, si iscrivono i maggiori importi dovuti.

l'OIC 12 precisa infatti che gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B.14 "oneri diversi di gestione".

La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A.5 "altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio".

Invece, le **imposte dirette** relative a esercizi precedenti sono incluse nella voce 20 "Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate".

Nell'[OIC 12](#), paragrafo "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" è contenuto un prospetto che illustra le situazioni più ricorrenti: quando invece non è possibile identificare, in modo univoco, la voce di destinazione sarà compito del redattore del bilancio individuare la classificazione, in base alla tipologia dell'evento che ha generato il costo o ricavo.

58) SOPRAVVENIENZE

A seguito della eliminazione della parte straordinaria dagli schemi di bilancio, poiché furti e ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (denaro, merci o cespiti vari) e non essendo possibile individuare una voce univoca in cui classificare tali poste in bilancio, sarà compito del redattore del bilancio trovarne la corretta collocazione nelle voci del conto economico.

I rimborsi assicurativi sono inclusi nella voce A.5 "altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio".

Ai sensi dell'art. 88 del nuovo TUIR, le sopravvenienze attive derivano da **ricavi o altri proventi** conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi o conseguiti per un importo maggiore di quello che ha concorso al reddito in precedenti esercizi.

Derivano inoltre da:

L'INSUSSISTENZA	di spese, perdite, oneri o passività relative a precedenti esercizi.
IL RISARCIMENTO	dei danni anche in forma assicurativa non correlato a beni che producono ricavi o a beni che producono plusvalenze (es.: risarcimento danni per inadempimento contrattuale o per concorrenza sleale).
LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING	in questo caso la sopravvenienza viene determinata in misura pari al valore normale del bene oggetto del contratto, dedotto l'importo degli eventuali canoni residui ancora in scadenza.
I CONTRIBUTI IN C/TO CAPITALE	destinati quindi al potenziamento dell'azienda, effettuati in denaro o in natura. Costituiscono ricavi invece i contributi in c/to esercizio (es. per acquisto di merce) e quelli spettanti in base a contratto.

Calamità

Per quanto riguarda le sopravvenienze passive derivanti da eventi calamitosi (**incendi, terremoti** eccetera), la circolare 10/2014 conferma la deduzione integrale anche ai fini dell'Irap, ancorché si tratti di oneri iscritti nella parte straordinaria del conto economico.

Sopravvenienze attive

I commi 4 e 4-bis dell'articolo [88 del TUIR](#). prevedono che:

1. non sono tassati i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (comma 4);
2. la rinuncia ai crediti da parte dei soci, è tassata quale sopravvenienza attiva in capo alla società, per la parte che eccede il relativo valore fiscale (comma 4-bis), in questo caso avremo:
 - la non imponibilità in capo alla società della rinuncia al credito del socio, con conversione del debito in riserva di capitale nel limite del valore fiscale del credito in capo al socio; rinunciato;
 - l'incremento in capo al socio, del costo fiscale della partecipazione nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94, comma 6 del TU.).

Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve comunicare alla società partecipata tale valore; in assenza di comunicazione, il valore fiscale del credito è considerato pari a zero, in questo caso la società dovrà tassare integralmente la sopravvenienza.

Fino a tutto il 2015, la rinuncia del credito del socio era totalmente neutrale ai fini fiscali.

La disciplina in argomento interessa le società di capitali e di persone (esclusa la società semplice) e non ha alcun riflesso ai fini Irap.

Contabilmente la rilevazione della rinuncia del credito sia commerciale che finanziario, non transita dal conto economico ma verrà incrementata una riserva di capitale. (OIC 28).

59) CONTRIBUTI IN C/TO ESERCIZIO E IN C/TO CAPITALE

Dall'esercizio 1998 nella valutazione dei beni d'impresa **non** deve essere ricompreso l'importo degli eventuali contributi ricevuti.

I contributi conseguiti per l'acquisto di beni ammortizzabili non sono più considerati sopravvenienze attive.

Il relativo importo **diminuirà il valore del cespite**, sullo stesso valore ridotto, sarà calcolato l'ammortamento. Le altre sopravvenienze attive (relative a contributi in c/capitale) concorreranno al reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state incassate con la possibilità di ripartire tale provento in cinque esercizi a partire da quello dell'incasso. Restano salve le agevolazioni concesse nei territori montani e nel mezzogiorno.

Riepilogo regime dei contributi e terminologia

Nel trattare i contributi ricevuti dobbiamo distinguere:

a) **contributi in conto esercizio**: sono erogati per il sostegno generico dell'attività per far fronte alle spese di gestione corrente dell'azienda. Sono ricavi tassati per competenza quindi secondo la data di delibera di assegnazione del contributo. La tassazione avviene in un unico esercizio.

Secondo il ministero delle finanze (RM 56 del 28.12.1994) i contributi su beni acquistati in leasing sono da qualificarsi come contributi in conto esercizio.

b) **contributi in conto capitale**: sono erogati per incrementare i mezzi dell'azienda senza distinguere la parte riferibile a beni ammortizzabili da quella a fronte di spese non ammortizzabili.

Devono essere contabilizzati per competenza mentre fiscalmente la tassazione avviene secondo il principio di cassa (esercizio di erogazione) con la possibilità di ripartire il provento in un periodo variabile da 1 a 5 esercizi (con conseguente rilevazione delle imposte differite).

c) **contributi in conto impianti**: sono erogati a fronte di investimenti specifici (acquisto di cespiti, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni esistenti).

Questi contributi vanno **rilevati per competenza** (delibera di assegnazione) imputandoli in riduzione del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti si calcolano quindi sul valore del cespite diminuito del valore del contributo. Se il processo di ammortamento è iniziato in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui il contributo viene deliberato, la quota di contributo riferibile ai periodi d'imposta precedenti alla sua deliberazione, costituisce provento dell'esercizio in cui è stato deliberato.

Per un approfondimento vedere il principio contabile OIC16 punto 86 dedicato alle Immobilizzazioni e eventualmente la norma di comportamento n. 155 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano.

Nella normativa precedente, fino all'esercizio 1997, i contributi in c/to capitale erano sopravvenienze attive che concorrevano per il 50% del loro ammontare a formare il reddito d'impresa in quote costanti fino ad un massimo di 5 esercizi, mentre il restante 50%, se accantonato in **apposita riserva**, concorreva a formare il reddito nell'esercizio se e nella misura in cui detta riserva fosse utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o i beni ricevuti fossero destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (per gli esercizi 1994 e 1995, la ripartizione del 50% della plusvalenza poteva essere effettuata in 10 esercizi).

I proventi accantonati al 100% nei fondi del passivo ai sensi dell'ex art. 55 comma 3 lett. b) del TUIR, anteriormente al 01.01.1994, concorrono a formare il reddito - in vigore dell'art. 55 cit. prima delle modifiche in commento - nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

60) ❄️ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID

I **contributi a fondo perduto** per le imprese dei settori oggetto delle restrizioni per il contenimento del Covid, previsti dall'art. 25 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) e successivi hanno natura di **contributo "in conto esercizio"**, in quanto finalizzati a integrare i ricavi dell'azienda (circolare n. 15/2020, par. 4.). In base ai principi contabili nazionali, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente nell'apposita sottovoce della voce A5 del conto economico.

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, questi contributi:

- non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle altre spese o componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, c. 5, TUIR); - non sono imponibili **IRAP**.

Rilevazione contabile

In base allo schema obbligatorio di cui all'art. 2425 c.c., i contributi in conto esercizio vanno iscritti nel **Valore della produzione, Voce A.5** del conto economico ("Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio").

Mentre devono essere "rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.)".

Nel caso dei contributi a fondo perduto in esame, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico" (circolare n. 15 del 13 giugno 2020, par. 4.).

Scritture:

Al momento dell'accoglimento dell'istanza:

C II Crediti v/enti pubblici	a	CE A5 Contributi in conto esercizio
------------------------------	---	-------------------------------------

Per accoglimento istanza contributo in conto esercizio ex art.

Al momento dell'erogazione del contributo

C IV banca c/c	a	SP C II Crediti v/enti pubblici
----------------	---	---------------------------------

Per incasso del contributo.

Non avendo rilevanza fiscale il relativo importo sarà riportato in dichiarazione dei redditi fra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile.

Raccomandiamo di predisporre un riepilogo dei contributi a fondo perduto, ricevuti precisando: - l'importo; la norma di riferimento; la data di accoglimento dell'istanza e quella di incasso del contributo.

61) DONAZIONI E LIBERALITÀ

Il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese è regolato dall'art. [100 c. 2 del TUIR](#) e dall'art. 14 c. 2 del DL. 35/2005, si tratta di due norme entrambe operanti in modo alternativo a scelta del contribuente.

La deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tabella deducibilità erogazioni liberali

Descrizione voci dell'art. 100 del TUIR.	Deducibilità
a) persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.	2 % del reddito dichiarato;
b) persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica	
d) concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	all'1 per cento del reddito imponibile
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.	100%

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

g) le erogazioni liberali in denaro, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.	2 per cento del reddito dichiarato
h) le erogazioni liberali in denaro, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE	fino a 2.065,83 euro (30.000 dal 2015) o al 2 % del reddito d'impresa
l) le erogazioni liberali in denaro, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;	fino a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo	100%
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale	100%
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.	100%
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.	2% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;

Si segnala poi l'articolo 14 del DL. n. 35/2005 con il quale si prevede che:

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.**
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

Attenzione in dichiarazione compilare gli appositi righe del quadro RF.

Erogazioni al sistema istruzione

Un'altra agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, è stata prevista dalla legge 107/2015 per le erogazioni liberali destinate a investimenti in favore di istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Per le società residenti, il credito d'imposta, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; ne è stata prevista l'indicazione tra le agevolazioni del quadro RU.

È necessario compilare l'apposito prospetto del quadro RS.

62) COSTI PLURIENNALI, PUBBLICITÀ, DI RICERCA E DI RAPPRESENTANZA

La riforma del bilancio UE disposta dal D.Lgs. n. 139/2015 con decorrenza 2016, ha eliminato la possibilità di "capitalizzare" le spese di ricerca e pubblicità.

Dal bilancio 2016, la voce BI2 dello stato patrimoniale non comprende più i costi di pubblicità che vanno necessariamente spesati per intero nell'esercizio di sostenimento.

I costi già capitalizzati in base all'OIC 24/2014, potevano essere riclassificati nella voce dei costi di impianto e ampliamento purché con i requisiti ora previsti per la capitalizzazione degli stessi.

Dovevano comunque essere costi legati a una fase di start up o connessi a una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo processo produttivo o differente localizzazione. Devono in pratica essere costi non ricorrenti per i quali l'azienda nutre ragionevoli aspettative di reddito futuro.

Verificate le condizioni richieste, i costi di pubblicità capitalizzati prima del 2016, ora in ammortamento, possono continuare a esserlo ma spostandoli fra i costi di impianto e ampliamento, procedendo quindi a una riclassificazione dalla voce BI2 alla voce BI1.

Se mancavano le nuove condizioni per la capitalizzazione, i costi già capitalizzati dovevano essere eliminati con effetti retroattivi e con imputazione a patrimonio netto.

Stesso trattamento per i costi di ricerca, quelli in corso di ammortamento possono essere spostati tra i costi di sviluppo, se soddisfano le condizioni richieste per le spese di sviluppo. In caso contrario, andavano eliminati con applicazione retroattiva degli effetti.

Le società che in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 hanno dovuto procedere allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili continuano con la deduzione ai fini Ires delle residue quote, pari a un quinto di tali spese e ai fini Irap con la deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, posto che per il tributo regionale non valgono i limiti del TUIR.

Rilevare contabilmente la quota deducibile dei costi ad utilizzazione pluriennale quali ad esempio le:

→ Spese di progettazione e ricerca ecc., fino al 2015 fiscalmente deducibili in **uno** oppure in più esercizi fino ad un massimo di **cinque** (art. 108 TUIR).

Dal 2016 le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 13bis DL. 244/2016 che modifica l'art. 108 del TU).

→ Nelle società di capitali l'iscrizione nell'attivo di **costi di impianto, ampliamento e di sviluppo**, aventi utilità pluriennale è subordinata al consenso del collegio sindacale (2426 n. 5 cc.).

Le spese relative a più esercizi (**Sviluppo**) sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Solo nei casi eccezionali in cui la determinazione della vita utile risulti impossibile è fissato un limite inderogabile di cinque anni.

Ricordiamo che per le imprese di nuova costituzione, le spese qui indicate sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

63) SPESE DI RAPPRESENTANZA

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Le spese di rappresentanza sono costi per beni e servizio che l'azienda sostiene e che regala o fa usufruire gratuitamente a soggetti terzi per migliorare la sua immagine e per influenzare anche indirettamente future scelte dei suoi clienti.

A volte può risultare difficile stabilire se una spesa sia qualificabile come "di rappresentanza" oppure "di pubblicità", i criteri generali dovrebbero essere quelli dello schema che segue:

Spese di pubblicità	Spese di rappresentanza
Portano a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta dei prodotti.	Creano un'immagine positiva dell'azienda verso il pubblico.
Stimolano la formazione della domanda.	Aumentano l'immagine dell'azienda, della sua attività, in termini di organizzazione ed efficienza.
Reclamizzano e aumentano la domanda	Sono effettuate a titolo gratuito.
Derivano da un contratto a fronte del quale, in cambio del pagamento, c'è un obbligo di pubblicizzare o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l'attività della controparte.	Non c'è un corrispettivo o una controprestazione da parte dei clienti o destinatari.

Si ricorda che in ogni caso le spese sostenute, devono avere i requisiti della competenza, della certezza e della determinabilità e devono essere inerenti e congrue all'attività svolta.

Prima di passare al dettagliato commento forniamo una serie di tabelle riepilogative di rapida consultazione sul trattamento IVA e Imposte Dirette.

SPESE DI RAPPRESENTANZA REGIME IVA SIA IMPRESA CHE PROFESSIONISTA

Beni di valore unitario fino a 50,00 euro	IVA DETRAIBILE
Beni di valore > 50 euro	Iva NON detraibile
Alberghi e ristoranti alimenti e bevande	
Non di rappresentanza	IVA detraibile 100%
Di rappresentanza	IVA NON detraibile

SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTAMENTO DEL COSTO IMPRESA

Beni di valore unitario fino a 50,00 euro	Costo deducibile 100%
Beni di valore > 50 euro	Parzialmente deducibile in % sui ricavi
Alberghi e ristoranti alimenti e bevande	Costo deducibile al 75%
Alberghi e ristoranti alimenti e bevande qualificati come spese di rappresentanza	Costo ded. al 75% e ulteriormente deducibile nel limite dei ricavi d'impresa
Alberghi e ristoranti alimenti e bevande generiche comprese Dip.ti Amm.ri sostenuti nel comune sede della società	Costo deducibile al 75%
Alberghi e ristoranti alimenti e bevande sostenuti da dipendenti e amministratori al di fuori del comune sede della società	Costo deducibile al 100% (IVA detraibile)
Mensa aziendale	Costo Deducibile 100% IVA detraibile 100%
Società di persone Alberghi e ristoranti alimenti e bevande sostenuti dai soci	Deducibili al 75% circ. 6/2009 p. 4
Imprenditore individuale Alberghi e ristoranti alimenti e bevande sostenuti per trasferte dell'imprenditore individuale	Deducibili al 75% circ. 34/2009 p. 6.3

Le spese di rappresentanza

Il D.Lgs. 147/2015 ha elevato dal 2016 la deduzione delle spese di rappresentanza. I nuovi limiti – legati ai ricavi e proventi della gestione caratteristica – sono: 1,5% fino a 10 milioni (prima era 1,3%), 0,6% (prima

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

0,5%) sulla parte tra 10 milioni e 50 milioni, e 0,4% (prima 0,1%) sulla parte oltre 50 milioni. Ecco la tabella aggiornata.

SPese DI RAPPRESENTANZA Tabella deducibilità in % sui ricavi art. 108 TU.

Aliquota	Ricavi e altri proventi		Limite massimo progressivo
	da	a	
1,5%	da zero	a 10.000.000	150.000
0,6%	oltre 10.000.000	fino a 50.000.000	390.000
0,4%	oltre 50.000.000		390.000 + 4.000 ogni milione di ricavi

PIANO DEI CONTI E SPese DI RAPPRESENTANZA

Per una corretta gestione delle variazioni fiscali è opportuno l'utilizzo di questi conti di costo.

Omaggi <= 50 €. Omaggi Beni di valore unit. fino a 50,00 euro	Costo ded. 100% IVA detraibile 100%
Spese di Rappresentanza Comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Beni di valore > 50 euro • Regalie varie 	Deducibili nel limite % dei ricavi
Spese di Rappr. Alberghi e Rist. Alberghi e ristoranti alimenti e bevande qualificati come spese di rappresentanza	Costo ded. al 75% e ulteriormente deducibile nel limite dei ricavi d'impresa
Alberghi Rist. Bar (Comune sede) Alberghi e ristoranti alimenti e bevande generiche (non di rappr.za) comprese Dip.ti Amm.ri sostenuti nel comune sede della società	Costo deducibile al 75%
Alberghi Ristoranti Bar (Fuori Comune sede) Alberghi e ristoranti alimenti e bevande (non di rappr.za) sostenuti da dipendenti e amministratori al di fuori del comune sede della società	Costo deducibile al 100% IVA detraibile
Mensa aziendale Mensa interna o con contratto presso ristoranti bar pizzerie	Costo Deducibile 100% IVA detraibile 100%

Oltre alle voci precedenti nel piano dei conti delle società di persone e imprese individuali prevedere queste voci di costo:

Società di persone (snc sas) Alberghi Ristoranti Bar (Spese sostenute dai soci) Alberghi e ristoranti alimenti e bevande sostenuti dai soci	Deducibili al 75% circ. 6/2009 p. 4
Imprenditore individuale Alberghi Ristoranti Bar per trasferte Alberghi e ristoranti alimenti e bevande sostenuti per trasferte dell'imprenditore individuale	Deducibili al 75% circ. 34/2009 p. 6.3

Deducibilità delle spese di rappresentanza

La finanziaria 2008 (Art. 1 c. 33 lett. P) legge 244/2007) ha modificato il secondo comma dell'art. 108 del TUIR.; le modifiche in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, prevedono:

1. la deducibilità piena delle spese di rappresentanza riferite a beni distribuiti gratuitamente fino a un valore unitario di 50 euro contro i 25,82 precedenti;
2. la previsione di emanazione di un decreto per definire i requisiti delle spese di rappresentanza e la loro deducibilità.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Sul primo punto possiamo quindi dire che sono interamente deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a 50,00 Euro IVA detraibile compresa.

l'IVA sarà comunque detraibile sulle spese di rappresentanza (es. acquisto di omaggi) fino al valore unitario di 50 Euro. l'art. 19-bis1 del testo IVA che alla lettera h) prevede l'indetraibilità IVA per le spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario fino a Euro 50,00 (importo elevato dal D.Lgs. 175/2014 art. 30).

Ricordiamo che nel caso di una **confezione regalo formata da più beni**, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono, al fine di verificare il superamento o meno della soglia dei 50 euro.

Sul secondo punto, il previsto provvedimento è stato emanato con un considerevole ritardo, si tratta del DM. 19.11.2008 pubblicato sulla GU. n. 11 del 15 gennaio 2009. Il decreto ha:

- individuato quelle spese da considerare di rappresentanza, per le quali la deducibilità è rapportata a una percentuale dei ricavi;
- individuato quelle spese da considerare non di rappresentanza e quindi integralmente deducibili;
- previsto il rinvio della deducibilità percentuale delle spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione prive di ricavi;
- introdotto degli obblighi di annotazione a giustificazione delle spese sostenute.

Ricordiamo che la classificazione ai fini delle imposte dirette incide anche sulla detraibilità IVA in quanto la lettera h) dell'art. 19-bis1 prevede che:

“h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro;” Giova ricordare che resta comunque valida la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui **sono indeducibili**, ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a **medici, veterinari o farmacisti**, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Parimenti, resta in vigore la disciplina contenuta nell'articolo 90, comma 8, della stessa legge n. 289 del 2002, secondo cui, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituiscono spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute a favore di determinati **enti, associazioni e fondazioni che operano nel settore dell'attività sportiva dilettantistica. Classificazione delle spese di rappresentanza**

Basandoci sul dettato del DM. 19.11.2008 possiamo fornire il seguente schema:

Art. 1 Spese di rappresentanza deducibili in % sui ricavi (2) IVA non detraibile		Art. 5 Spese deducibili integralmente (non di rappresentanza) (1) IVA detraibile	
Oggetto	Requisiti	Oggetto	Requisiti
a) Spese per viaggio turistico	Con programmazione e svolgimento di attività promozionali di beni e servizi oggetto dell'attività	Beni distribuiti gratuitamente	di valore unitario fino a 50 euro
Spese per feste e ricevimenti e altri intrattenimenti	b) Per ricorrenze aziendali, feste nazionali o religiose	Fiere, mostre o esposizioni in cui sono esposti beni e servizi oggetto dell'attività	Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali (a)
	c) Inaugurazione nuova sede, uffici o stabilimenti dell'impresa	Visite a sedi e stabilimenti o unità produttive	Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	d) In occasione di mostre fiere e altri eventi in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa	Fiere e mostre in cui sono esposti beni e servizi oggetto dell'attività o attinenti	Partecipazione dell'imprenditore individuale, spese di viaggio vitto e alloggio (vedi anche circ. 34/09 punto 6.3)
e1) Altre spese	Per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario <u>oltre</u> 50 euro e per servizi erogati gratuitamente	Imprese la cui attività caratteristica consiste nella organizzazione di mostre, fiere, manifestazioni	Spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali nell'ambito di iniziative di promozione delle manifestazioni espositive (vedi anche circ. 34/09 punto 6.2)
e2) Contributi	Per convegni, seminari e simili		
		Eventi aziendali	Con la presenza dei soli dipendenti (circ. 34/2009 punto 4))

(1) La deducibilità delle erogazioni e delle spese qualificate come non di rappresentanza è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

(2) Le spese di rappresentanza devono in ogni caso essere: - inerenti l'attività; - effettivamente sostenute e documentate; - sostenute per finalità promozionali e di pubbliche relazioni; - effettuate con criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di creare, anche potenzialmente, benefici economici all'azienda.

Le precisazioni della circolare 34

La circolare 34 del 13 luglio 2009 ha precisato che:

- Clienti potenziali, sono quei soggetti che in qualche modo hanno manifestato interesse per l'acquisto dei beni o servizi dell'impresa o sono destinatari dell'attività caratteristica esercitata dall'impresa (punto 6.1);
- Le spese per l'ospitalità sostenute in occasione di fiere e mostre a favore di **fornitori** e di **giornalisti** non sono totalmente deducibili, quindi si qualificano come di rappresentanza;
- Le spese sostenute per il vitto e alloggio degli **agenti** in occasione di fiere e mostre non sono totalmente deducibili, quindi si qualificano come di rappresentanza;
- Nel caso in cui le spese per viaggio, vitto o alloggio siano sostenute in maniera indistinta sia per i clienti che per altri destinatari (si pensi alle spese per un **buffet offerto** in occasione di una fiera o di una mostra, al quale partecipano sia i clienti, attuali o potenziali, sia dipendenti, giornalisti o autorità invitate all'evento) tali spese vengono attratte dal regime delle spese di rappresentanza per cui possono essere dedotte nei limiti percentuali sui ricavi e proventi;
- Le spese per alberghi e ristoranti relative alle trasferte dell'imprenditore individuale e dei soci delle società di persone sono deducibili nella misura del 75%.
- particolare rilevanza assume, la documentazione relativa alle generalità dei soggetti ospitati, posto che ai fini del riconoscimento della piena deducibilità delle spese di ospitalità è essenziale riscontrare che si tratti di "*clienti, anche potenziali*" dell'azienda. Inoltre, ai fini della deducibilità integrale delle predette spese, la documentazione prodotta deve comprovare il nesso esistente tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali e la loro partecipazione all'evento promozionale. La tenuta della apposita documentazione richiesta dalla norma, cui è subordinata la deduzione delle spese in questione, è un onere documentale la cui inosservanza comporta decadenza dal diritto alla deduzione integrale. In sede di controllo il contribuente potrà tuttavia integrare gli elementi documentali richiesti ai fini della deducibilità integrale delle spese.

Interpello 22/2019 Con risposta a interpello n. 22/2019 l'agenzia ha precisato che in merito alla nozione generale di spese di pubblicità, deve aversi riguardo ai chiarimenti forniti nel paragrafo 3.1 della circolare n. 34/E del 13 luglio 2009, in linea con la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 148 del 17 settembre 1998.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

I citati documenti di prassi hanno individuato l'elemento caratterizzante di tali costi nella circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa risiede nell'obbligo della controparte di portare a conoscenza della generalità dei consumatori –a fronte della percezione di un corrispettivo –l'offerta del prodotto dell'impresa, al fine di stimolarne la domanda sul mercato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008 (in breve "il Decreto"), le spese di rappresentanza, invece, sono quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni o servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Dal combinato disposto del citato comma 1 e del comma 5 del predetto articolo 1 del Decreto, si ricava che le spese comunemente definite di ospitalità, caratterizzate dal sostenimento, da parte dell'impresa, di costi per viaggi, vitto e alloggio di determinate categorie di soggetti, sono qualificate come spese di rappresentanza, tranne nell'ipotesi in cui siano sostenute per ospitare clienti, attuali o potenziali, in occasioni specifiche, all'interno di contesti commerciali ben definiti, quali **fiere, mostre, esposizioni, eventi similari** e visite aziendali.

In tale evenienza, secondo quanto illustrato nel paragrafo 6 della citata circolare n. 34/E del 2009, le spese in esame assumono una rilevanza diversa rispetto alle normali spese di rappresentanza, in quanto esse sono strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa; pertanto, le medesime non soggiacciono ai limiti di deducibilità propri delle spese di rappresentanza, ma sono integralmente deducibili, ferma restando l'osservanza dell'articolo 109 del TUIR.

Quanto all'individuazione della nozione di cliente attuale o potenziale, la predetta circolare ha chiarito che sono da considerare tali quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi, ovvero i soggetti che possono manifestare un interesse commerciale verso i beni e servizi offerti dalla stessa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa.

Misura della deducibilità

Le spese di rappresentanza di cui alla colonna sinistra della tabella 2 che precede sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento in proporzione ai ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa come risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per individuare il contenuto delle voci "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa", dovrebbero valere i criteri già previsti dall'Agenzia delle Entrate per altre norme che utilizzano la stessa terminologia. Nella risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008, infatti, la stessa Agenzia, nell'interpretare una analoga locuzione contenuta nell'art. 172, comma 7, del Tuir sul riporto delle perdite nelle fusioni, aveva affermato che "con riguardo, poi, alle voci di conto economico da considerare al fine del calcolo dell'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, si ritiene che gli stessi siano individuabili in linea generale in tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi "CARATTERISTICI".

A questo punto restava da chiarire, però, se anche per le spese di rappresentanza, come per le fusioni, l'importo dei ricavi e proventi da considerare, fosse quello risultante dal conto economico (come afferma l'Agenzia nella citata risoluzione) o se si debbano assumere i valori fiscali dei ricavi e dei proventi in base all'art. 85 del Tuir come del resto prevede il DM del 19.11.2008, che detta le nuove regole e che parla espressamente di "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI".

Secondo la circolare 34/2009 punto 5.1 non c'è alcuna incongruità, la stessa ha precisato che:

"Il meccanismo di calcolo previsto dal comma 2 del decreto commisura l'ammontare delle spese di rappresentanza deducibili al parametro costituito dai "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

Al riguardo, si ritiene che tale nozione faccia riferimento ai ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali.

Si precisa, inoltre, che rilevano tutti quei proventi che, in considerazione dell'attività svolta dall'impresa, possono considerarsi "caratteristici"; in tal senso le società holding potranno considerare a tali fini anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 del conto economico (cfr. risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008). Coerentemente, la relazione illustrativa al decreto, al riguardo, afferma che *"la disposizione attuativa [il comma 2] usa la stessa formulazione individuata in altre norme del TUIR; come, ad esempio, nell'articolo 172, comma 7, concernente i requisiti di operatività delle società incorporate ai fini del riporto delle perdite fiscali. Per l'individuazione dei ricavi e proventi rilevanti agli effetti in questione, dunque, possono ritenersi senz'altro validi gli stessi criteri applicativi valevoli agli effetti della richiamata disposizione"*.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Per quanto concerne le banche e gli altri enti creditizi e finanziari la Circolare precisa agli altri criteri da seguire.

La misura di deducibilità è determinata come da tabella che segue il D.Lgs. 147/2015 **ha elevato dal 2016** la deduzione delle spese di rappresentanza. I nuovi limiti – legati ai ricavi e proventi della gestione caratteristica – sono: 1,5% fino a 10 milioni (prima era 1,3%), 0,6% (prima 0,5%) sulla parte tra 10 milioni e 50 milioni, e 0,4% (prima 0,1%) sulla parte oltre 50 milioni.

Tabella deducibilità in % sui ricavi art. 108 TU.

Aliquota	Ricavi e altri proventi		Limite massimo progressivo
	da	A	
1,5%	da zero	a 10.000.000	150.000
0,6%	oltre 10.000.000	fino a 50.000.000	390.000
0,4%	oltre 50.000.000		390.000 + 4.000 ogni milione di ricavi

Sulla base della tabella 3 possiamo dire che un'azienda con ricavi fino a 10 milioni di euro potrà dedurre spese di rappresentanza in misura pari a **euro 15.000** ogni milione di ricavi e proventi, ulteriormente ridotti a 6.000 e 4.000 euro per la quota di ricavi riferita agli scaglioni successivi.

Per le **imprese di nuova costituzione**, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere riportate a nuovo e dedotte dal reddito del periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi e in quello successivo se e nella misura in cui le spese di rappresentanza sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Per un approfondimento si rinvia al punto 5.3 della circolare n. 34 del 13 luglio 2009.

Eventuali residue spese di rappresentanza non dedotte dal reddito del periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo, non saranno ulteriormente riportabili e risulteranno, quindi, definitivamente indeducibili (paragrafo 5.3 – esempio 5 – della circ. 34/E del 13.7.2009).

L'eventuale eccedenza del plafond dei ricavi non può essere portato a nuovo negli esercizi in cui si verificasse una mancanza di capienza.

Infine si vuole evidenziare che dal 2009 le spese relative a prestazioni alberghiere a somministrazione di alimenti e bevande, considerate o meno spese di rappresentanza, sono sempre deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto.

Dal periodo d'imposta 2008 la disciplina Irap rende le spese di rappresentanza completamente deducibili per le società di capitali (e per i soggetti Irpef che hanno optato per la stessa base imponibile): infatti per tali soggetti non assumono più rilevanza i criteri fiscali del Tuir per la deduzione delle spese di rappresentanza, ma valgono i dati del conto economico civilistico.

Per un approfondimento: [RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ](#).



64) SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI TRATTAMENTO IVA E II.DD.

Dal 1° settembre 2008 l'IVA sulle spese per alberghi e ristoranti (prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande) è integralmente detraibile secondo le regole generali, in particolare:

1. deve trattarsi di spese inerenti all'attività d'impresa o professionale e inerenti a operazioni che consentono di esercitare la detrazione IVA;
2. la detrazione può essere esercitata a condizione che la prestazione sia documentata dalla fattura e non più con ricevuta fiscale.

Esemplificando sul primo punto possiamo dire che non sono inerenti all'attività le spese sostenute a favore di amici e familiari dell'imprenditore e in generale verso soggetti estranei all'impresa. La detraibilità IVA potrebbe inoltre essere limitata dal cd. "pro-rata" in presenza di operazioni attive esenti.

Circa il secondo punto, la fattura, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione in quanto per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

bevande l'emissione della stessa è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2).

Risulta pertanto indispensabile disporre della fattura dell'albergo o del ristorante per poter detrarre la relativa imposta 10%. Ricordiamo che alla riduzione dei costi pari all'importo dell'IVA detratta si contrappongono i maggiori costi derivanti dalla gestione contabile di una fattura anziché di una ricevuta, tali maggiori costi si possono riepilogare nella necessità di gestire anagraficamente il fornitore, registrare la fattura e il relativo pagamento (salvo il caso di registrazione da [Documento riepilogativo](#)).

Con la circolare 25/2010 l'IVA non detratta è stata riconosciuta come costo deducibile.

Registrazione della fattura di alberghi e ristoranti

Se l'importo della fattura non è superiore a 300,00 euro la rilevazione nel registro IVA degli acquisti può essere fatta in maniera semplificata, l'articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente, infatti di registrare, non le singole fatture ma un [documento riepilogativo](#) nel quale sono indicati:

1. i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario;
2. l'ammontare complessivo delle operazioni;
3. l'ammontare dell'imposta.

Intestazione della fattura

È stato chiarito però (risp. dell'Agenzia delle Entrate al Sole24ore del 7.10.2008 successivamente riportata nella risposta n. 2 della circolare 6/2009) che la fattura deve essere intestata al soggetto che usufruirà della detrazione IVA e nel caso di più commensali (es. la squadra di dipendenti in trasferta) i dati dei fruitori potranno essere indicati nella fattura o in una apposita nota da allegare alla stessa.

Detrazione IVA e spese di rappresentanza

Quanto abbiamo detto, non si applica e quindi **l'IVA è totalmente indetraibile** (art. 19-bis1, c. 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972) se le spese riferite agli alberghi e ristoranti sono qualificabili come spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sui redditi.

Spese sostenute all'estero

Le spese per alberghi e ristoranti sostenute all'estero non rilevano ai fini IVA in Italia di conseguenza la relativa imposta non è detraibile.

Si dovrà valutare caso per caso l'eventuale possibilità di richiedere il rimborso dell'eventuale imposta estera pagata. Sul punto vedi anche Agenzia Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggettiresidenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

Schema riepilogativo detraibilità IVA

Caratteristiche spese per ristoranti e alberghi	Detraibilità IVA
Non inerenti l'attività	Non detraibile
Inerenti l'attività	Detraibile al 100%
Sostenute quali spese di rappresentanza	Non detraibile

Deducibilità dal reddito delle spese per alberghi e ristoranti

La deduzione dal reddito dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande è prevista, **nella misura del 75%**.

La limitazione non interessa le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori, in particolare [l'articolo 109](#), comma 5, prevede che: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, **diverse da** quelle di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi per trasferte fuori del territorio comunale sede dell'azienda, di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento».

Spese sostenute da dipendenti e collaboratori

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi per trasferte fuori del territorio comunale sede dell'azienda, di cui al comma 3 [dell'articolo 95](#), sono deducibili al 100 per cento.

Dette spese sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore ad euro **180,76**; limite elevato ad euro **258,23** per le trasferte all'estero.

Con la risposta n. 3 della circolare 6/2009 è stato chiarito che questa disposizione è applicabile anche agli amministratori di società.

Circa le spese in questione, sostenute dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi per **trasferte nel territorio comunale**, l'interpretazione letterale della norma confermata con la risposta n. 5 della circolare 6/2009 ci impone di affermare che dal 2009 sono deducibili in misura pari al 75%, cosa che tuttavia appare poco logica se consideriamo che detti costi rimborsati, costituiscono reddito imponibile per il dipendente o collaboratore.

Soci di società di persone

Le spese sostenute per alberghi e ristoranti dai soci di società di persone non inquadrati come dipendenti o collaboratori non possono godere della deducibilità del 100% ma al 75% (risposta n. 4 della circolare 6/2009) lo stesso dicasi per le spese per alberghi e ristoranti relative alle trasferte dell'imprenditore individuale (circ. 34/2009 punto 6.3).

Le altre spese di vitto e alloggio

Le spese di vitto e alloggio diverse da quelle relative a dipendenti e collaboratori e diverse da quelle che si qualificano come spese di rappresentanza (vedi paragrafo successivo) sono regolate dall'art. 109 comma 5 del TUIR che come indicato in premessa prevede la deducibilità dal 2009 nella misura del 75%.

Fra queste spese rientrano ad esempio quelle relative a clienti e a fornitori sostenute in occasione della stipula di accordi e contratti.

Spese alberghiere e di ristorazione che si qualificano come spese di rappresentanza.

Circa il trattamento delle spese alberghiere e di ristorazione che si qualificano anche come spese di rappresentanza la circolare 53/2008 ha precisato che la limitazione della deduzione al 75 per cento opera, anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 108, comma 2, del TUIR.

Considerato che l'art. 108 c. 2 in vigore dal 2008 recita che "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50."

Alla luce del citato decreto riteniamo di poter affermare che le spese di alberghi e ristoranti che si qualificano come spese di rappresentanza devono essere raffrontate con le percentuali di deducibilità di cui al DM.

19.11.2008.

- per il 2008 nella misura del 100%;
- dall'esercizio 2009 nella misura del 75%.

Questa interpretazione è confermata dalla circolare 34 del 13 luglio 2009 nella quale si precisa che le spese per vitto e alloggio che si qualificano come di rappresentanza devono essere assoggettate:

- in via preliminare al limite di deducibilità del 75%;
- successivamente al limite di cui all'art. 108 c. 2 relativo alla deducibilità delle spese di rappresentanza in percentuale sui ricavi e altri proventi.

Mense aziendali

La limitazione al 75% delle deduzioni dei costi in argomento, non incide sui costi relativi alle mense aziendali.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Le nuove disposizioni dovrebbero consentire la detrazione IVA oltre ai casi di servizi resi a datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa anche quando il servizio è reso a favore dei dipendenti è prestato presso soggetti terzi non in locali specificamente adibiti a mensa.

Le risposte n. 6 e 7 della circolare 6/2009 confermano la piena deducibilità dei costi della mensa aziendale anche nel caso di mensa in convenzione con un esercizio pubblico.

Con la risposta n. 8 si è confermata la totale deducibilità dei cd. Buoni pasto o ticket restaurant.

Mensa aziendale e reddito in capo al dipendente

Ricordiamo che per quanto riguarda i limiti che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente [l'art. 51 del TUIR](#). Aggiornato al 1.1.2020 stabilisce che:

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 5,29** (contro le precedenti lire 10.240) **aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica**, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Per eventuali ulteriori approfondimenti un clic qui: [MENSE AZIENDALI](#).

Contribuenti minimi

I contribuenti che applicano il **regime dei minimi** di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del DL. 98/2011, determinano il reddito di impresa (e di lavoro autonomo), come differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o professione.

Per i contribuenti che adottano questo regime contabile i costi per alberghi e ristoranti (**non di rappresentanza**) sono integralmente deducibili col solo vincolo dell'inerenza, questo per il particolare regime semplificato di determinazione del reddito.

Naturalmente per le caratteristiche del regime contabile, l'IVA non sarà detraibile.

Tour operator e agenzie viaggi

Con la risposta n. 10 della circolare 6/2009 il ministero ha confermato che il limite di deducibilità delle spese alberghiere e per ristorazione (75%) non si applica ai tour operator e alle agenzie di viaggi quando costituiscono servizi la cui rivendita rientra nell'oggetto dell'attività.

Tabella riepilogativa trattamento fiscale spese per alberghi e ristoranti

Tipologia	Note	Detrazione IVA	Deducibilità Redditi (1)	
		Impresa o Professionista	Impresa	Professionista
Di vendita		100%	75%	il minore fra 2% dei compensi e 75% del costo.
Rappresentanza	Art. 108 TU.	Zero %	75%	il minore fra 1% dei compensi e 75% del costo.
Convegni, congressi e simili		100%	75%	37,5%
Rimborsati a dipendenti e collaboratori Fuori territorio comunale	Art. 95 c. 3 TU.	100%	100%	100%

65) OPERE IN ECONOMIA

Se nel corso dell'esercizio sono state eseguite delle opere in economia, rilevare nei proventi "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" e inserire il controvalore tra le immobilizzazioni; detta operazione deve essere supportata da idonea documentazione (schede di lavoro, consuntivi, ecc.).

66) MAGAZZINO - RIMANENZE FINALI

Ricordiamo che tutte le imprese, alla fine dell'esercizio, devono effettuare l'inventario fisico delle rimanenze di magazzino. Detto inventario andrà riportato ricopiandolo o come allegato nel [Libro degli inventari](#).

I principi contabili che si occupano delle rimanenze nel bilancio d'esercizio sono due: il principio [OIC 13](#) che riguarda le rimanenze di magazzino e il principio [OIC 23](#) che si interessa dei lavori in corso su ordinazione.

Valutazione delle rimanenze

La rilevazione delle rimanenze nel bilancio d'esercizio richiede la predisposizione di un inventario fisico e la valutazione dei beni in giacenza.

L'inventario deve essere tenuto a disposizione per eventuali verifiche e controlli fiscali.

Per valutare le rimanenze si devono mettere a confronto: - il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo dedotto dall'andamento del mercato, utilizzando il minore fra i due.

Il valore desumibile dall'andamento del mercato è pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita es. le provvigioni.

Nella determinazione del costo si può applicare il criterio del costo specifico o, nel caso di beni fungibili, metodi alternativi quali Lifo, Fifo o costo medio.

Nella determinazione del costo si deve procedere in primo luogo identificando il costo di acquisto per merci, materie prime, sussidiarie e di consumo e il costo di produzione per i prodotti finiti, semilavorati e quelli in corso di lavorazione.

Si valuta poi se risulta applicabile il criterio del costo specifico ovvero, nel caso di beni fungibili, metodi alternativi quali Lifo, Fifo o costo medio.

Costo ammortizzato

Il principio contabile OIC 13 applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1.1.2017 e successivi, prevede la valutazione del magazzino col criterio del costo ammortizzato, quando il pagamento dei beni in rimanenza sia differito e a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato per operazioni similari o equiparabili.

La finalità è quella di coordinare, in caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, le modalità di valutazione delle rimanenze con la valutazione dei debiti. In questi casi, il valore da iscrivere tra le rimanenze è il valore attuale dei futuri pagamenti rappresentato dal debito contabilizzato ai sensi dell'OIC 19.

Le commesse

Per le commesse di durata inferiore all'anno l'OIC 23 prevede l'utilizzo del criterio della percentuale di completamento o di quello della commessa completata.

Per le commesse di durata ultrannuale, a determinate condizioni, il principio contabile prevede solo la valutazione con il criterio della percentuale di completamento.

Il criterio della **commessa completata**; comporta la valutazione delle rimanenze al minore tra il costo e il mercato, per cui risulta applicabile lo stesso criterio previsto dall'OIC 13 con gli adattamenti del caso. Viceversa, il metodo della **percentuale di completamento** prevede che le rimanenze vengano valutate ai corrispettivi pattuiti.

Procedura magazzino

→ Inventario → valutazione delle rimanenze → verifica obbligo delle scritture di magazzino

Verifica obbligo di tenuta delle scritture di magazzino:

Esercizi (Valori in Euro)	valore rimanenze 1.032.913,80	Valore dei ricavi 5.164.568,99	Condizioni di superamento dei limiti	Decorrenza dal 2° anno successivo

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

2018			Entrambi per due esercizi di seguito	2021
2019				

L'obbligo viene meno dall'anno successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente non è stato superato **uno** dei due limiti sopraindicati.

Rimanenze e Bilancio

Le rimanenze finali vanno indicate alle seguenti voci di Bilancio:

Stato Patrimoniale	Voce	Descrizione
Attivo Circolante	CI)	Rimanenze
		1) materie prime, sussidiarie e di consumo
		2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
		3) lavori in corso su ordinazione
		4) prodotti finiti e merci
5) acconti		
Conto Economico	Voce	Descrizione
Valore della Produzione	A2)	Variazioni delle rimanenze di Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Costi della Produzione	B11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Circa i criteri di valutazione [l'art. 92 del TUIR](#). Prevede che le stesse possono essere valutate secondo uno dei criteri previsti dall'art. 2426 n. 10 del cc. purché gli stessi siano usati anche nel bilancio, vale a dire:

- LIFO CONTINUO
- LIFO A SCATTI ANNUALI
- FIFO
- Costo medio ponderato

Costo specifico (si applica sui beni identificati specificatamente non quindi su quelli fungibili)

È possibile usare anche una valutazione diversa purché i valori non risultino inferiori a quelli del LIFO a scatti.

Vedere i commi da 2 a 6 dell'art. [92 del TUIR](#). Per un approfondimento: [MAGAZZINO RIMANENZE](#).

67)



CALI IRRECUPERABILI NELLE ATTIVITÀ ORAFE

Riteniamo di particolare interesse per gli operatori del settore orafa la lettura della [circolare 70 del 17.11.04](#) avente ad oggetto **“Cali irrecuperabili nelle attività orafe in regime di perfezionamento attivo. Determinazione 4 maggio 2004”**.

68)



PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Participation exemption

La disciplina della participation exemption (PEX) è contenuta [nell'articolo 87](#) del TUIR, che prevede l'esenzione (parziale) da IRES delle plusvalenze e l'indeducibilità in egual misura, delle relative minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.

L'articolo 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza possa fruire del regime di participation exemption.

Requisiti PEX

Perché una partecipazione sia PEX devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- a) ininterrotto possesso** della partecipazione **dal primo giorno del dodicesimo mese precedente** a quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote entrate per ultime (LIFO). Esempio quota in Srl acquistata il 1° giugno 2013 e ceduta il 1° luglio del 2014.
- b) rappresentazione contabile** della partecipazione tra le **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. Da notare che la successiva iscrizione della partecipazione nel **circolante** non pregiudica l'applicazione della Pex che, invece, non può mai essere applicata quando la prima iscrizione in bilancio avviene fra il circolante, anche se successivamente la partecipazione viene girata ad immobilizzi finanziari.
- c)** partecipata con **residenza fiscale** in territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (salvo interpello favorevole)
- d)** esercizio da parte della partecipata di **attività d'impresa** ai sensi dell'art. 55 TUIR.

Non è mai considerata attività d'impresa quella esercitata da partecipate il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da:

- quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività stessa;
- impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente.

Nella sostanza quando la partecipata ha un patrimonio prevalentemente investito in immobili di godimento.

Per la determinazione del rapporto si deve far riferimento al valore corrente delle attività e non a quello contabile, considerando anche gli *avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti*.

Esempio:

Valore corrente attività patrimoniali (immobili di godimento)	=	750		
Valore Patrimonio netto contabile	=	1.000	=	75%

In questo caso il PN è prevalentemente investito in immobili di godimento per cui non è applicabile la Pex.

Attenzione: i requisiti sub **c) residenza** e **d) esercizio d'impresa**, devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso (esempio partecipata che al 30.6.2006 ha cessato di essere priva di attività di impresa per godere della Pex, la partecipazione deve continuare nei nuovi requisiti ed essere ceduta non prima del 1° gennaio 2010).

Dal 2019 il requisito **c) della residenza** è richiesto fin dal primo periodo di possesso o per i 5 periodi d'imposta precedenti nel caso di rapporti detenuti da più di 5 anni e oggetto di cessione verso controparti non appartenenti allo stesso gruppo.

Partecipazione acquisita in date differenti

Nel caso di cessione di una partecipazione acquisita con più acquisti fatti varie date, l'art. 87 c. 1 lett. a) prevede la presunzione assoluta di applicazione del criterio LIFO (last in - first out) al fine di individuare le quote di partecipazione che, al momento della cessione, non soddisfano il requisito temporale e con riferimento alle quali non è quindi possibile fruire dell'esenzione della plusvalenza. (Vedi Circ. 36/2004 punto 2.3.1).

Il criterio LIFO si utilizza solo per verificare la stratificazione delle partecipazioni, non il costo della partecipazione determinato applicando il criterio di valutazione adottato, ai sensi dell'art. 94 del TUIR (costo medio ponderato, LIFO o FIFO).

Partecipazioni oggetto della Pex

Deve trattarsi di azioni o quote di partecipazione in altre società con o senza personalità giuridica residenti o non residenti (queste ultime non devono essere ubicate in paesi a fiscalità privilegiata salvo interpello favorevole)

Modalità di realizzo

Deve trattarsi di plusvalenze o di minusvalenze realizzate:

1. mediante **cessione a titolo oneroso**. In questo caso la plusvalenza è data:

corrispettivo (+1.000) dedotto costo fiscalmente riconosciuto (- 500) = **plusvalenza (500)**

2. mediante **assegnazione** ai soci o **destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa

(autoconsumo). In questo caso la plusvalenza è data: valore normale partecipaz. (+100) dedotto costo fiscalmente riconosciuto (- 70) = **plusvalenza (30)**

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Soggetto che detiene la partecipazione

Deve trattarsi di - **persona fisica esercente attività d'impresa** o **società di persone** ex art. 5 TUIR in regime di contabilità ordinaria (escluse società semplici ed enti alle stesse equiparati) o di **persone giuridiche** ex art. 73 TUIR.

Regime impositivo

Con le tabelle che seguono riepiloghiamo il regime impositivo applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni PEX.

La tassazione pex risulta così applicabile:

Soggetti	Periodo di possesso in mesi	
	Da 12 mesi a oltre	Inferiore a 12 mesi
Società di capitali	Plusvalenze: Imponibili al 5% Minusvalenze: indeducibili al 100%	Plusvalenze: Imponibili al 100% Minusvalenze: deducibili al 100%
Impresa individuale Società di persone	Realizzo dal 1.1.2009 al 31.12.2017 Plusvalenze: Imponibili al 49,72% Minusvalenze: Indeducibili al 50,28%	
Impresa individuale	Realizzo dal 1.1.2018 Plusvalenze: Imponibili al 58,14% Minusvalenze: Indeducibili al 41,86%	
Società di persone	Realizzo dal 1.1.2018 Plusvalenze: Imponibili al 49,72% Minusvalenze: Indeducibili al 50,28%	

L'art. 1 c. 34 della L. 244/2007, prevede che le plusvalenze sono esenti nella misura dell'84%, anziché del 95%, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso all'1.1.2004.

Per un approfondimento un clic qui: [Participation exemption](#).

69) VALUTAZIONE DEI TITOLI IN BILANCIO

Il principio contabile OIC 21 tratta delle partecipazioni, della loro classificazione, della rilevazione iniziale e della valutazione a fine esercizio, sia di quelle immobilizzate sia di quelle comprese nell'attivo circolante. Il principio tratta anche delle regole di contabilizzazione dei proventi e delle perdite, derivanti dalle partecipazioni.

Utili rilevati con la delibera di distribuzione

L'OIC 21, in concomitanza con le ultime modifiche al bilancio, ha eliminato la possibilità di rilevazione anticipata degli utili prodotti dalla controllata nell'esercizio di maturazione degli stessi.

La contabilizzazione degli stessi avverrà quindi solo al momento della delibera di distribuzione della società partecipata.

Sulla base delle valutazioni espresse dagli amministratori i titoli in bilancio possono essere classificati nell'attivo circolante o fra le immobilizzazioni.

I criteri civilistici di valutazione sono dettati dall'art. 2426 del cc.

Descrizione	Valutazione
Titoli iscritti nell'attivo circolante (C.III)	9) costo di acquisto o di produzione, o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
	10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa;

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni (B.III)	1) costo di acquisto o di produzione. 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Partecipazioni in controllate e collegate	4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono (facoltà) essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto o di produzione, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.

Iscrizione delle partecipazioni in bilancio

A seconda che l'acquisto di partecipazioni sia considerato strategico (immobilizzazioni) o temporaneo, l'acquisto sarà iscritto in bilancio nelle voci: B.III Immobilizzazioni finanziarie

C.III Attività finanziarie non immobilizzate

La prima iscrizione è importante perché solo le partecipazioni immobilizzate possono godere della [participation exemption](#).

Valutazione delle partecipazioni

In data 29 dicembre 2017 il principio contabile OIC 21 relativo alle partecipazioni è stato modificato. In particolare, è stata chiarita la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato considerando **Criterio del costo ammortizzato**

Nel caso di acquisto di una partecipazione con pagamento differito si dovrà applicare il principio contabile OIC 19 per procedere ad una corretta rilevazione del costo della partecipazione.

Si deve pertanto confrontare il tasso di interesse desumibile dal contratto e il tasso di interesse di mercato (quello applicabile tra parti indipendenti che avessero negoziato un'operazione similare) l'eventuale differenza comporterà l'applicazione del criterio del costo ammortizzato rilevando un valore di iscrizione della partecipazione acquistata diverso da quello previsto contrattualmente.

La modifica si applica dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017. In fase di prima applicazione gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle nuove regole, possono essere rilevati ai sensi dell'OIC 29.

Svalutazioni delle partecipazioni

Dal 2004 le svalutazioni di azioni, strumenti finanziari similari e partecipazioni, sono fiscalmente indeducibili indipendentemente dal fatto che siano imponibili o esenti all'atto della cessione.

L'OIC 21 pone l'accento sulla "perdita durevole di valore", requisito da accertare per procedere con la svalutazione della partecipazione.

Il principio evidenzia anche le condizioni che qualificano una perdita **non** durevole e che quindi evitano la svalutazione.

Circa la **valutazione fiscale delle partecipazioni**, si rinvia [all'art. 94](#) e 110 del TUIR.

Dividendi percepiti da società

I dividendi percepiti dalle società (sogg. Ires) per partecipazioni in società di capitali italiane o estere (no black list) sono tassati sul 5% del relativo ammontare senza diritto ad alcun credito d'imposta, quindi il 95% costituisce variazione in diminuzione dal reddito.

I dividendi derivanti da partecipazioni qualificata percepiti da persone fisiche (privati) nonché tutti i dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (ditte ind.li e soc. di persone) sono invece tassati secondo le normali aliquote Irpef, su un imponibile variabile a seconda del momento di formazione degli utili in particolare per gli utili **formati** nell'esercizio in corso:

- fino al 31.12.2007 tassati sul 40%
- dopo fino al 31.12.2016 tassati sul 49,72%
- dopo fino al 31.12.2017 tassati sul 58,14%

Dal 1.1.2018 la legge di bilancio 2018 ha previsto una Ritenuta d'imposta del **26%** con tuttavia un periodo transitorio per gli utili già maturati.

Per un approfondimento si rinvia al precedente notiziario n. 7/2018.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Riepiloghiamo il concetto di partecipazione qualificata con una tabella:

Tipo di società	È non qualificato	È qualificato
Non quotata	Il possesso di azioni o quote con diritto di voto fino al 20% o una partecipazione al capitale fino al 25% .	Il possesso di azioni o quote con diritto di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale superiore al 25% .
Quotata	Il possesso di azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria fino al 2% o una partecipazione al capitale fino al 5% .	Il possesso di azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% o una partecipazione al capitale superiore al 5% .

Comunicazione minusvalenze

Il contribuente deve inviare all'amministrazione finanziaria una comunicazione riepilogativa delle minusvalenze di ammontare superiore a **5 milioni di Euro**, realizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, su **partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, secondo le modalità che stabilite con Provvedimento dell'agenzia delle entrate del 22.5.2003 pubblicato sulla GU. 138 del 17.6.2003. (rif. Circ. 7/E del 5.2.2003).

L'omessa infedele o incompleta comunicazione rende indeducibile la minusvalenza.

La normativa sul **dividend washing** prevede che analoga comunicazione riguardante operazioni su azioni e titoli negoziati, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate in caso di minusvalenze di ammontare superiore ad **€ 50.000**, in caso di omessa o infedele dichiarazione la minusvalenza è indeducibile.

70) I DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono sostanzialmente dei contratti i cui obblighi sono vincolati al verificarsi di determinati eventi, relativi ad operazioni sottostanti a cui sono legati, ad esempio l'andamento dei tassi di interesse o dei prezzi di una determinata merce.

Questi contratti chiamati anche semplicemente "Derivati", contengono la promessa di eseguire una prestazione basata sull'andamento del prezzo di una o più attività quali merci, attività finanziarie, tassi di interesse o valute, denominate "**sottostante**". Sono contratti a termine in quanto l'esecuzione della prestazione da parte delle controparti, deve essere effettuata entro una certa data futura.

Fino al bilancio 2015 per le società industriali, il Codice civile non conteneva disposizioni specifiche sulla rappresentazione in bilancio dei contratti derivati.

Erano infatti richieste solo in Nota integrativa alcune informazioni in merito al fair value dei derivati, l'iscrizione in bilancio era prevista solo nel caso di una possibile passività, nel qual caso veniva acceso un apposito fondo.

A partire dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. 139/15 modifica lo schema dello stato patrimoniale, aggiungendo le righe per rappresentare i derivati attivi e quelli passivi in base al fair value.

Si passa così dalla rilevazione nei conti d'ordine a quella contabile.

Nel conto economico sono state aggiunte alcune voci nella classe «D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» che accolgono le variazioni di fair value positive che rappresentano rivalutazioni (voce 18.d) e quelle negative che rappresentano svalutazioni (voce 19.d)

I derivati si rilevano già al momento della loro sottoscrizione in base al fair value (anche se, generalmente, il fair value di un derivato alla data di sottoscrizione approssima lo zero). A fine esercizio si effettua una nuova valutazione in base al fair value.

Nel Codice civile è stato aggiunto il n. 11-bis all'articolo 2426. Le variazioni di fair value si imputano al conto economico a meno che si tratti di un'operazione di copertura. Alla data di bilancio:

- se il fair value è positivo, il derivato rappresenta un'attività finanziaria, da classificare tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura;
- se il fair value è negativo (e quindi rappresenta un costo per la società) il derivato si iscrive tra i fondi per rischi e oneri, alla voce B.3 del passivo. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura.

Sono stati eliminati i conti d'ordine

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Per le operazioni di copertura è stato espressamente disciplinato il trattamento contabile delle coperture di fair value e le coperture del rischio di flussi finanziari, allineando sostanzialmente le disposizioni a quanto previsto dallo IAS 39 in tema di hedge accounting

Come determinare i fair value dei derivati

Per determinare il fair value dei derivati (valore normale) bisogna in primis verificare se sia possibile o meno individuare un mercato attendibile di riferimento:

- nel caso sia individuato un mercato attendibile, si farà riferimento al valore di mercato;
- se il valore di mercato non è facilmente individuabile per quel determinato strumento, si farà riferimento, al valore di mercato dei componenti o di uno strumento analogo;
- nel caso di mancanza di un mercato attendibile, si dovrà valutare il derivato in base a modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, a condizione che questi modelli e tecniche di valutazione assicurano una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

I derivati che non potranno essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi sopradescritti (casi eccezionali da motivare adeguatamente) saranno valutati in base al costo storico di acquisto.

Risvolti in nota integrativa il D.Lgs. 139/15 ha modificato anche l'articolo 2427-bis del Codice civile. Dal bilancio 2016 in nota integrativa, oltre ad indicare, come in precedenza, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, saranno fornite anche le informazioni che di seguito indichiamo.

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

Cosa prevede il nuovo comma 11-bis dell'art. 2426 cc.

Di seguito riportiamo la norma richiamata:

«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti, **sono iscritti al fair value.**

Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;

Ricordiamo che le nuove regole sui derivati sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in **forma** abbreviata ma non alle **micro-imprese**, cioè alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

71) COMPENSI AMMINISTRATORI

→ Contabilizzare per competenza economica i compensi degli amministratori non ancora corrisposti nel corso dell'anno, ma già maturati.

Il compenso degli amministratori è **fiscalmente deducibile per cassa** (al momento del pagamento art. 95 c. 5 nuovo TUIR), si applica tuttavia il criterio di cassa "allargato" vale a dire che i compensi si considerano **corrisposti e parimenti percepiti** nel periodo d'imposta, anche se materialmente pagati entro il **12 gennaio** dell'anno successivo.

Se l'amministratore è titolare di partita IVA e il compenso viene inquadrato come **reddito professionale**, la deduzione per la società avverrà con lo stretto criterio di cassa a nulla rilevando l'eventuale corresponsione entro il 12 di gennaio.

→ Verificare se lo statuto della società prevede la possibilità di attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili in misura percentuale, verificare se il tutto è stato confermato con verbale dell'assemblea dei soci. Se viene attribuita tale partecipazione anche questo costo sarà fiscalmente deducibile nell'esercizio di effettivo pagamento (deduzione per cassa) ancorché non imputati a conto economico.

			(debito	residuo
Compenso annuo	Compenso	Differenza da		
pagare	-	=	nonché variazione in aumento nella deliberato	pagato

ACCANTONAMENTO TFM AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere attribuito un trattamento di fine mandato (TFM) di solito calcolato in proporzione al compenso fisso.

Il trattamento di fine mandato viene accantonato dall'azienda annualmente e sarà corrisposto all'amministratore al termine del suo incarico.

I vantaggi sono duplici, per l'azienda l'importo accantonato secondo la delibera assembleare, è deducibile dal reddito (art. 105 c. 4 TUIR.) mentre l'amministratore potrà godere di un compenso differito nel tempo ma tassato in regime di tassazione separata

Se statutariamente è previsto un trattamento di fine mandato a favore degli amministratori e se lo stesso è stato determinato con verbale dell'assemblea dei soci, rilevare il costo maturato.

Importo fisso deliberato importo a % deliberato su _____ =

La scrittura contabile è:

COMPENSO AMMINISTRATORI a	FONDO ACC.TO TFM AMMINISTRATORI
(COSTO)	

FRINGE BENEFITS - Verificare se l'amministratore usufruisce di compensi in natura da assoggettare a ritenuta d'acconto.

La tassazione separata Il regime di tassazione separata di cui all'art. 21 del TUIR prevede che l'indennità di fine mandato percepita dall'amministratore non concorre a formare il suo reddito complessivo sottoposto a tassazione con le aliquote progressive IRPEF.

Il TFM. sarà soggetto a tassazione con una aliquota IRPEF calcolata sulla media del reddito degli ultimi due anni, quindi con una aliquota normalmente inferiore a quella normale.

L'imposta non viene versata direttamente dal contribuente ma calcolata dall'ufficio e quindi richiesta mediante iscrizione a ruolo. Il contribuente verserà tuttavia un acconto in sede di dichiarazione dei redditi.

Se la tassazione separata non fosse conveniente per il contribuente, l'ufficio la calcolerà nei modi ordinari. In ogni caso il contribuente potrà sempre optare per la tassazione ordinaria e non separata del TFM.

Il regime di tassazione separata è tuttavia applicabile se sono rispettate **le condizioni** dettate dall'art. 17 lett. c del TUIR..

Le condizioni poste dall'art. 17 prevedono che il diritto al TFM deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Al requisito della data certa si può adempiere con:

- l'autenticazione delle firme del verbale d'assemblea di nomina (e attribuzione del TFM);
- la notifica del verbale di nomina all'amministratore;
- un estratto notarile del verbale di nomina;
- l'invio del verbale di nomina in plico postale raccomandato senza busta, in questo modo il timbro postale sarà apposto direttamente sul documento conferendoli la data certa.

Tuttavia la data certa deve essere anteriore all'inizio del rapporto, a questo si può adempiere o predisponendo uno dei documenti sopraindicati prima della formale accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore oppure se l'accettazione è contestuale all'assemblea di nomina si può inviare una comunicazione con data certa (plico raccomandato senza busta) confermando al futuro amministratore la volontà dell'assemblea di volerlo nominare e di volergli attribuire un trattamento di fine mandato.

Con risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008 l'amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni circa la deducibilità dal reddito d'impresa del trattamento di fine mandato (TFM) che viene accantonato annualmente dalle società per essere corrisposto agli amministratori al termine del loro incarico.

Poiché l'art. 105 c. 4 del TUIR prevede la deducibilità per competenza di tali accantonamenti, da più parti si riteneva che **la mancanza del requisito del "diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto"** previsto dall'art. 17 c. 1 lett. c) fosse condizione essenziale per godere del regime di tassazione separata in capo all'amministratore ma che non vincolasse la deducibilità in capo alla società. Ora la risoluzione precisa che la mancanza del requisito del "diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto", pregiudica la deducibilità delle somme accantonate dalla società a titolo di TFM., tali accantonamenti privi del requisito indicato secondo l'Agenzia saranno deducibili col criterio di cassa al momento della effettiva erogazione.

Per evitare possibili contestazioni, è quindi più che opportuno dare data certa all'incarico.

Tassazione separata dal 2011

Sulla tassazione del TFM in capo all'amministratore è intervenuto il c. 31 dell' art. 24 del D.L. n. 201/11, stabilendo che:

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro **1.000.000** non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Sulla quota eccedente il milione e in mancanza della data certa, la tassazione sarà ordinaria.

Per un approfondimento si rinvia alla [Circolare n. 3/2012](#).

Sindacabilità del compenso

Si segnala quanto espresso dalla Cassazione con sentenza 28595 depositata il 2.12.08, orientamento già ribadito nel 2005 con la decisione n. 21155 col quale si afferma che **il fisco non può sindacare la misura dei compensi** degli amministratori in quanto il TUIR, a differenza del precedente DPR. 597, non stabilisce alcun parametro per la deduzione dei compensi.

Le problematiche del TFM

Rinuncia del TFM

Con la risoluzione 124/2017, l'agenzia delle Entrate si è espressa sulla rinuncia al credito per trattamento di fine mandato di un socio-amministratore.

Credito che corrisponde a un reddito non ancora tassato sul socio (principio di cassa), ma già dedotto per competenza dalla società.

Secondo l'Agenzia nel caso di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non imprenditori, «non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale» di conseguenza non c'è tassazione sulla partecipata e **neppure risulta obbligatorio il rilascio della attestazione del valore fiscale del credito rinunciato.**

In capo al socio-amministratore scatterà la tassazione, trattandosi di un caso di avvenuto «incasso giuridico». Riepilogando, per l'amministratore socio che rinuncia al TFM emergerebbe un reddito da

“incasso giuridico” pari all'entità della somma accantonata dalla società che non verrà erogata. Segnaliamo tuttavia il contrario avviso della Fondazione nazionale commercialisti (15 gennaio 2016 e 30 giugno 2016).

Per l'amministratore non socio invece non sorge alcun effetto fiscale da “incasso giuridico”.

Per la società nel caso in cui l'amministratore sia socio non si genera mai una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante. Se l'amministratore non è socio si realizza una sopravvenienza attiva tassabile a fronte del fatto che l'amministratore non debba sottoporre alcuna somma a tassazione.

72) RINUNCIA DEL CREDITO DEL SOCIO

Secondo l'OIC 28 la rinuncia del credito da parte del socio, incrementa il patrimonio della società, per cui contabilmente deve essere rilevata come un **apporto di patrimonio**, a prescindere dalla tipologia (commerciale o finanziaria) del credito.

Il debito della società si trasforma così in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, la scrittura è la seguente:

Debiti verso soci	a	Riserva versamento soci in c/capitale
-------------------	---	---------------------------------------

Fiscalmente anche se non transita dal conto economico, il venir meno del debito può generare sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis del TUIR.

In capo alla società sono infatti tassate le rinunce effettuate dai soci per l'importo che eccede il valore fiscale del credito; valore che deve essere comunicato dal socio alla partecipata all'atto della rinuncia, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza di comunicazione il valore si considera pari a zero con aggravio della imposizione.

73) BILANCIO MICRO, ABBREVIATO, ORDINARIO e CONSOLIDATO

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio. Sono stati modificati gli schemi di bilancio, nonché i contenuti della Nota integrativa.

I limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subito variazioni ma con il nuovo art. 2435-ter c.c. è stato introdotto, un Bilancio semplificato per le micro imprese. Ai fini della redazione del bilancio esistono quindi tre categorie di imprese:

1. Imprese **medio grandi** che redigono il bilancio in forma ordinaria; 2. Imprese **piccole** che possono redigere il bilancio in forma abbreviata; 3.

Micro-imprese che possono redigere il bilancio in forma semplificata.

Con la tabella che segue riepiloghiamo i parametri relativi agli obblighi di bilancio con conseguenti limiti che impongono il revisore o l'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

TABELLA DI VERIFICA OBBLIGHI

DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO	VALORI DI VERIFICA			CONDIZIONE (SUPERAMENTO DEI LIMITI)	DECORRENZA
	ATTIVO PATRIMONIALE IN EURO	RICAVI IN EURO	MEDIA DIP.TI		
Bilancio Ordinario ⁽¹⁾	>4.400.000	>8.800.000	>50	Almeno due per due anni di seguito	Anno in corso
2020					2021
2021					
Bilancio abbreviato Art. 2435 cc.	<=4.400.000	<=8.800.000	<=50	Almeno due per due anni di seguito	Anno in corso
2020					2021

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

2021					
Bilancio semplificato micro imprese art. 2435-ter cc.	<=175.000	<=350.000	<=5	Quando nel primo esercizio o, succ.te, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati	Anno in corso
2020					2021
2021					
Bilancio Consolidato esonero	20.000.000	40.000.000	250	Almeno due per due anni di seguito	Anno in corso
2020				Non superati	Esonero per il 2021
2021				Non superati	
Bilancio Consolidato obbligo art. 25 D.Lgs. 127/91⁽²⁾	20.000.000	40.000.000	250	Almeno due per un anno	Anno in corso
2021				Superati nel 2021	Obbligo per il 2021

⁽¹⁾ L'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria decorre quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti sopra indicati.

Se sono stati emessi titoli negoziati in mercati regolamentati non è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata. ⁽²⁾ Se con l'acquisizione di una partecipazione, ad esempio nell'anno "n1", supero i limiti indicati dall'art. 27 sono obbligato a redigere il bilancio consolidato al 31.12 dello stesso anno "n1". Se nei due anni successivi (quindi n2 e n3) vengono a mancare due dei requisiti richiesti decade l'obbligo già dal bilancio relativo all'esercizio n3.

74) SINDACI O REVISORE UNICO

Controllo nelle SPA

Le SPA sono **sempre obbligate alla nomina** del Collegio Sindacale.

Articolo 2397 - Composizione del collegio. (Società per Azioni)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. (1)

(1) Ai sensi dell'[art. 154, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate.

Controllo nelle SRL

Il comma 8 del DL. 91/2014 in vigore dal 26.6.2014 ha eliminato la norma che prevedeva l'obbligatorietà di nomina del collegio sindacale nelle Srl quando il capitale sociale non è inferiore a quello delle SPA.

Conseguenza sussiste l'obbligo di nomina dei sindaci in una Spa con 50mila euro di capitale e l'esonero dalla nomina per una Srl con capitale superiore.

Circa l'obbligo legato alle norme statutarie della singola società, ci possono essere statuti che letteralmente dispongono la nomina dell'organo di controllo "quando il capitale non sia inferiore a quello minimo stabilito

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

per le società per azioni"; in questo caso secondo il Consiglio notarile di Roma, la nomina dell'organo di controllo sarebbe obbligatoria.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo non scatterebbe invece per quegli statuti che si limitano, genericamente, a rinviare all'articolo 2477 del Codice civile o alle ipotesi di legge.

Norme che impongono la nomina nelle Srl

Le ipotesi che richiedono la nomina dell'organo di controllo sono quelle indicate [all'articolo 2477](#), del codice civile e cioè che la Srl:

- sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Oppure quando si supera **almeno uno** dei seguenti tre parametri per due esercizi consecutivi.

TABELLA DI VERIFICA OBBLIGHI

DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO	VALORI DI VERIFICA			CONDIZIONE (SUPERAMENTO DEI LIMITI)	DECORRENZA
	ATTIVO PATRIMONIALE IN EURO	RICAVI IN EURO	MEDIA DIP.TI		
Organo controllo nelle S.r.l.	4.000.000	4.000.000	20	Solo un limite per due anni di seguito	Anno dopo
2020					2022
2021					

La norma consente la nomina alternativa di un organo di controllo (sindaco unico) o di un revisore o ancora di un collegio sindacale.

Salvo diversa disposizione statutaria, l'organo di controllo è monocratico (un solo membro effettivo).

Per un approfondimento rinviamo [all'articolo 2477](#) del codice civile.

Ricordiamo che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge è considerata giusta causa per la [revoca del revisore](#).

Il comma 4 dell'art. 2400 c.c. prevede che "al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società".

I compensi ai sindaci vanno rilevati per competenza.

Ricordiamo che dal 2023, in merito alla Nomina degli organi di controllo l'art. 379 del Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14, In vigore dal 24/10/2021 prevede che:

1. All'[articolo 2477 del codice civile](#) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

2.omissis.....

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio**

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2477 del codice civile](#), commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Sul punto segnaliamo anche la risposta a un quesito dei lettori a telefisco 2022

D. Srl che ha superato i limiti per la nomina del revisore con i bilanci 2018/2019, poiché la nomina è stata prorogata a giugno 2022, quale bilancio è soggetto a revisione in 2021 o il 2022?

R. Premesso che il DL. 118/2021, modificando [l'art. 379 del D.Lgs. 14/2019](#) ha previsto che il termine per la nomina obbligatoria sia posposto alla data dell'assemblea che approverà il bilancio 2022, che normalmente si terrà ad aprile 2023, il primo bilancio da assoggettare a revisione sarà quindi quello dell'esercizio 2023.



75) MUTUI E FINANZIAMENTI

Verificare che il saldo contabile corrisponda al residuo debito per capitale risultante dal piano di ammortamento.

Verificare l'eventuale obbligo di attualizzazione o di valutazione al costo ammortizzato di cui ai successivi punti.

Ai fini della classificazione in bilancio è utile disporre della ripartizione del debito relativamente alle rate scadenti:

- Entro l'esercizio successivo: €. _____
- Oltre l'esercizio successivo: €. _____
- Oltre i 5 anni: €. _____



76) INTERESSI

Riportiamo un riepilogo dei tassi in vigore.

Tabella [Tassi BCE](#)

Dal	Al	Misura %
11.07.2012	07.05.2013	0,75
08.05.2013	12.11.2013	0,50
13.11.2013	10.06.2013	0,25
11.06.2014	09.09.2014	0,15
10.09.2014	15.3.2016	0,05
16.3.2016	----	0,00

Tabella Interesse legale

Tasso Legale	Dal	Al	Tasso Legale	Dal	Al
5,00%	21.04.1942	15.12.1990	0,50%	01.01.2015	31.12.2015
10,00%	16.12.1990	31.12.1996	0,20%	01.01.2016	31.12.2016
5,00%	01.01.1997	31.12.1998	0,10%	01.01.2017	31.12.2017
2,50%	01.01.1999	31.12.2000	0,30%	01.01.2018	31.12.2018
3,50%	01.01.2001	31.12.2001	0,80%	01.01.2019	31.12.2019
3,00%	01.01.2002	31.12.2003	0,05	01.01.2020	31.12.2020
2,50%	01.01.2004	31.12.2007	0,01	01.01.2021	31.12.2021
3,00%	01.01.2008	31.12.2009	1,25	01.01.2022	---
1,00%	01.01.2010	31.12.2010			
1,50%	01.01.2011	31.12.2011			

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

2,5%	01.01.2012	31.12.2013			
1,00%	01.01.2014	31.12.2014			

Interessi passivi su obbligazioni

→ Le società per azioni che hanno emesso obbligazioni con cedole scadenti a cavallo di due esercizi, dovranno procedere alla rilevazione degli interessi passivi maturati e non ancora corrisposti.

Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato interamente sostituito dall'art. 2, comma 13, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, come segue:

"I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26% dal 1.7.2014 vedi DL. 66/2014 e [Circ. 19/2014](#)), con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori".

Viene inoltre eliminata la penalizzazione prevista dal 1° comma del citato art. 26 del DPR n. 600/73 prima della modifica infatti l'aliquota della ritenuta del 12,50 per cento si applicava a condizione che, al momento di emissione delle obbligazioni, il tasso di rendimento effettivo non fosse superiore al tasso di riferimento (ex TUS) aumentato di due terzi per le obbligazioni non negoziate in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea. Se si superava tale soglia si doveva applicare la ritenuta del 27 per cento.

È rimasta tuttavia la penalizzazione alla deducibilità in capo alle società emittenti dei relativi interessi, il comma 17 dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha sostituito il comma 115 dell'art. 3 della legge 28.12.1995, n. 549, il quale prevede che gli interessi passivi sulle obbligazioni emesse da società per azioni, non negoziate nei mercati regolamentati degli Stati membri della Unione Europea, **sono deducibili a condizione che** al momento di emissione delle obbligazioni il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento (ex TUS) aumentato di **due terzi**.

Precisiamo che la misura degli interessi in deducibili è tuttavia riferita alla quota eccedente l'importo calcolato applicando il TUS aumentato di 2/3.

Interessi attivi maturati nei confronti dei clienti

Quelli maturati per prolungate dilazioni concesse alla clientela verranno appostati fra i ricavi e costituiscono reddito di impresa anche se non ancora percepiti.



INTERESSI DI MORA

Il D.Lgs. 231/2002 prevede che sui contratti commerciali, stipulati tra imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche, il termine di pagamento (salvo diversi accordi, solo migliorativi in caso di subfornitura ex legge 192/98) è stabilito in 30 giorni (60 se alimenti deteriorabili) dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio oppure dal ricevimento della fattura se la data di ricevimento è certa. L'art. 109 c. 7 del TUIR prevede che gli interessi di mora (sia attivi che passivi) concorrono a formare il reddito secondo il criterio di cassa, vale a dire nell'esercizio in cui sono incassati o pagati.

Quindi la mancata rilevazione degli interessi di mora non ha nessuna conseguenza dal punto di vista fiscale.

In ogni caso il contribuente dovrebbe rilevare civilisticamente gli interessi di mora attivi o passivi e poi procedere indicando una variazione in diminuzione o in aumento in dichiarazione dei redditi per neutralizzare fiscalmente l'operazione. Naturalmente questa operazione crea imposte anticipate o differite, problema superabile con l'utilizzo civilistico (se giustificato) di un fondo rischi per interessi di mora.

La misura degli interessi di mora è stabilita in misura pari a quelli praticati dalla BCE (Banca Centrale Europea) per i propri finanziamenti, maggiorati di **sette punti ovvero di nove punti** nel caso di cessione di prodotti deteriorabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la maggiorazione del tasso degli interessi legali di mora **è stata innalzata da 7 a 8 punti** (vedi D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modificando, tra gli altri, l'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) cui va aggiunto il tasso di riferimento fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia.

Ricordiamo che la nuova norma si applica ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013 e che nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

I contratti relativi ai prodotti agricoli e alimentari, sono disciplinati dall' art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, in questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile." La normativa previgente, abrogata stabiliva tale maggiorazione per i prodotti alimentari deteriorabili.

Con la tabella che segue riepiloghiamo la variazione dei tassi avvenuta fino ad oggi:

ANNO	SEMESTRE	TASSO DI MORA	ANNO	SEMESTRE	TASSO DI MORA
2021	PRIMO	8,00	2022	PRIMO	8,00
	SECONDO	8,00		---	---

Scritture contabili al 31 dicembre:

C11 Crediti v/clienti per Interessi di Mora	a	C16d Interessi Att. Di Mora	100	100
Per rilevazione degli interessi moratori maturati fino al 31 dicembre				

Scritture del debitore

C17 Interessi passivi di Mora	a	D6 Debiti v/fornitori per Interessi di Mora	100	100
Rilevazione degli interessi passivi di mora maturati				

Ricordiamo che accordi contrattuali possono derogare alla decorrenza dei pagamenti e alla misura del tasso di mora da applicare tuttavia, questi accordi, se vessatori o iniqui, non avranno alcuna validità legale.

Interessi attivi su obbligazioni

- Valgono le considerazioni fatte per gli interessi di c/c; le relative ritenute sono da considerarsi "acconto di imposta" per le società di capitali, gli enti soggetti all'IRRS, per le società di persone e per le ditte individuali.

Interessi attivi sui BOT o altri titoli pubblici

- Si dovrà calcolare il sconto passivo della parte di interessi attivi non ancora maturati, nonché rinviare al futuro esercizio la quota parte di ritenute non riferibili al periodo d'imposta.

Deducibilità degli interessi passivi

L'art. 61 del TUIR prevede per i soggetti Irpef, che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al seguente rapporto:

Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa + ricavi e altri proventi che non concorrono a formare il reddito d'impresa in quanto esclusi

Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

La parte di interessi passivi non deducibile come risultanti dal rapporto sopra evidenziato, non dà diritto alla detrazione dall'imposta per interessi passivi su **prestiti o mutui agrari** e interessi passivi su **mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale** o per la sua ristrutturazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Le imprese minori sono escluse con decorrenza dall'esercizio 2008, dai vincoli di deducibilità degli interessi passivi previsti per le società di capitali dal nuovo art. 96 di seguito commentate.

77) ROL CALCOLO DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Le disposizioni in commento si applicano ai soggetti Ires e non a quelli Irpef.

I limiti alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, sono previsti dall'art. 96 del TUIR., più volte modificato e rimaneggiato, da ultimo il D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della direttiva (Atad) UE 2016/1164/UE con [l'art. 1](#) e con [l'art. 13](#) ha [riformulato l'articolo 96 del TUIR](#). ulteriormente modificato dall'art. 35 del DL. 124 del 26.10.2019 il quale è intervenuto sulla definizione di Progetto Infrastrutturale

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Pubblico e al caso di costituzione di società di progetto strutturale alla segregazione patrimoniale. Da notare che nel recepire la direttiva Atad non ci si è avvalsi della possibilità di prevedere:

- la piena deducibilità degli interessi passivi di importo non superiore a 3 milioni di euro;
- la totale deducibilità per le imprese non appartenenti a gruppi societari.

Salvo diversa indicazione gli articoli di seguito richiamati sono riferiti al TUIR., il D.P.R. n. 917/86.

Deducibilità degli interessi passivi

Le novità 2019 si possono così riassumere:

- rilevanza dei valori fiscali e non più dei valori di bilancio;
- rilevanza degli interessi passivi inclusi nel valore dei beni ex art. 110 c. 1 lett. b) prima esclusa (interessi capitalizzati);
- priorità di utilizzo del ROL fiscale, prima quello dell'esercizio, poi quello dell'esercizio meno recente;
- il riporto dell'eccedenza del ROL fiscale viene limitato a 5 periodi di imposta;
- ROL contabile maturato fino al 2018 è illimitatamente riportabile ma solo per coprire gli interessi passivi derivanti da prestiti stipulati prima del 17.6.2016 la cui durata e importo non sia stata modificata successivamente.
- La legge di bilancio 2019 ha ripristinato, dopo l'abrogazione ad opera del D.Lgs 142/2018, la disposizione che esonera dal test del ROL gli interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.;
- non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

L'art. 96 relativo agli interessi passivi con le nuove regole in vigore dall'esercizio 2019 prevede quanto segue.

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, **compresi** (e non più diversi da) quelli inclusi nel costo dei beni (c. 1, lettera b), dell'articolo 110), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6 (nel caso di interessi attivi maggiori dei passivi).

La parte di interessi passivi che eccede quelli attivi è deducibile nel limite in misura pari al

- **30 per cento** del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL);
- aumentato dell'eventuale ROL degli esercizi precedenti (30% del Risultato operativo lordo riportato da periodi d'imposta precedenti, in quanto non utilizzato in detti periodi).

Gli interessi passivi indeducibili in quanto eccedenti il ROL sono illimitatamente riportabili per essere dedotti negli esercizi successivi, sempre nei limiti del ROL.

Per semplicità chiameremo ROL quello che è il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Le priorità di utilizzo del ROL sono le seguenti:

1. in primis si utilizza il ROL dell'esercizio;
2. poi il ROL degli esercizi precedenti (massimo 5) partendo dal meno recente (FIFO).

Determinazione del ROL

Il risultato operativo lordo si determina sulla base dei dati di Bilancio, in particolare il ROL è determinato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, lettere A) e B) del Conto Economico, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (n. 10), lettere a) e b)) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

I citati valori devono tuttavia considerare le variazioni fiscali derivanti dalle disposizioni sul reddito d'impresa.

Questo significa che ricavi e costi classificati in una delle voci di conto economico civilistico rilevanti ai fini del calcolo del Rol, dovranno essere considerati per l'importo fiscale, vale a dire tenendo conto delle eventuali variazioni in aumento e in diminuzione operate ai fini della determinazione del reddito di impresa e riconducibili ai costi e ricavi riclassificati nelle predette voci, tra l'altro senza più escludere (come avveniva

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

negli ultimi anni per effetto dell'articolo 13-bis del DL n. 244/2016) i componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

E' previsto un regime transitorio, relativamente al ROL "fiscale", non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e precedenti, ma che al termine dello stesso esercizio non hanno, in tutto o in parte, rilevanza fiscale o che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

I dati sono quindi quelli risultanti dal conto economico dell'esercizio, mentre per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti, dati rettificati con i valori fiscali. Lo schema da bilancio civilistico è il seguente:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale A).

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale:
 - a. salari e stipendi;
 - b. oneri sociali;
 - c. trattamento di fine rapporto;
 - d. trattamento di quiescenza e simili;
 - e. altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale B).

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	+
+/- le variazioni fiscali relative alle voci sopraindicate (vedi tabella)	
+ Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	+
+ ammortamento immobilizzazioni materiali	+
+ Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali	+
= Risultato Operativo Lordo ROL (o Ebitda)	C)
= Quota degli interessi passivi deducibile = C) x 30%	

Tabella principali variazioni fiscali

Descrizione	Regola fiscale
Spese telefoniche	Deducibili all'80%

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Compenso amministratori	Deduzione per cassa
Spese di rappresentanza	Deduzione variabile
Plusvalenze in A5	Ripartibili in 5 esercizi
Spese di manutenzione eccedenti il 5% del valore dei cespiti	Ripartizione in 5 esercizi

Definizione di interessi passivi e attivi nonché di proventi e oneri finanziari

Il comma 3 dell'art. 96 precisa che la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono **qualificati come tali dai principi contabili** adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'[art. 1, c. 60, della legge n. 244/2007](#), dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del [D.Lgs. n. 38/2005](#), e dell'[arti. 13-bis, c. 11, del DL. n. 244/2016](#), e che **derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria** o da un **rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento** significativa.

Gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini in argomento, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'[articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2002](#).

Ai fini del calcolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da:

1. contratti di mutuo;
2. contratti di locazione finanziaria;
3. dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
4. da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

La **circolare 19/2009** precisa che rientrano fra gli interessi passivi qualsiasi onere o interesse collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e una specifica remunerazione. Rientra anche il sistema di compensazione degli interessi tra società dello stesso gruppo c.d. notional cash pooling.

Fra gli oneri assimilati agli interessi, la circolare 19 precisa che si intendono:

- gli sconti passivi ottenuti da banche e altre istituzioni finanziarie;
- le commissioni passive su finanziamenti, su fidejussioni o su altre garanzie rilasciate da terzi;
- gli oneri derivanti dalla emissione di titoli di debito, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
- gli oneri sostenuti nelle operazioni di prestito titoli;
- gli interessi derivanti da contratti derivati stipulati a copertura delle variazioni del tasso di interesse

Non rientrano fra gli oneri assimilati agli interessi, quelli derivanti dal differenziale negativo delle operazioni di pronti contro termine o meglio vi rientra il differenziale negativo fra il prezzo a pronti e quello a termine al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto.

Dal 2019 non è più presente la norma che prevedeva che sono esclusi gli interessi impliciti (compresi nel prezzo di vendita) derivanti da **debiti di natura commerciale** e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da **crediti della stessa natura**, pertanto non è più possibile considerare gli interessi attivi impliciti o espliciti derivanti da operazioni di natura commerciali ed escludere quelli passivi nel calcolo, con perdita del precedente vantaggio di maggior deducibilità.

Progetti infrastrutturali pubblici

Le disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi non si applicano ai prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico. A questo fine si rinvia ai commi da 8 a 11 [dell'articolo 96](#).

Con riguardo alla **definizione di pubblica amministrazione** la circolare 19/2009 precisa che si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano, pertanto, nella suddetta definizione lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Leasing

La quota di **interessi impliciti desunta dal contratto di leasing** è soggetta alle regole di verifica della deducibilità degli interessi passivi, sul punto la circolare 19 conferma che gli stessi possono essere calcolati con il criterio forfettario dettato ai fini IRAP dal DM. 24.4.1998 in alternativa al metodo che ne prevede la rilevazione come da piano di ammortamento contenuto nel relativo contratto di leasing.

Dal 2019 rilevano anche gli interessi passivi, finora esclusi:

- Imputati ad incremento del costo di acquisizione dei beni strumentali;
- Imputati ad incremento del costo delle rimanenze finali (beni o servizi) [ris.3/2008](#);
- relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione vedi successivo paragrafo dedicato alla fiscalità delle [imprese immobiliari](#).

Riporto degli interessi passivi e attivi non dedotti

Il comma 5 dell'art. 96 prevede che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni in argomento, risultano ineducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per la parte che non trova capienza nel calcolo di deducibilità.

Il successivo comma 6 prevede che se in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza è superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

Riporto del ROL

Il comma 7 dell'art. 96 prevede che se in un periodo d'imposta il ROL (30% del risultato operativo lordo) sia superiore all'importo degli interessi passivi dedotti gli interessi attivi e aumentato degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti. In pratica quando si ha una eccedenza di ROL, la quota eccedente può essere riportata in aumento del ROL dei successivi cinque periodi d'imposta.

L'articolo [13 del D.Lgs. 142/2018](#) prevede un regime transitorio, per il quale non è consentito riportare le eccedenze di ROL maturate sino al 31 dicembre 2018 (rigo RF120 col. 3 redditi 2019), fatta salva la parte riferita agli interessi su prestiti contratti sino al **17 giugno 2016**.

In pratica le eccedenze di ROL esistenti al termine dell'esercizio 2018, che erano riportabili a nuovo senza limite temporale (campo RF 120, colonna 3, del modello Redditi 2019 Sc) vengono eliminate nel passaggio al nuovo regime. Solo se la società sostiene interessi passivi su prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata e il cui importo non siano stati modificati successivamente a seguito di variazioni contrattuali, potrà utilizzare anche con il ROL "contabile" eccedente, esistente al 31 dicembre 2018.

In merito a queste previsioni, la risposta fornita in Commissione Finanze e Tesoro del Senato all'interrogazione parlamentare n. 3-00502 contiene chiarimenti sul coordinamento tra il ROL "contabile" operante fino al 2018 ed il ROL "fiscale" in vigore dal 2019.

Circa l'eventuale scadenza del previgente "ROL contabile" pregresso, la risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-00502 ha rilevato che nel D.Lgs. 142/2018 non è previsto **alcun limite temporale** per il suo riporto; continua, quindi, ad applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate alla norma.

La risposta all'interrogazione precisa che, per gli interessi passivi correlati ai prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, è stata prevista una sorta di "**ultrattività**" del riporto del ROL contabile pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul plafond del ROL generato in vigenza della precedente disciplina.

A questi fini, la relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, dice che per i prestiti stipulati anteriormente al 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo sono stati **modificati** successivamente a tale data, la disposizione transitoria in esame si applica "unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti alla suddetta data".

Due tipi di ROL

Alla luce delle nuove disposizioni, possiamo dire che esistono due tipi di ROL:

- il **ROL contabile**, maturato fino al 2018, illimitatamente riportabile ma solo per interessi passivi su prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata e il cui importo non siano stati modificati successivamente a seguito di variazioni contrattuali;
- il **ROL "fiscale"**, il cui riporto è soggetto al limite di cinque anni ma utilizzabile a fronte di tutti gli interessi passivi, compresi quelli relativi ai prestiti stipulati prima del 17.6.2016.

Enti finanziari e consolidato

I commi da 12 a 15 riguardano gli enti finanziari e il consolidato, argomenti che qui non vengono trattati.

Le Holding

In merito alle holding di partecipazione industriale, considerando tali quelle che detengono partecipazioni in società industriali per un valore di bilancio superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale (circ. 19/2009 punto 2.1), è evidente la penalizzazione a cui sono sottoposte, il loro ROL sarà sempre pressoché pari a zero, in considerazione del fatto che i ricavi della loro gestione caratteristica si posizionano nella voce C del conto economico (dividendi imputati alla voce C15).

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste per:

- gli interessi passivi di **funzionamento relativi agli immobili** ex art. 90, comma 2 del TUIR.
- gli interessi relativi a operazioni con **parti correlate non residenti** nonché quelli relativi a operazioni con soggetti residenti in **paesi a fiscalità privilegiata** (no white list) ex commi 7 e 10 dell'articolo 110 del TUIR,
- gli interessi su titoli obbligazionari ex art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del DPR. n. 600/0973;
- gli interessi sui **prestiti dei soci delle società cooperative** ex art. 1, c. 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Società Immobiliari e interessi passivi

Le società immobiliari di gestione sono quelle che svolgono in via effettiva e prevalente «attività immobiliare», Il D.Lgs. 147/2015 le identifica nelle società per le quali ricorrono congiuntamente due condizioni:

- 1) il valore normale dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione (requisito patrimoniale);
- 2) i ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o da affitto di azienda il cui valore complessivo è prevalentemente costituito da quello dei fabbricati (requisito economico).

Per queste società è prevista la totale deducibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari e sui leasing per l'acquisto di immobili destinati alla locazione.

La determinazione del reddito di impresa delle società immobiliari è regolata da norme frammentate e con frequenti modifiche.

Circa gli interessi passivi si sono succedute, nel corso del 2018, due disposizioni, una nel decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad, l'altra nella legge di bilancio. Disposizioni che, annullandosi reciprocamente, hanno lasciato inalterato il quadro normativo.

I commi 7 e 8 della legge di bilancio 2019 hanno previsto che nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Vale a dire che per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Le società immobiliari possono detenere immobili di tre categorie:

1. Immobili merce;
2. Immobili strumentali per natura o per destinazione;
3. Immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa c.d. immobili patrimonio (locati, sfitti o inutilizzati).

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Sugli immobili patrimonio di cui al n. 3, il comma 2 dell'art. 90 TUIR. prevede l'indeducibilità fiscale dei costi. Fra i costi rientrano anche gli interessi passivi che secondo la circolare n. 6/06 sono totalmente indeducibili, siano essi di finanziamento (mutuo per l'acquisto o la costruzione) siano essi di funzionamento (gestione corrente dell'immobile).

Questa interpretazione troppo restrittiva è stata da più parte criticata per l'eccessiva onerosità a carico delle società immobiliari. Il comma 35 dell'articolo unico della finanziaria 2008 ha quindi provveduto a ripristinare la deducibilità degli interessi passivi, in particolare ha previsto che gli **interessi passivi da finanziamento** non rientrano fra i costi indeducibili previsti dall'art. 90 c. 2.

La norma è qualificata come interpretativa, ne deriva quindi che con riferimento agli immobili di cui al precedente punto 3, risultano deducibili:

⇒ gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per il loro acquisto; ⇒

gli interessi passivi capitalizzati durante la fase di costruzione.

Se poi gli immobili sono locati, il successivo comma 36 prevede che ai fini della deducibilità degli interessi passivi (nuove regole dell'art. 96) non rilevano gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da **ipoteca** su immobili destinati alla locazione.

Restano quindi indeducibili gli interessi passivi di funzionamento relativi a immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (sfitti, inutilizzati o locati).

Fiscalità delle imprese immobiliari

Fino alla revisione della fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96) non rilevano gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Riepilogando possiamo affermare che per le società immobiliari esistono quattro differenti tipologie di interessi passivi; quelli capitalizzabili, quelli sempre deducibili, quelli sempre indeducibili e quelli soggetti al test del ROL con una serie di schemi.

Interessi passivi capitalizzabili			
Tipo immobile	Situazione		
	Costruzione	Ristrutturazione	Acquisto
Immobile Merce	SI' (*)	SI'	NO

(*) Non capitalizzabili in caso di costruzione su commessa.

Interessi passivi SEMPRE DEDUCIBILI	
Finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (**)(***)	Situazione
	Immobili Patrimonio
	Immobili Strumentali (*)

(*) L'art. 36 della finanziaria 2008 non pone alcuna distinzione fra le varie tipologie di immobile.

(**) Il valore degli immobili destinati alla locazione deve superare il 50% del valore normale dell'attivo patrimoniale e i ricavi da affitto devono superare i 2/3 dei ricavi totali.

(***) Non è chiaro se rientrano solo i prestiti effettuati in sede di acquisto del fabbricato o anche le operazioni successive (a favore Assonime Note e Studi 6/2016).

Interessi passivi SEMPRE INDEDUCIBILI	
Tipo immobile	Tipologia interessi
Immobile Patrimonio	di funzionamento della società
	Interessi passivi di c/c.
	Interessi passivi per manutenzioni ordinarie e straordinarie

Interessi passivi soggetti al testo del ROL	
Tipo interessi	Tipologia immobile

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Per l'acquisto Per la ristrutturazione Per la gestione ordinaria dell'attività non garantiti da ipoteca	TUTTI compresi i finanziamenti relativi alla acquisizione di immobili patrimonio Non rientrano invece gli immobili destinati alla locazione finanziati con mutuo ipotecario (interessi totalmente deducibili) (La circolare 19/2009 precisa che rientrano anche gli interessi su prestiti contratti per la costruzione)
---	---

Tabella riepilogativa interessi e oneri assimilati rilevanti ai fini del calcolo di deducibilità

Interessi attivi	rileva
Esenti	NO
Bancari, postali ecc.	SI'
interessi impliciti derivanti da CREDITI di natura commerciale	SI'
Interessi di mora ex art. 109 c. 7 TUIR (1)	NO
Prestiti obbligazionari	SI'
Crediti verso la PA interessi attivi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/02	SI'
Interessi passivi	rileva
Bancari, postali ecc.	SI'
Mutui	SI'
Leasing	SI'
Prestiti obbligazionari	SI'
interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale	SI'
Interessi di mora ex art. 109 c. 7 TUIR (1)	NO
Interessi capitalizzati sui cespiti (2)	SI'
Interessi portati in aumento delle rimanenze	SI'
Interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione	NO
Interessi passivi di funzionamento relativi a immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (sfitti, inutilizzati o locati)	NO in quanto oggettivamente indeducibili
gli interessi relativi a operazioni con parti correlate non residenti nonché quelli relativi a operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (no white list) ex commi 7 e 10 dell'articolo 110 del TUIR	
gli interessi su titoli obbligazionari ex art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti previsti.	
gli interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative ex art. 1, c. 465, della L. 30 dicembre 2004, n. 311	
Interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto degli immobili di civile abitazione	SI'
CDF - Commissione disponibilità fondi (vedi nota successiva)	SI'

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

(1) trattasi di risarcimento per cui si ritiene debbano essere esclusi dal calcolo

Si ritiene che non rilevino le commissioni e le spese bancarie in quanto non parificate agli interessi.

Circa la **COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI** che la banca addebita a fronte della possibilità di accedere a un fido o a un prestito, poiché calcolata in percentuale sulla disponibilità concessa, rileviamo che in sede di verifica l'Agenzia delle Entrate parifica questo costo agli interessi passivi, con conseguenze ai fini del calcolo del ROL e anche ai fini IRAP.

(2) INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI

I documenti 1 e 16 dell'OIC dettano le regole che presiedono alla capitalizzazione degli oneri finanziari.

In particolare il documento 1, a commento della Voce A4 del conto economico "incremento di immobilizzazioni per lavori interni", così recita: "Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa Voce e non portati a rettifica dell'importo della Voce A17".

Volendo esemplificare le scritture contabili, si avrà:

1)	DARE Interessi passivi (C17)	a	AVERE Banca
2)	DARE Immobilizzazioni	a	AVERE Incrementi di immobilizzazioni Per lavori interni (A4)

Deve essere sottolineato che tale tecnica non solo risulta suggerita dal principio contabile, ma permette di ottenere dei vantaggi in tema di deducibilità degli "altri" interessi passivi, cioè quelli non capitalizzati. Infatti il risultato dell'aggregato A del conto economico aumenta e con esso il ROL, il che comporta una più alta deducibilità.

La voce C17 del conto economico, che accoglie gli interessi passivi, mantiene il suo importo originario, cioè la sommatoria di tutti gli interessi passivi (sia quelli capitalizzati che quelli non capitalizzati).

Valutando, quindi, quelli da dedurre in base all'art. 96 del Tuir, si dovrà computare della voce C17 soltanto quelli non capitalizzati.

78) POLIZZE ASSICURATIVE PER ACCANTONAMENTO ANZIANITÀ DIPENDENTI

- Dovranno essere riconciliati l'aumento del credito nei confronti dell'assicurazione, il pagamento del premio e l'indennità di anzianità maturata.

Polizze assicurative varie

- Polizze assicurazione rischi su crediti: costituiscono alternativa per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti.
- Altre Polizze assicurazione: fare attenzione che siano inerenti all'esercizio d'impresa e non personali del titolare o dei soci. In quest'ultimo caso serviranno per le dichiarazioni dei redditi individuali.
- In caso di polizze infortuni per amministratori o dipendenti, beneficiario dovrà essere la società. Se beneficiario fosse l'amministratore o il dipendente si configurerebbe un compenso in natura.

79) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

L'art. 99 del TUIR stabilisce che i contributi dovuti ad **associazioni di categoria** sono deducibili nell'esercizio in **cui sono pagati**. Ai fini fiscali si dovranno considerare solo quelli effettivamente pagati (principio di cassa), non quelli imputati per competenza.

- Importo pagato _____ Costo rilevato _____ differenza _____

80) IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI ED INDEDUCIBILI

Esistono diverse imposte per le quali è stata espressamente prevista l'indeducibilità fiscale. Le più importanti sono le imposte pagate per usufruire di condoni, concordati, sanatoria irregolarità formali l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Con la tabella che segue riepiloghiamo la situazione

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

DEDUCIBILITÀ DI IMPOSTE E TASSE		
Descrizione	Da IRES o IRPEF	Dall'IRAP
IRPEG / IRES	NO	NO
IRPEF	NO	NO
IRAP	SI/NO ⁽²⁾	NO
REGISTRO	SI	SI
IMU (vedi tabella che segue)	SI/NO	NO
TASI	SÌ	SÌ
CONCESSIONI GOVERNATIVE	SI	SI
IMPOSTA RIVALUTAZIONE L. 342/2000	NO	NO
IMPOSTE DA CONDONI O SANATORIE	NO	NO
INTERESSI PASSIVI PER SANZIONI	NO	NO
RAVVEDIMENTO OPEROSO	NO	NO
DIRITTO ANNUALE CCIAA	SI	SI
TASSA RIFIUTI	SI	SI

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 99 1° c. del TUIR le imposte deducibili vanno fiscalmente imputate nell'esercizio in cui avviene il pagamento (criterio di cassa).

IMU DEDUCIBILITÀ-

La deducibilità dell'IMU aggiornata alle disposizioni previste dal c. 772 della legge di bilancio 2020, n. 160/2019, è riepilogata nella tabella che segue:

Periodo	Deducibilità	Descrizione
Fino al 2012	0%	Qualsiasi immobile
31.12.2013	30%	Immobili strumentali ex art. 43 TUIR, quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa (non ad uso promiscuo: circolare n. 10/E/2014). "strumentali per natura" o "per destinazione", con esclusione, di quelli "patrimonio" (arti. 90 TUIR) e di quelli "merce".
2014-2018	20%	
2019	50%	
2020-2021	60%	
2022	100%	

La modifica alla deducibilità si applica anche a IMI e IMIS applicate nelle province autonome di Bolzano e Trento che per legge applicano lo stesso regime di deducibilità dell'IMU.

La deducibilità interessa anche l'IMU a carico dell'utilizzatore sugli immobili strumentali condotti in locazione finanziaria o in concessione demaniale.

La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'IRAP».

Dalla lettura della relazione governativa al provvedimento emerge che la parziale deducibilità interessa le categorie catastali rappresentative sia di immobili strumentali per natura (A10, B; C; D; E) sia per destinazione. L'inclusione degli immobili strumentali per destinazione dovrebbe consentire la deduzione anche con riferimento ad altri immobili strumentali non rientranti nelle categorie catastali anzidette ad esempio aree scoperte come parcheggi, aree di carico e scarico.

DEDUCIBILITÀ IRAP

(2) nella misura del 10%, la deduzione è ammessa col criterio di cassa
l'Irap è deducibile dall'Ires e dall'Irpef

(10% dell'Irap pagata nell'esercizio) rif.to art. 6 DL. 185/2008 secondo l'AE. tale deduzione è subordinata alla presenza di costi del personale o per interessi passivi.

A decorrere dal 2012 (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012) è ammesso in deduzione dall'imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del TUIR. (deduzione col criterio di cassa), un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) determinata ai sensi degli articoli: 5 (società di capitali), 5-bis (imprese individuali e società di persone), 6 (banche), 7 (assicurazioni) e 8 (professionisti) del D.Lgs. n. 446/97. L'importo deducibile è pari alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni già previste dall'articolo 11, rif.to art. 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

81) OPERAZIONI IN VALUTA

Circa le operazioni in valuta ricordiamo che:

- le attività e le passività in valuta (crediti e debiti) devono essere iscritte al cambio a pronti alla data di fine esercizio (2426 c. 8 bis).
- I relativi utili o perdite derivanti dall'applicazione del cambio a fine esercizio, devono essere imputati a conto economico.
- L'eventuale utile deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a quando il relativo utile non sia stato effettivamente realizzato.

Quanto detto non si applica alle immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo in valuta, vanno iscritte al cambio del loro acquisto o a quello alla data di chiusura dell'esercizio se inferiore, purché la riduzione sia giudicata durevole.

Alcune considerazioni:

1. appare necessario distinguere gli utili e le perdite su cambi effettivamente realizzati, da quelli prodotti dall'allineamento ai cambi del 31.12.
2. si devono distinguere le immobilizzazioni in valuta per le quali prevale il criterio di valutazione del costo storico, (salvo svalutazione) dagli altri crediti e debiti in valuta per i quali si deve applicare il cambio di fine esercizio.
3. i crediti immobilizzati non sono immobilizzazioni in valuta, per cui devono essere riallineati col cambio di fine esercizio (OIC1 e art. 17 D.Lgs. 310/04).
4. il riallineamento di debiti e crediti in valuta va fatto per singola posizione e non per saldo del conto
5. l'eventuale adeguamento del valore dei crediti in valuta, al valore di presunto realizzo come previsto dal n. 8 dell'art. 2426, precede il riallineamento al cambio di fine esercizio.
6. la riserva accantonata con gli utili su cambi non realizzati, dovrà essere monitorata nei successivi esercizi ai fini del suo adeguamento o riduzione. Naturalmente l'accantonamento andrà fatto se gli utili dell'esercizio sono capienti con gli utili su cambi derivanti dall'allineamento.
7. il vecchio fondo rischi su cambi (presente in B3) dovrebbe essere stato eliminato (nel 2004) in quanto non più previsto.
8. si ritiene che il calcolo dell'accantonamento fiscale dello 0,5% dei crediti vada effettuato sul valore storico in valuta, non su quello allineato a fine esercizio. (Confermato nella diretta MAP del 06.04.2006 D.R.E. Piemonte).

Stati UE che utilizzano l'euro

Utilizzano l'euro: **Austria – Belgio - Cipro - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia – Lettonia Lituania - Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi - Portogallo - Slovacchia - Slovenia – Spagna.**

Stati UE che non utilizzano l'euro:

Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, (Regno Unito,) Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria. Dal punto di vista fiscale non rilevano eventuali minus o plus valori derivanti dall'allineamento ai cambi di fine esercizio.

Per un maggiore approfondimento dell'argomento rinviamo al precedente notiziario n. **03/2006**.

82) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Rivalutazione 2021 nel bilancio 2020

Periodicamente con l'approvazione delle leggi di Bilancio viene prevista la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa.

L'ultima opportunità si riferisce al bilancio 2020, il Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto) all'art. 110 contiene disposizioni che richiamando le norme della sezione II del capo I della legge n. 342/2000, consentono quindi di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**, posseduti al **31.12.2020** e risultanti già dal bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2019**.

Rivalutazione che mai come in questo caso si è rivelata **vantaggiosa**, sia per il costo, sia per la decorrenza degli effetti. Inoltre la rivalutazione può essere fatta solo a livello civilistico, solo a livello fiscale o in entrambe le ipotesi.

La rivalutazione effettuata nel bilancio 2020, o meglio nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 interessava i **beni d'impresa e le partecipazioni**, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2019**.

Le imprese con l'esercizio non coincidente con l'anno solare potevano eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL. 104/2020 (quindi approvato dopo il 14.10.2020), a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Il versamento della relativa imposta è previsto in massimo tre rate al 30/6/2021, 30/6/2022 e 30/6/2023

La rata del 30.6 poteva essere prorogata al 30.7 con maggiorazione 0,4%.

Il costo della rivalutazione è stato pari al **3%** sulla rivalutazione dei beni sia ammortizzabili, che su quelli non ammortizzabili inoltre versando un **10%** era possibile affrancare la riserva di rivalutazione (facoltativo).

Il maggior valore ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, è riconosciuto a decorrere dal **1.1.2021** ma ai fini della rivendita o assegnazione dei cespiti è riconosciuto dal **1.1.2024**.

Dalla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa i cosiddetti **beni-merce**.

Riteniamo utili proporre una tabella riepilogativa della procedura.

Tabella riepilogativa della rivalutazione

Descrizione	Condizioni
Data della rivalutazione	31.12.2020 (bilancio dell'esercizio successivo a quello al 31.12.2019)
Costo della rivalutazione	3% sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili e non ammortizzabili 10% per affrancare la riserva di rivalutazione (facoltativo)
Pagamento	In 3 rate al 30/6/2021 30/6/2022 e 30/6/2023 (può essere prorogata al 30.7 con maggiorazione 0,4%).
Effetti fiscali	Dal 1.1.2021 (Maggiori ammortamenti plafond deduzioni. Manutenzioni) Ovvero dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
Vendita del bene rivalutato	Dal 1.1.2024 si gode della minore plusvalenza o maggiore minusvalenza Ovvero dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita
Annotazione della rivalutazione	Nell'inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.

Amministratori e Sindaci	Indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore
Inventario	Relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita (2020), deve essere indicato il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite , in conformità a precedenti leggi.
Società di comodo	Il test di operatività è interessato dai maggiori valori dal 2021

Rivalutazioni nei bilanci precedenti

Per quanto riguarda la rivalutazione effettuata nei periodi precedenti, rinviamo alle precedenti versioni di questo commento.

Obblighi per Amministratori e Sindaci in caso di rivalutazione

Il comma 3 dell'art. 11 della legge 342/2000, richiamato da ultimo dall'art. 1 c. 146 della legge di stabilità 2014, prevede che per garantire il rispetto degli obblighi in parola, stabilisce **che gli amministratori e i sindaci** devono indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore individuati in base agli elementi e criteri già citati. Inoltre, **nell'inventario** relativo all'esercizio in cui la rivalutazione è stata eseguita (2008), deve essere indicato il **prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite**, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Trattamento fiscale della riserva da rivalutazione

La riserva derivante dalla rivalutazione può essere affrancata col versamento della relativa imposta sostitutiva (10%) calcolata sulla rivalutazione lorda.

Una volta affrancata la riserva è liberamente distribuibile senza alcun effetto fiscale.

Se la riserva di rivalutazione non viene affrancata, se non imputata al capitale, può essere ridotta soltanto:

- Per capitale esuberante in conformità a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 2445 del c.c., recante disposizioni in materia;
- per la copertura di perdite, in questo caso non sono richieste le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2445 del c.c., tuttavia **non si potrà procedere alla distribuzione di utili** fino a quando la riserva stessa non venga reintegrata totalmente o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Se il saldo attivo di rivalutazione viene attribuito ai soci mediante riduzione della riserva di rivalutazione o mediante riduzione del capitale sociale, le somme attribuite ai soci aumentate della imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci, i quali dichiareranno quanto ricevuto come dividendo.

La distribuzione non ha effetti ai fini Irap.

Se la riserva da rivalutazione è utilizzata a copertura di perdite anche prima della decorrenza degli effetti fiscali, non vi è imposizione.

La distribuzione ai soci prima del riconoscimento fiscale dei maggiori valori è tassata in capo alla società e ai soci ma il valore rivalutato è riconosciuto. Se la distribuzione avviene dopo non viene riconosciuto il valore della rivalutazione ma viene concesso un credito d'imposta pari alla sostitutiva versata.

Nel caso di riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale stesso delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, si considera distribuita per prima, quella parte di capitale formata con l'imputazione delle riserve di rivalutazione.

Il soggetto che ha eseguito la rivalutazione e che poi distribuisce la relativa riserva, ha diritto a un credito di imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata con la rivalutazione.

Se l'impresa è in contabilità semplificata non si configura nessuna riserva in sospensione d'imposta (circ. 57/01 p. 1.5) nemmeno nell'eventuale successivo passaggio alla contabilità ordinaria. Viceversa la presenza della riserva in sospensione d'imposta si considera distribuita nel caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Trattamento fiscale della distribuzione della riserva di rivalutazione non affrancata

Tipo impresa	Distribuzione ante effetti fiscali		Distribuzione post effetti fiscali	
	Effetti per l'azienda	Effetti per il socio	Effetti per l'azienda	Effetti per il socio
Soc. di Capitali Soc. di persone	Tassata in misura pari alla rivalutazione lorda. Con riconoscimento dei valori rivalutati	Tassazione come fossero utili distribuiti	Tassata in misura pari alla rivalutazione lorda. Con credito d'imposta per la sostitutiva pagata	Tassazione come fossero utili distribuiti

Nella ipotesi di sola rivalutazione civilistica (non ammessa per il 2013) la riserva da rivalutazione assume lo status di riserva da utili.

83) ESTROMISSIONE AGEVOLATA 2019

La possibilità di estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale è stata da ultimo riaperta dalla Legge bilancio 2020 la n. 160/2019 comma 690, la disposizione prevedeva che la disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

L'imprenditore individuale poteva così di estromettere dall'attività d'impresa, tutti i beni immobili strumentali ex art. 43 c. 2 del TUIR siano essi strumentali per natura o per destinazione.

L'esercizio 2021 non è interessato da questa normativa.

84) TASSA ETICA

Con il comma 466 la finanziaria 2006 ha istituito **dal 2006**, una imposta addizionale alle imposte sul reddito dovuta:

- dai titolari di reddito di impresa;
- dagli esercenti arti e professioni;
- dai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. vale a dire le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica.

L'imposta addizionale ribattezzata "porno tax", **indeducibile** ai fini delle imposte sul reddito, è calcolata **nella misura del 25 per cento del reddito complessivo netto** proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei **ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi.**

Per la determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a **beni e servizi adibiti promiscuamente** alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.

Ai fini dell'addizionale, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto non espressamente disposto (dichiarazione, acconti, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni) e per tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

Ampliamento base imponibile - L'art. 31 c. 3 del DL. 185/08 cd. decreto anticrisi prevede che l'addizionale, meglio nota come Porno Tax si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data

del 29 novembre 2008, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi **alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto**. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: "Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data del 29 novembre 2008.". anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi **alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento**. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: "Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data del 29 novembre 2008.". Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

85) Web tax Imposta servizi digitali

La nuova **web tax** introdotta dai commi da 35 a 50 della legge di bilancio 2019 è destinata a colpire i servizi digitali in ogni caso interessa solo le imprese di maggiori dimensioni.

86) PLASTIC TAX

Per quanto riguarda la cd. Plastic Tax introdotta dai commi da 634 658 della legge n. 160/2019 di Bilancio 2020 e la cui entrata in vigore è da ultimo rinviata **al 1° gennaio 2023**.

87) Sugar TAX **tassa sullo zucchero**

Per quanto riguarda la cd. Sugar Tax introdotta dai commi da 661 676 della legge n. 160/2019 di Bilancio 2020 e la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2023.

88) ACE - INCENTIVO ALLA RICAPITALIZZAZIONE

La disciplina ACE, come noto agevola la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato in percentuale sugli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

Le regole ACE

La disciplina di Aiuto alla Crescita Economica è stata introdotta dal DL. n. 201/2011 intitolato "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" meglio conosciuto come "Decreto Salva Italia" è stato il primo provvedimento del governo Monti.

Deduzione dal reddito

L'Ace prevede la deduzione dal reddito complessivo, di un importo corrispondente al **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni che seguono.

Rendimento nozionale

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al c. 3 dell'art. 1 del DL. 201/2011 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

l'ACE si calcola quindi ogni anno, su tutte le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Aliquota nozionale

L'aliquota percentuale è stabilita dal c. 3 dell'art. 1 del DL. 201/2011, di seguito riepilogando le aliquote ACE nel tempo.

Tabella Aliquote ACE

Anno	Aliquota	Anno	Aliquota
2011-2013	3%	2017	1,6%
2014	4%	2018	1,5%
2015	4,5%	2019-2020	1,3%
2016	4,75%	2021	15% e 1,3%

SUPER ACE 2021

Per le imprese piccole e medie, l'ACE relativa al periodo di imposta 2021 risulta molto più appetibile.

Le novità sono state apportate dall'[articolo 19](#), commi da 2 a 7 del DL. n. 73/2021, cd. decreto Sostegni-bis.

Le modifiche interessano gli incrementi di capitale fino a 5 milioni, sui quali si applica la Super ACE mentre quella ordinaria, continua ad applicarsi agli incrementi oltre detto limite. La super ACE 2021 è caratterizzata da:

- Un aumento del rendimento nozionale che passa dall'1,3% al 15%, che per i soggetti IRES consente un risparmio sull'incremento del patrimonio pari al 3,6% (Es. incremento $1.000 \times 15\% \times 24\% = 3,6\%$ netto);
- la rilevanza degli incrementi del patrimonio netto già dall'inizio del periodo d'imposta come già previsto per l'accantonamento degli utili;
- la possibilità di trasformare l'agevolazione in un credito d'imposta cedibile.

Per un approfondimento rinviamo al precedente notiziario n. 12/2021 nel quale è stata dettagliatamente descritta la nuova disciplina.

89) INCENTIVO TREMONTI

L'articolo 5 del DL. n. 78/2009 aveva introdotto una nuova versione della detassazione degli investimenti cd. Tremonti-Ter.

Ricordiamo che i beni agevolati non potranno **mai essere ceduti** a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Per un approfondimento si rinvia alla versione 2014 di questo commento.

90) CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE

L'agevolazione per spese di R&S spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

La disciplina prevista dall'art. 3 del DL. n. 145/2013 per il 2020 è di fatto sostituita dalle disposizioni dell'art. 1 commi da [198](#) a 209 della L. 160/2019 recentemente modificata dai commi 1064 e 1065 della L. 178/2020. Le disposizioni applicative sono contenute nel [DM. 26.5.2020](#).

Periodi agevolati

Agevolati sono gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Beneficiari Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, comprese quindi anche i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Tipologia di investimenti e misura del credito

Con la tabella che segue evidenziamo la tipologia dei costi agevolati e la relativa agevolazione.

Tabella investimenti e percentuali dell'agevolazione ([c. 203 L. 160/2019](#))

Tipologia di intervento	Misura del contributo	Limiti dell'investimento
Ricerca & sviluppo c. 200	20%	4 milioni
Innovazione tecnologica c. 201	10%	2 milioni
Innovazione green e 4.0 c. 201	15%	2 milioni
Design e ideazione estetica c. 202	10%	2 milioni

Imputazione dei costi Per determinare l'esercizio in cui imputare i costi si considera il principio di competenza, lo prevede l'art. 6 c. 1 del DM. 26.5.2020 che richiama l'art. 109 c. 1 e 2 del TUIR.

Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [citato art. 6](#).

Asseverazione

Il comma 1064 della legge di bilancio 2021 introduce l'obbligo di "asseverare" la Relazione tecnica, tale obbligo dovrebbe decorrere già dalle Relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nel 2021 relativamente ai crediti d'imposta maturati in sulle attività svolte nel 2020.

Sempre il c. 1064 con la lettera h) introduce una procedura di collaborazione tra il MISE e l'agenzia delle Entrate per la corretta applicazione del credito d'imposta, da coordinare con la circolare n. [31/2020](#) sulla gestione degli interpelli sui crediti d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Momento di utilizzo del credito d'imposta

204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di cui all'[art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007](#) (i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (7000.000 euro).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione nel modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) a questo link i [codici tributo da utilizzare](#).

Certificazione del revisore

205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo **non superiore a 5.000 euro**, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.

Relazione tecnica

206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Inquadramento contabile delle spese di R&S

I costi di R&S possono essere imputati a conto economico o come descritto di seguito, capitalizzati.

I costi attribuiti alla **ricerca di base**, non essendo collegati a uno specifico risultato, devono essere esposti come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti, mentre i **costi di sviluppo** possono essere **capitalizzati** ovvero possono essere imputati a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti.

Per poter capitalizzare tali spese è richiesta utilità pluriennale e benefici che si manifestino in più esercizi.

La capitalizzazione delle spese di sviluppo è condizionata dal rispetto di tre requisiti specifici:

- il costo deve essere identificabile e riferito a un processo o un prodotto chiaramente definito;
- il progetto deve essere realizzabile e la società deve possedere o poter reperire le risorse necessarie per la realizzazione del progetto o del prodotto;
- i costi sono coperti da redditi futuri.

Rispettati tali requisiti, i **costi di sviluppo** possono essere imputati tra le immobilizzazioni immateriali e assoggettati ad ammortamento per un periodo non superiore a cinque anni (con l'approvazione del collegio sindacale dove esistente).

Le spese di **ricerca applicata**, prima parificate alle spese di sviluppo, dal 2016 dovranno essere trattate come spese di ricerca di base escludendo così la loro capitalizzazione.

Inquadramento contabile del contributo e indicazione in Nota Integrativa

A seconda della contabilizzazione dei costi di R&S, il relativo credito d'imposta può essere contabilizzato tra i contributi in conto esercizio o anche tra i contributi in conto capitale, se i relativi costi sono stati imputati tra le immobilizzazioni immateriali (dal 2016 solo per i costi di sviluppo ed alle condizioni sopradescritte). La società imputa il credito d'imposta a conto economico e deve commentarlo nella **nota integrativa**.

Le attività di ricerca e sviluppo nel loro complesso vanno illustrate anche nella **relazione sulla gestione**.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

In nota integrativa dovrà invece essere indicato e commentato sia l'importo iscritto nel conto economico quale contributo in conto esercizio (voce A5), come si verifica nella maggior parte dei casi, sia il credito verso l'erario quale contropartita patrimoniale CII5-bis «crediti tributari».

I principi contabili OIC prevedono che i contributi debbano essere rilevati se esiste la ragionevole certezza delle condizioni che consentono la loro erogazione.

Riteniamo quindi che l'iscrizione del bonus in bilancio, possa avvenire nell'esercizio in cui si sono sostenute le spese che lo hanno determinato.

Capitalizzazione o conto economico

La rilevazione contabile come detto potrà avvenire in due modi:

- in caso di spese per ricerca e sviluppo imputate a conto economico i contributi dovranno essere rilevati in A5 come contributi in conto esercizio,
- in caso di spese per ricerca e sviluppo capitalizzate il contributo dovrà essere rilevato come contributo in c/capitale ed iscritto in bilancio alternativamente con il metodo della rappresentazione netta o riscontato.

La scrittura per rilevare il contributo in c/to esercizio sarà la seguente:

CII5-bis Credito d'imposta R&S	a	Contributi in c/esercizio A5
c/ patrimoniale		c/economico
Rilevazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo		

In questo caso i costi che hanno generato il contributo sono già stati a suo tempo rilevati e non serve una ulteriore scrittura.

Dichiarazione dei redditi e R&S

L'importo del **credito di imposta complessivo** (derivante dai costi e dalla certificazione) dovrà essere indicato nel **quadro RU** del modello Redditi in particolare rigo RU100 e seguenti alle cui istruzioni si rimanda.

Nel rigo **RU1** il codice "**L1**", va utilizzato per il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, della legge n. 160/2019).

Visto di conformità e bonus R&S

Circ. 13/2017 4.8.2 si ritiene, con riferimento all'agevolazione *de qua*, che l'utilizzo in compensazione del "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" per importi superiori al limite di cui all'articolo 1, comma 574, della [legge n. 147](#), come modificato dall'[art. 3, c. 1, lett. a\), del DL n. 50 del 2017](#) (originariamente previsto in 15.000 euro ed ora fissato a 5.000 euro), **non sia soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità** sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato, atteso che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi ma ha natura strettamente agevolativa.

Ricerca & sviluppo proroga del bonus 2022

Il comma 45 della legge di bilancio 2022, proroga, i crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, originariamente introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019 e già modificati dalla legge 178/2020. Riviste anche le aliquote con una articolata diversificazione.

Ricerca e sviluppo

Le attività di ricerca e sviluppo di cui al **c. 200** della legge 160/2019, godono per il 2022 di un credito d'imposta del 20%, lo stesso del 2021, col limite di spesa di 4 milioni.

Per i periodi dal 2023 al 2031, l'aliquota è prevista al 10%, nel limite annuale di 5 milioni.

Innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica di cui al **c. 201** della legge 160/2019, il credito d'imposta è riconosciuto:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- fino al 2023, nella misura del 10%, (stesso del 2021) nel limite annuale di 2 milioni; • per i periodi 2024 e 2025, al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Design e ideazione estetica

Per le attività di design e ideazione estetica di cui al **c. 202** della legge 160/2019, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al 2023, nella stessa misura del 2021, pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni; • per il 2024 e 2025, al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Transizione ecologica e 4.0

Per le attività di innovazione tecnologica ex c. 201 della legge 160/2019 per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati con l'obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è così stabilito:

- fino al 2022, nella misura già prevista per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;
- per il 2023, al 10%, nel limite annuale di 4 milioni;
- per il 2024 e 2025, al 5%, nel limite annuale di 4 milioni.

Entro i massimali e con la separazione analitica dei progetti e delle spese è ancora possibile ottenere il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Non è agevolata la ricerca commissionata dall'estero a centri di ricerca localizzati in Italia.

Cumulabilità con il Patent box ripristinata nella legge di Bilancio.

Tabella investimenti e percentuali dell'agevolazione (c. 45 L. 234/2021)

Tipologia di intervento	Durata	Misura del contributo	Limiti dell'investimento
Ricerca & sviluppo c. 200	2022	20%	4 milioni
	2023-2031	10%	5 milioni
Innovazione tecnologica c. 201	2022-2023	10%	2 milioni
	2024-2025	5%	
Innovazione green e 4.0 c. 201	2022	15%	2 milioni
	2023	10%	4 milioni
	2024-2025	5%	
Design e ideazione estetica c. 202	2022-2023	10%	2 milioni
	2024-2025	5%	

91) CREDITO D'IMPOSTA SU ACQUISTI PRODOTTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Legge di Bilancio 2019 C. 73-77 istituisce dal 2019, un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Alle imprese bonus del 36%

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, **a tutte le imprese** che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36 per cento** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Indicazione in dichiarazione dei redditi

75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5, (deducibilità altri costi) del TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione col mod. F24, e non è soggetto al limite di utilizzo dei crediti d'imposta di cui al c. 53 dell'articolo 1 della legge, n. 244/2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

92) ✧ Crediti d'imposta sulle agevolazioni edilizie rilevazioni contabili

In risposta a una richiesta di parere dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di contabilizzazione del *Superbonus* e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, L'OIC ha pubblicato la [Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali](#) in cui fornisce precise indicazioni sulla contabilizzazione dei *bonus* fiscali per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Si tratta dei crediti d'imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui il *Superbonus* 110%, per i quali il decreto "Rilancio" (articolo 121 del DI n. 34/2020) ha introdotto la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, per lo sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La contabilizzazione del credito in capo a chi effettua i lavori

L'impresa committente, per effetto della realizzazione degli interventi, riceve un diritto a compensare il credito fiscale con i propri debiti tributari.

L'Oic parifica tale diritto a un **contributo in conto impianti**, trattandosi di somme erogate da un soggetto pubblico, per la realizzazione di uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.

Quando esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l'erogazione del contributo siano soddisfatte, il beneficiario del contributo lo rileva contabilmente nell'attivo del bilancio, come credito tributario. In contropartita al credito tributario, la società può rilevare:

- l'importo direttamente a riduzione dell'immobilizzazione materiale;
- oppure rilevare un risconto passivo, da imputare a conto economico secondo il metodo indiretto.

Se ricorrono i requisiti, per tenere conto del fattore temporale, il credito tributario può essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l'attualizzazione dell'importo nominale. Ciò vale anche nelle ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito.

L'OIC chiarisce inoltre, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e non applicano il criterio del costo ammortizzato, che l'importo del credito d'imposta eccedente il costo dell'intervento edilizio (il 10% in esubero) deve essere iscritto nei risconti passivi e imputato a conto economico nei proventi finanziari nel periodo in cui l'impresa utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario Ires) o quando cede il credito.

La contabilizzazione dello sconto in fattura nel bilancio di chi effettua i lavori

Quando chi ha realizzato i lavori, concede lo sconto in fattura al cliente (contribuente persona fisica o società committente), a fronte della riduzione, acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

In questo caso, la società commissionaria contabilmente riclassifica il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso.

Crediti tributari a Crediti v/clienti Trattandosi di un credito acquistato, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, pari all'ammontare dello sconto in fattura.

La contabilizzazione nel bilancio di chi cede il credito

Una modalità alternativa di fruizione del bonus fiscale consiste nella cessione del diritto alla detrazione a un terzo soggetto.

Tale operazione potrebbe generare un onere o un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione.

Tale componente va rilevato in conto economico, tra gli oneri (voce C17) Interessi e altri oneri finanziari) o i proventi finanziari (voce C16d) Proventi diversi dai precedenti).

Secondo l'OIC, l'elemento che fa propendere per la classificazione nella sezione finanziaria del conto economico, in luogo di quella operativa, è la possibilità che il credito tributario possa essere ceduto a terzi, i quali a loro volta acquisiscono il diritto a detrarlo dai propri debiti tributari. Tale caratteristica evidenzia la somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi. **La contabilizzazione nel bilancio del credito acquisito**

Coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria e tenuto conto delle limitazioni di responsabilità previsti dal comma 4 dell'articolo 121 del decreto "Rilancio", anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario pari al costo sostenuto per l'acquisizione.

93) Credito d'imposta per operazioni straordinarie, Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace

I commi da 233 a 242 della legge di bilancio 2021 prevedono per le Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace convertibili in crediti di imposta con il pagamento di una commissione del 25 per cento. Per incentivare fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, è possibile per il soggetto risultante dall'operazione, trasformare in credito d'imposta una quota delle Dta (deferred tax asset) riferite a perdite fiscali ed eccedenze.



94) PATENT BOX TASSAZIONE AGEVOLATA OPERE DELL'INGEGNO, BREVETTI E MARCHI

I commi da 37 a 45 della legge 190/2014 (Stabilità 2015) hanno introdotto per i titolari di redditi d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, la possibilità, a partire dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**, di un regime fiscale agevolato con il quale si prevede l'esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Il DL. 5/2015 ha esteso l'agevolazione a tutti i marchi anche a quelli commerciali.

Si tratta di una normativa piuttosto complessa che deve essere gestita da un professionista del settore, in ogni caso rinviamo i nostri lettori a questo link: [Patent Box](#).

Con la legge di bilancio 2022, vengono modificate con decorrenza dal 31 dicembre 2021, le norme dell'articolo 6 del DL. 146/2021 ([DL. fisco lavoro](#)) che hanno cancellato il regime del patent box, sostituendolo con una deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a alcuni beni immateriali.

Misura dell'agevolazione

Le spese per attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali sono deducibili per un importo del 110% contro il 90% precedente.

Dette spese sono cumulabili con il credito d'imposta per R&S previsto dalla legge 160/2019.

Non sono previsti limiti di spesa.

95) SOCIETÀ DI COMODO

Le disposizioni relative alle [società di comodo](#) sono state introdotte [dall'art. 30 della legge 724/94](#) successivamente modificata dalle leggi 85/95, 556/96, 662/96, e dai **commi 15 e 16** del DL. 223/96, dal comma 109 della **finanziaria 2007** che ha tra l'altro escluso la possibilità di fornire prova contraria alla situazione di società non operativa. dalla finanziaria 2008 art. 1 c. 128 ha introdotto ulteriori modifiche e da ultimo dal D.Lgs. 175/2014.

La individuazione della di società di comodo o non operativa si basa sulla presunzione che il possesso di determinati beni, debba per forza generare un ricavo minimo, non raggiungendolo si ricade nella presunzione di soggetto di comodo.

Soggetti esonerati

Taluni soggetti non sono sottoposti alla presunzione di essere "non operativi"; la legge esclude:

1. chi è **obbligato per legge** a costituirsi come società di capitali (es.: società finanziarie, Caf);
2. chi si trova nel **primo periodo** d'imposta;
3. le società in **amministrazione controllata** o straordinaria;
4. società ed enti che **controllano società ed enti quotati** in mercati regolamentati, italiani o esteri;
5. **società quotate** in mercati regolamentati italiani o esteri e società da loro controllate anche indirettamente;
6. le società esercenti servizi pubblici di trasporto;
7. società con un **numero di soci superiore a 49** il limite precedente era di 99. Tale numero di soci deve sussistere per oltre la metà dell'esercizio (183 gg.) norma di esonero già applicabile all'esercizio in corso al 31.12.2007 (circ. 9/E/2008);
8. società che nei **2 esercizi precedenti** hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10** unità, la condizione deve sussistere per tutti i giorni dei due periodi d'imposta considerati nonché del periodo d'imposta per il quale si effettua la verifica, non si considerano collaboratori a progetto e amministratori (circ. 9/E/2008);
9. società in stato di **fallimento**, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
10. società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (raggruppamento A del conto economico) **superiore al totale attivo dello stato patrimoniale**, se la società è in contabilità semplificata si renderà necessario ricostruire i dati in un apposito prospetto;
11. società **partecipate da enti pubblici** in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale, condizione che deve sussistere per (183 gg.) oltre la metà dell'esercizio (circ. 9/E/2008);
12. società che nell'esercizio di riferimento risultano **congrue e coerenti ai fini degli studi** di settore, si comprendono anche i soggetti che adeguandosi alle risultanze degli studi e agli indicatori di normalità economica, risultano congrui e coerenti. A tal fine il livello di adeguamento deve essere pari al maggiore fra:
 - livello minimo risultante dagli studi che tenga conto degli indicatori di normalità economica;
 - livello puntuale di riferimento degli studi senza tener conto degli indicatori di normalità economica.
13. **Interpello**, dal 2006 è scomparsa la norma di esonero riferita a "**chi non si trova in un normale periodo d'imposta**" (liquidazione, chi sta approntando la sede e/o i macchinari, chi attende le prescritte autorizzazioni) tuttavia il nuovo comma 4-bis prevede la possibilità di proporre interpello per la non applicazione delle presunzioni in argomento, per veder riconosciuta la situazione di non normale esercizio dell'attività si dovrà pertanto proporre appello.

Situazioni oggettive di disapplicazione

La finanziaria 2008 ha previsto che con apposito provvedimento possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito **disapplicare le disposizioni sulle società di comodo**, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello.

A tal fine è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'AE. **prot. 23681** del 14.2.2008 e **prot. 87956** del 11.6.2012 con i quali si individuano con decorrenza rispettivamente dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e in corso all'11.6.2012 anche le seguenti ulteriori cause di esclusione dalla presunzione di società non operativa:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

14. Società in liquidazione alle quali non è applicabile lo scioglimento o trasformazione agevolati (L. 244/07 art. 1 c. 129) che si impegnano in dichiarazione dei redditi a richiedere la **cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo**, La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno e per quello precedente e successivo; così ad esempio l'impegno assunto dichiarando i redditi 2007 con unico 2008 consente di disapplicare la presunzione per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 (attenzione agli esercizi di durata inferiore all'anno derivanti dalla messa in liquidazione).
 15. Per i periodi d'imposta anteriori all'inizio delle procedure che di seguito elenchiamo e per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni scadono dopo l'inizio della procedura di:
 - a. Fallimento;
 - b. Liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa;
 - c. Concordato preventivo;
 - d. Amministrazione straordinaria.
 16. Per il periodo d'imposta nel corso del quale è nominato in sede civile, un **Amministratore Giudiziario** e per quelli successivi in cui permane l'amministrazione giudiziaria derivante da **sequestro penale o confisca**;
 17. Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da **immobili locati ad enti pubblici** o a canoni vincolati di cui alla L. 431/98 o altre leggi regionali o statali;
 18. Limitatamente alle partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) detenute in:
 - a. Società non considerate di comodo, anche a seguito di interpello;
 - b. Società collegate estere alle quali si applica l'art. 168 del TUIR.
 19. Società che hanno ottenuto l'**accoglimento dell'istanza di disapplicazione tramite interpello**, in relazione a un precedente periodo d'imposta e sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che nei periodi d'imposta successivi non hanno subito variazioni. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
 20. Società che esercitano esclusivamente **attività agricole** ex art. 2135 cc. e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 99/2004.
 21. Società vittime di **calamità** per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti, limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento e a quello successivo.
(l'affitto d'azienda o un esercizio di durata inferiore all'anno non sono cause di esclusione)
-

A questo riguardo, con riferimento al provvedimento n. 87956/2012, sia nel caso di non operatività sia in quello di perdita sistematica, si ritiene che la disciplina delle società di comodo possa essere disapplicata in via automatica da parte delle società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello **stato di emergenza** ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 norma poi trasfusa nell'art. 7 c. 1 lett. c) del D.Lgs.

n. 1/2018 (c.d. Codice della protezione civile) ai sensi del quale, la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza di **rilievo nazionale** connesso al diffondersi del virus COVID-19. Il conseguente rinvio generalizzato dei versamenti e degli adempimenti disposto dal DL 18/2020 dovrebbe quindi consentire di ricomprendere l'emergenza coronavirus tra le calamità **idonee** a determinare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo nei termini sopra illustrati

Per beneficiare della causa, le istruzioni ai modelli REDDITI 2020 prevedono di indicare il codice "9" per quanto riguarda la disapplicazione delle società non operative e il codice "8" per le società in perdita sistematica.

In entrambi i casi, per espressa disposizione normativa, la disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.

Ora nel caso dell'emergenza coronavirus la sussistenza della causa di disapplicazione riguarderebbe il **periodo di imposta 2020, o il 2019/2020** nel caso di esercizio a cavallo d'anno, nonché il periodo di imposta successivo.

Nel caso delle società in perdita sistematica, il primo periodo di imposta interessato sarebbe il **2021** in quanto la disapplicazione opera se la causa è verificata in uno dei periodi d'imposta del quinquennio precedente a quello in cui la società risulta di comodo.

Quindi il primo periodo di imposta interessato sarebbe il **2021**, annualità con riferimento alla quale il riscontro della qualifica di società in perdita sistematica, avviene con riscontro sul **quinquennio 2016-2020**.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Soggetti interessati e test di operatività

Sono società di comodo le **S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s.** oltre alle società ed enti di qualsiasi tipo non residenti ma con stabile organizzazione in Italia se:

Ricavi + Incrementi delle rimanenze + Proventi (esclusi quelli straordinari) sono inferiori a quelli calcolati con la tabella 1 che segue.

Tab. 1 Art. 30 c. 1

Misura %	Valori di riferimento
+ 2% Let. a)	Del valore di: AZIONI O QUOTE (anche immobilizzate), OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI (art. 85 c. 1 lett. c) TUIR). Considerare anche le partecipazioni coi requisiti Pex . Strumenti finanziari simili alle azioni emessi dalle società di capitali, anche se immobilizzate, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR (art. 85 c. 1 lett. d) TUIR); Obbligazioni e altri titoli in serie o di massa anche se immobilizzate, diversi da quelli precedenti (art. 85 c. 1 lett. e) TUIR); Partecipazioni in società di persone di cui all'art. 5 del TUIR, anche se immobilizzate; valore dei CREDITI, esclusi quelli commerciali o bancari;
+ 6% Let. b)	Del valore dei BENI IMMOBILI, delle NAVI destinate alla pesca, ad attività commerciali, al salvataggio o all'assistenza in mare, anche in leasing;
+ 5% Let. b)	Del valore degli immobili classificati catastalmente come A/10 (uffici)
+ 4% Let. b)	Del valore degli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
+ 1% lett. b)	Del valore di tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
+ il 15% Let. c)	Del valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing.

In pratica, con riferimento all'esercizio in corso e ai due precedenti, si determina la media dei ricavi effettivi e si raffronta con la media dei ricavi presunti di cui alla tabella 1):

Tab. 2 - VALORI MEDI DELL'ESERCIZIO E DEI DUE PRECEDENTI

Descrizione	Anno			Descrizione	Anno		
	n-2	n-1	n		n-2	n-1	n
Ricavi A1	+	+	+	2% azioni, quote, obbl. ecc.	+	+	+
Incrementi delle rimanenze A2+A3+B11	+	+	+	2% valore dei crediti (A)	+	+	+
Altri proventi (ordinari) A5 + C15 + C16				6% beni immobili e navi (B)	+	+	+
				5% immobili cat. A/10	+	+	+
				4% immobili abitativi (D)	+	+	+
				1% valore degli immobili in comuni <1.000 abitanti	+	+	+
				15% altre immobilizz. (B) (C)	+	+	+
TOTALE				TOTALE			

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Media (tot. N+tot. N-1+tot. N-2): 3 = X	<	Media (tot. N+tot. N-1+tot. N-2): 3 = Y
--	---	--

(A) crediti della partecipante verso la società partecipata (es. finanziamenti) nonché i crediti idonei a produrre ricavi; non i normali crediti commerciali.

(B) anche in leasing, esclusi i beni merce. Il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute in ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato ai giorni di possesso nell'esercizio. (C) anche immateriali.

(D) acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Le partecipazioni in società di persone si devono considerare quali "Altre immobilizzazioni".

Il valore dei cespiti si considera al lordo del fondo di ammortamento.

Per i beni in leasing si considera il costo in capo al concedente o la somma dei canoni e del riscatto.

Le spese pluriennali si considerano contrariamente ai cespiti, per il valore netto di bilancio (costo meno fondo)

Se nel triennio di riferimento è compreso il primo anno, ai fini del calcolo della media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni andrà ragguagliato al periodo di possesso espresso in giorni su base annua.

Se il valore di "**X**" è inferiore a quello di "**Y**", la società è considerata di comodo, dovrà pertanto dichiarare un reddito minimo soggetto a IRES o IRPEF in capo ai soci se società di persone.

Il reddito minimo viene determinato sommando le percentuali della tabella sottoindicata ai relativi valori dei beni.

Tab. 3 - VALORI DEI BENI POSSEDUTI NELL'ESERCIZIO

Descrizione	Valore	%	Risultato
azioni, quote, obbl. ecc.		1,50%	+
valore dei crediti (A)		1,50%	+
beni immobili (B)		4,75%	+
immobili situati in comuni con popolazione < a 1.000 ab.		0,90%	
navi (B)		4,75%	+
immobili cat. A/10 (uffici)		4%	
immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti		3%	
altre immobilizzazioni (C)		12%	+
TOTALE (Z)			

A) crediti della partecipante verso la società partecipata (es. finanziamenti) nonché i crediti idonei a produrre ricavi; non i normali crediti commerciali.

B) anche in leasing, esclusi i beni merce dedotti eventuali contributi.

C) anche immateriali.

I valori su cui applicare le percentuali (1° tabella), vanno determinati in base alla media risultante nell'esercizio e nei due precedenti, applicando le norme generali sulle valutazioni di cui all'art. 110 del TUIR (costo al lordo degli ammortamenti, comprese le spese accessorie.).

Per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dalla società di leasing o, in mancanza, il valore più svantaggioso determinato sommando tutti i canoni compreso il prezzo di riscatto. L'impresa che dichiara il reddito minimo, in ogni caso non si pone al riparo dal normale potere di accertamento del reddito.

Il reddito presunto va raffrontato con quello effettivo aumentato di eventuali proventi esenti o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'imposta.

IRAP e società di comodo

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Il comma 3-bis dell'art. 30 della L. 724/97, prevede un imponibile minimo anche ai fini IRAP detto imponibile minimo ai fini Irap è dato dal risultato (Z) di cui alla tabella precedente aumentato di una serie di valori che di seguito andiamo a schematizzare.

Imponibile minimo ai fini Irap

Imponibile minimo Ires o irpef (Z da tabella precedente)	+
Retribuzioni del personale dipendente	+
Compensi a collaboratori coordinati e continuativi	+
Compensi per lavoro autonomo non abituale	+
Interessi passivi	+
Valore della produzione netta Irap	=

Prova contraria solo con interpello

Per sostenere di non essere nella situazione di "società di comodo", l'unico modo ora ammesso è quello di proporre appello all'agenzia delle entrate.

La finanziaria 2008 prevede che i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati in risposta alle istanze di interpello, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica

Riporto delle perdite

Le perdite di esercizi precedenti delle società non operative, possono essere dedotte solamente dall'eventuale reddito eccedente quello minimo previsto.

Con risposta n. 5 a Telefisco 2012 è stato precisato che poiché dal 2011 le perdite sono deducibili nel limite dell'80% del reddito imponibile ([vedi paragrafo perdite](#)) nel caso per esempio di società di comodo con reddito imponibile 70 e reddito minimo pari a 30 e perdite pregresse di 1.000. La società potrà astrattamente compensare perdite per euro 56 (70*80%) ma effettivamente potrà utilizzarne solo 40 in quanto il reddito minimo da dichiarare è 30.

Rimborso IVA

Il credito IVA delle società di comodo può solo essere riportato a nuovo, non può essere chiesto a rimborso né portato in **compensazione e neanche essere ceduto**.

Ad ulteriore aggravio, è previsto che se per **tre periodi d'imposta** consecutivi la società non operativa, non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ai valori che derivano dalla tab. 1 sopraindicata, l'eccedenza del credito IVA non è più riportabile (ai fini IVA), nei periodi d'imposta successivi e quindi va perso. Il primo triennio decorre dal 2006 avremo quindi i seguenti periodi 2006-2008; 2009-2011; 2012-2014; 2015-2017; 2018-2020.

Società di comodo e incremento dell'imposizione

IL DL. 138/2011 ha previsto un incremento della imposizione in capo alle società di comodo, in particolare:

36-quinquies. L'aliquota dell'IRES (24,00%), dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vale a dire dalle [società di comodo](#) è applicata con una maggiorazione di **10,5 punti percentuali**, diventando così del 34,50%.

Detta maggiorazione dell'aliquota IRES trova comunque applicazione anche sui redditi imputati per trasparenza dalla società di comodo a società o enti soggetti a Ires. Il caso sembra quello della società di persone "di comodo" partecipata da una società di capitali "operativa", quest'ultima dovrà assoggettare al 38% di Ires la quota di reddito "ricevuta" per trasparenza dalla società di persone.

36-sexies. Le [società di comodo](#) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR., assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del TUIR., da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del TUIR.

36-octies. Le [società di comodo](#) che hanno esercitato, in qualità di partecipate, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del TUIR. assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. Le [società di comodo](#), che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

cui al citato articolo 115 del TUIR, assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011.

Cinque anni in perdita, la società è di comodo

L'art. 2 c. 36-decies e 36-undecies del DL. 138/2011 prevede che pur non ricorrendo i presupposti di [società di comodo](#), le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che presentano **dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta** consecutivi sono considerate non operative a decorrere dal successivo 6° periodo d'imposta. Con conseguente applicazione della disciplina delle società di comodo e se soggetti Ires della relativa maggiorazione (+10,5 punti) di tassazione Ires.

Esercizio	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Risultato	Perdita?	Perdita?	Perdita?	Perdita?	Perdita?	Con 5 Sì o 4 Sì e un
	Sì → NO → → Imp < Min	anno con reddito imponibile inferiore al minimo = Società di comodo				

Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Con risposta nr. 10 a Telefisco 2012 è stato chiarito che le società sorte da meno di tre (ora 5 Circ. 31/2014) anni non sono soggette alla presunzione di società di comodo derivante dalla situazione di perdita sistematica, devono pertanto esistere 3 esercizi in perdita e dal 4° scatta la presunzione di società comodo.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per **4 periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare presunto dalle disposizioni sulle [società di comodo](#)** (articolo 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994).

Le nuove disposizioni sulle società in perdita, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del **13 dicembre 2014**.

NB: In conseguenza del prolungamento temporale del periodo di osservazione delle perdite, dal 2014 escono dalla situazione di società di comodo quelle imprese che pur essendo in perdita nel vecchio periodo di osservazione (2011-2013) hanno dichiarato un reddito superiore al minimo nel 2009 o nel 2010 oppure nello stesso biennio godevano di una situazione di disapplicazione.

Società in liquidazione e operatività

Le disposizioni sopraindicate lasciano molti interrogativi, in particolare per le società in liquidazione che come previsto rientrano nella normativa delle società di comodo, potendo le stesse disapplicare la norma solo previo interpello, ci si chiede se gli esercizi in perdita da considerare siano quelli ante liquidazione in quanto quelli che si generano in fase di liquidazione sono esercizi provvisori.

Per le società in liquidazione vige poi la regola che prevede la non applicabilità del regime di comodo alle società che si impegnano in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

96) - SOCIETÀ IMMOBILIARI

Le società immobiliari possono detenere immobili di tre categorie:

- 1) Immobili merce;
- 2) Immobili strumentali per natura o per destinazione;
- 3) Immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (locati, sfitti o inutilizzati).
Sugli immobili "patrimonio" di cui al n. 3, il comma 2 dell'art. 90 prevede l'ineducibilità fiscale dei costi (vedi anche precedente punto).

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della finanziaria 2008 risultano comunque deducibili gli interessi passivi, in particolare si prevede che gli **interessi passivi da finanziamento** non rientrano fra i costi indeducibili previsti dall'art. 90 c. 2.

La norma è qualificata come interpretativa, ne deriva quindi che con riferimento agli immobili di cui al precedente punto 3, risultano deducibili già dal 2007:

- gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per il loro acquisto;
- gli interessi passivi capitalizzati durante la fase di costruzione.

Se poi gli immobili sono locati, il successivo comma 36 prevede che ai fini della deducibilità degli interessi passivi (nuove regole dell'art. 96) non rilevano gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da **ipoteca** su immobili destinati alla locazione.

Restano quindi indeducibili gli interessi passivi di **funzionamento** relativi a immobili abitativi non utilizzati come bene strumentale per l'attività d'impresa (sfitti o inutilizzati). **Risposta 7.1 circolare ministeriale la n. 47 del 18.6.2008**

7.1 Immobiliare di gestione (interessi passivi)

D. Un'immobiliare di gestione ha iscritto nel c/e interessi passivi derivanti sia dal finanziamento della costruzione di un bene immobile abitativo concesso in locazione, sia dallo scoperto di conto corrente. Quali variazioni in aumento dovrà effettuare nel Quadro RF?

R. Il comma 2 dell'articolo 90 del TUIR stabilisce che per le unità immobiliari possedute in regime d'impresa che non costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa, né beni merci (cd "immobili-patrimonio"), "le spese e gli altri componenti negativi relativi non sono ammessi in deduzione". Tuttavia, l'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui "tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del TUIR...non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90". Il sopra citato comma 35 contiene, dunque, un preciso riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'"acquisizione" degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1, del TUIR (cd immobili-patrimonio).

Al riguardo, si è dell'avviso che con il termine "acquisizione" il legislatore ha inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accesi **per l'"acquisto" in senso stretto** di detti immobili (interessi sostenuti sui mutui contratti per l'"acquisto" degli immobili-patrimonio), ma anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la "costruzione" degli stessi (interessi sostenuti in dipendenza di mutui accesi per la "costruzione" degli immobili-patrimonio).

In altri termini, il comma 35 in esame deve essere interpretato nel senso che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1, del TUIR non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui al comma 2 della medesima disposizione. Tali interessi passivi, pertanto, sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 96 del TUIR.

Con specifico riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito, tale ultima disciplina risulterà, dunque, applicabile tanto agli interessi passivi sostenuti riguardo al finanziamento contratto per la costruzione dell'immobile-patrimonio, quanto a quelli generatisi in relazione allo scoperto di conto corrente purché anche quest'ultimi riferiti alla costruzione dell'immobile patrimonio.

Resta inteso che in caso contrario, tali ultimi interessi (scoperto di c/c) saranno integralmente indeducibili ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del TUIR.

Per un approfondimento vedi il punto precedente: [Fiscalità delle imprese immobiliari](#)

Immobili locazione e vendita

Circa la normativa, in tema di locazioni e cessioni di fabbricati rinviamo i nostri lettori allo strumento disponibile con un clic qui: [Fabbricati cessione e locazione – trattamento fiscale](#).

Indetraibilità IVA sull'acquisto di fabbricati abitativi

Ricordiamo che resta in vigore la norma (art. 19-bis1 lett. i DPR. 633/72) che non consente la detrazione IVA alle imprese diverse da quelle di costruzione, per l'acquisto, locazione e manutenzione di fabbricati abitativi. La rivendita di questa tipologia di fabbricato è esente art. 10 27-quinquies e non concorre al pro-rata.

97)  **ACQUISTI DA SOGGETTI LOCALIZZATI NEI PARADISI FISCALI**

La legge di stabilità 2016 (c. 142/147) abroga dal 2016 la disciplina dei costi con soggetti black list, inoltre ai fini della normativa sulle controllate estere (CFC) viene eliminato ogni richiamo alle black list prevedendo che si considerano privilegiati i regimi fiscali di stati e territori esclusi quelli UE o SEE (spazio economico europeo) in cui la tassazione è inferiore al 50% di quella Italiana.

Viene infine introdotto l'obbligo di rendicontazione paese per paese a carico delle multinazionali o società partecipata residente in caso di mancato obbligo in capo alla controllante estera.

Ricordiamo che il regime dei costi black list aveva già subito modifiche **dal decreto internazionalizzazione** (D.Lgs. 147/2015) con decorrenza 2015 nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare. Con la tabella che segue cercheremo di riepilogare il regime di indeducibilità dei costi sostenuti verso paesi a fiscalità privilegiata.

Riepilogo situazione deducibilità costi black list

2014 e precedenti	Sono indeducibili i componenti negativo di reddito" derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori rientranti nella black list, salva l'ipotesi in cui il contribuente residente sia in grado di fornire la prova all'Amministrazione finanziaria circa: l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera fornitrice; il fatto che le operazioni da cui derivavano i componenti negativi rispondessero ad un effettivo
	interesse economico per l'impresa residente e le stesse avessero avuto concreta attuazione. Obbligo di indicare tali operazioni fra le variazioni in aumento e in diminuzione nel Modello Unico. Vedi anche Circ. 51/2010 e 35/2015.
2015	Il decreto internazionalizzazione, prevede la deducibilità dei costi black list nei limiti del loro valore normale. A fini dell'integrale deducibilità dei componenti negativi (oltre il valore normale), il contribuente deve provare che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto effettiva attuazione, mentre non deve più dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale del fornitore estero.. Permane l'obbligo di indicare tali operazioni fra le variazioni in aumento e in diminuzione nel Modello Unico a pena della sanzione del 10% dei valori non indicati con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000.
2016 (esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015)	Per agevolare le nostre imprese che operano con l'estero, la legge di stabilità, abroga la disciplina black list con decorrenza 2016. Scompare quindi l'obbligo di indicare tali operazioni fra le variazioni in aumento e in diminuzione nel Modello Unico, con decorrenza da Unico 2017 redditi 2016.. Si applicheranno i normali criteri di deducibilità dei costi (competenza, inerenza).

Il Decreto "Internazionalizzazione" D.Lgs. n. 147/2015 ha modificato anche le disposizioni relative ai dividendi e alle plusvalenze derivanti, da partecipazioni in soggetti residenti in "Stati o territori a fiscalità privilegiata", di cui al D.M. 21 novembre 2001 e del previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate finora mai emanato.

In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015 a fronte del precedente **regime di integrale imposizione dei dividendi e delle plusvalenze**, riconosce un **credito d'imposta** parametrato agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione a fronte della dimostrazione della c.d. "prima esimente" della disciplina CFC, relativa alle controllate estere, di cui all'art. 167, co. 5, lett. a), del TUIR.

Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, quindi dal 2015 nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

Holding presunzione di residenza (estero vestizioni)

Salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia le società holding con sede all'estero ma controllate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.1 c. del cc., da soggetti residenti nel territorio dello stato ovvero amministrate da un organo composto prevalentemente da soggetti residenti nel territorio dello stato. ([art. 35 cc. 13 e 14 DL. 223/06](#))

Norma in vigore dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 (vedere anche circ. 28/E punto 8).

Rinvio

Per un approfondimento dell'argomento si rinvia alla [circolare nr. 39/2016](#). La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche normative apportate all'articolo 110, commi 10-12 bis, in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, sono esaminate le modifiche legislative introdotte dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione), basate sul riconoscimento della deducibilità dei costi black list fino a concorrenza del relativo valore normale e della deducibilità dell'eventuale importo del costo eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a condizione che il soggetto residente dimostri l'effettivo interesse economico a porre in essere l'operazione (c.d. seconda esimente) e, naturalmente, l'avvenuta esecuzione della operazione medesima. Le predette modifiche sono commentate anche alla luce della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) con riguardo ai criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati, e della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), che ha abrogato i [commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 del TUIR](#), con la conseguente soppressione del trattamento fiscale specifico riservato alla suddetta tipologia di costi. Vedi anche "[Paradisi fiscali Black list](#)"

98) CFC CONTROLLER FOREIGN COMPANIES - CENNO ALLA DISCIPLINA

L'art. [167 del TU](#). Prevede che i redditi prodotti dalle partecipazioni di controllo in soggetti residenti in paradisi fiscali, siano tassate per trasparenza in capo al soggetto controllante.

Quindi indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli utili, questi redditi sono tassati in capo al controllante residente in Italia.

Individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata

Il decreto legislativo 142/2018 di attuazione della direttiva Atad "antiabuso" in vigore dal 12 gennaio 2019 prevede diverse novità in tema di CFC, applicabili a partire dal 2019 se l'esercizio coincide con l'anno solare. La nuova normativa si applica:

- sia nel caso in cui il soggetto non residente a fiscalità privilegiata sia controllato dal soggetto residente ex art. 2359 cc. anche nel caso di controllo di fatto.
- sia se si detiene, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, una quota di partecipazione agli utili maggiore del 50% considerando anche il caso di partecipazione indiretta, con l'effetto demoltiplicativo. Quindi, la normativa CFC è applicabile anche in assenza di controllo.

Viene eliminata la distinzione, prevista tra:

- CFC extra Ue e See (spazio economico europeo) con scambio di informazioni cosiddette black list quando il livello nominale di tassazione, tenendo anche conto dei regimi speciali, è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- e CFC, anche Ue/See, cosiddette white list, con *passive income* (tali se la tassazione effettiva è inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia).

La nuova normativa prevede una sola tipologia di CFC non importa la residenza Ue, See, o extra Ue, che deve soddisfare congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. tassazione effettiva, calcolata secondo criteri fiscali italiani, inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia;
2. i proventi realizzati sono costituiti per più di un terzo (non più del 50%) da *passive income*.

Per la determinazione del primo requisito, si fa riferimento al livello di tassazione effettiva e quindi occorre verificare, per la sola IRES, quale sarebbe stata la tassazione se la società estera fosse stata residente in Italia. In pratica, si deve rideterminare il reddito d'impresa secondo le regole del TUIR e poi confrontare il tax rate estero con quello nazionale.

Per il secondo requisito, la norma contiene un elenco tassativo di proventi rientranti nei cosiddetti passive income. Si tratta in sintesi di:

- a) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- b) canoni o altri redditi generati da proprietà intellettuali;
- c) dividendi e redditi derivanti da cessione di partecipazioni;
- d) redditi da leasing finanziario;
- e) redditi da attività bancaria, assicurativa e altre attività finanziarie;
- f) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con scarso o nullo valore aggiunto effettuate con soggetti, direttamente o indirettamente controllati o controllanti;

g) proventi derivanti da prestazione di servizi con scarso o nullo valore aggiunto effettuate a favore di soggetti, direttamente o indirettamente, controllati o controllanti.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di **servizi a valore aggiunto scarso o nullo** si fa espresso rinvio alle linee guida contenute nel D.M. 14.05.2018.

Viene confermato che il reddito del soggetto non residente da imputare per trasparenza al soggetto residente è determinato applicando le regole Ires, ad eccezione della rateizzazione delle plusvalenze dell'articolo 86, comma 4, Tuir.

La nuova normativa prevede che non siano applicabili per determinare il reddito CFC neanche le disposizioni in tema di società di comodo, società in perdita sistemica, studi di settore e Ace. Vedi anche: [CFC Controlled Foreign Company](#).

99) TRANSFER PRICING - PREZZI DI TRASFERIMENTO VERSO CONSOCIATE ESTERE

L'art 59 del DL. 50/2017 in vigore dal 24.6.2017, ha modificato il c. 7 dell'articolo 110, del TUIR in tema di prezzi di trasferimento, introducendo il concetto di determinazione del prezzo fra soggetti indipendenti rispetto al previgente concetto di valore normale. Ecco le relative disposizioni:

c. 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, **sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'[articolo 31-quater del DPR. n. 600/73](#).

Quindi se da detta valutazione deriva un aumento del reddito; la stessa si applica in modo automatico, viceversa la disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto secondo le regole dell'art. 31quater del DPR. 600 soprariportato.

La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

Ricordiamo che l'articolo 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette) C. 6 del D.Lgs. n. 471/97 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali), prevede che:

In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR. (operazioni con società non residenti controllate o controllanti), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, **la sanzione** di cui al comma 2 **non si applica** qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione indicata in apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2" (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito).

Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 è stato emanato il provvedimento del 29.9.2010 ora sostituito con il [provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020](#) del direttore dell'Agenzia, la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Documentazione che le salva dalla sanzione per infedele dichiarazione.

In pratica le aziende che compravendono con imprese estere del gruppo devono documentare come da provvedimento del 29.9.10 la fissazione dei prezzi di trasferimento a valore normale. Si deve comunicare attraverso la dichiarazione dei redditi, l'avvenuta predisposizione dei documenti sul transfer price, da conservare a disposizione del fisco (quadro RS).

Ricordiamo che tramite il ruling internazionale di cui all'art. 31-ter del DPR 600/73 (applicabile retroattivamente in virtù del D.Lgs. 147/2015) il contribuente può concordare preventivamente le modalità di calcolo del valore normale ai fini del transfer pricing, eliminando il rischio legato a questioni valutative. Sul punto vedasi anche circolare [58/2010](#) e quesito 18 Telefisco 2011.

100) PARTICOLARI REGIMI DI TASSAZIONE

Ricordiamo che dal 2004 sono entrati in vigore nuovi regimi di tassazione delle società di capitali, esercitabili tramite opzione.

Regime della trasparenza: Artt. 115 e 116 del TUIR, la società trasparente paga l'IRAP mentre il reddito viene imputato direttamente al socio che sarà tenuto a dichiararlo assoggettandolo a tassazione.

Segnaliamo che in tema di trasparenza fiscale il DL. 223/06 ha previsto l'impossibilità da parte dei soci delle società in regime di trasparenza fiscale, di utilizzare le perdite formatesi antecedentemente al periodo di imposta per il quale è stata esercitata l'opzione.

Norma in vigore dal (2006) periodo d'imposta dei soci, di entrata in vigore del DL. e per le società partecipate con riferimento ai periodi d'imposta chiusi dal 4.7.2006. (vedere anche circ. 28/E punto 27)

Lo stesso provvedimento ha modificato il regime di trasparenza delle Srl partecipate da sole persone fisiche eliminando il 2° periodo del 1°c. dell'art. 116 del TUIR, l'opzione per la trasparenza può essere esercitata anche nel caso di possesso o acquisto di partecipazione coi requisiti [PEX](#).

Vengono infine dettate le regole sul concorso al reddito imponibile di alcuni proventi tassati parzialmente. (vedere anche circ. 28/E punto 30)

Consolidato Nazionale: È la società controllante che dichiara e assoggetta a tassazione la somma algebrica dei redditi delle varie controllate.

Consolidato mondiale: Interessa i grossi gruppi a cui partecipano anche società non residenti.

101) RILEVAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Calcolare i debiti tributari (per le società) in base alla legislazione tributaria vigente, a tal fine ricordiamo le aliquote delle imposte applicabili alle società

ALiquota IRES 24%

L'art. 77 del TUIR da ultimo modificato dal c. 61 della legge di stabilità 2016 prevede la misura dell'aliquota Ires al 24,00%.

Tabella aliquote Ires nel tempo

Dal	Al	Aliquota
--	2007	33,00%
2008	2016	27,50%
2017	--	24,00%

ALiquota IRAP

L'Irap è stata introdotta con il di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), l'aliquota Irap è stabilita dal 2008 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) nella misura del **3,9 per cento**, fino al 2007 l'aliquota era del 4,25 per cento.

Attenzione l'aliquota Irap può variare da regione a regione e per taluni categorie di contribuenti.

Soggetti esclusi imprese individuali e professionisti

I c. 8 e 9 della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.21 prevedono l'esonero IRAP per le imprese individuali e i professionisti.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

In particolare dal 2022, periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'IRAP, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Questo implica che per questi soggetti, con il calcolo dell'Irap dovuta per il 2021 non si devono calcolare gli acconti per il 2022.

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

Per determinare le imposte dell'esercizio, si consiglia di seguire le istruzioni e la modulistica delle dichiarazioni dei redditi.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI DA APPORTARE AL RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Riportiamo un prospetto riepilogativo delle principali variazioni, imposte dalla normativa fiscale da apportare all'utile di bilancio.

PRINCIPALI VARIAZIONI FISCALI		VARIAZIONI	
		Positive	Negative
1	Compensi agli amministratori non pagati	+	
2	Compensi agli amministratori di competenza di precedenti esercizi e pagati nell'esercizio corrente		-
3	Quote degli ammortamenti eccedenti il limite fiscalmente ammesso	+	
	Quota maxi ammortamenti (+40%) e iper ammortamenti (+150%)		-
	Quota degli interessi passivi indeducibili per le società di capitali	+	
4	Redditi esenti o soggetti a ritenuta d'imposta		-
5	Plusvalenze realizzate nell'esercizio		-
6	Plusvalenze, quota di competenza, derivante da plusvalenze realizzate nell'esercizio e in esercizi precedenti	+	
7	Sopravvenienze attive, quote di competenza derivanti da sopravv. dell'esercizio e dei precedenti	+	
8	Contributi associativi non pagati	+	
9	Rinuncia di crediti da parte dei soci Art. 88, 4° comma del T.U.		-
10	Contributi associativi di competenza di esercizi precedenti ma pagati nell'esercizio corrente		-
11	Manutenzioni e riparazioni , per la quota eccedente i limiti stabiliti dall'Art. 102 c. 6 nuovo TUIR	+	
12	Terreni e fabbricati, redditi catastali di quei beni che non sono strumentali né alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa	+	
13	Spese e altri costi relativi ai beni di cui alla voce precedente	+	
14	Proventi derivati dai beni di cui alla voce precedente		-
15	Rimanenze, valutate in misura inferiore a quella stabilita dal TUIR	+	
16	Imposte non pagate o indeducibili (IRAP)	+	
17	Dipendenti, spese relative alla generalità dei dipendenti eccedenti la misura stabilita dall'art. 100 del nuovo TUIR.	+	
18	Accantonamenti non ammessi o quota eccedente il limite fiscale	+	
19	Spese di rappresentanza , quota eccedente i limiti	+	

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

20	Interessi di mora percepiti nell'esercizio (principio di cassa)	+	
21	Interessi di mora rilevati civilisticamente ma non percepiti		-
22	Agevolazioni per la ricapitalizzazione ACE		-
23	Spese per alberghi e ristoranti	+	
=	Totale Variazioni	+	-

CALCOLO IMPOSTE SOCIETÀ DI CAPITALI

IRES dovuta (come da mod. dich. redditi)	
IRAP dovuta (come da. mod. dich. redditi)	
TOTALE IMPOSTE	
Utile ante imposte	+
Imposte (IRES-IRAP)	-
TOTALE UTILE O PERDITA DI BILANCIO	

SCRITTURA CONTABILE:

Imposta dell'esercizio Ires a
Imposta dell'esercizio Irap

Debiti Tributari

(per IRES e IRAP correnti)

102) IMPOSTE ANTICIPATE E IMPOSTE DIFFERITE

Alcuni componenti positivi o negativi di reddito concorrono a formare il risultato civilistico con uno sfasamento rispetto ai periodi in cui gli stessi componenti positivi e negativi concorrono al risultato fiscale, vale a dire che esistono anche differenze solo temporanee tra il risultato di bilancio e l'imponibile fiscale. Esempio:

Una plusvalenza civilisticamente va contabilizzata per intero nell'esercizio in cui è stata realizzata, mentre fiscalmente la stessa plusvalenza può essere ripartita in 5 esercizi. Fiscalmente, quindi, abbiamo uno spostamento agli esercizi successivi di componenti positivi; tuttavia, anche se in esercizi diversi, la plusvalenza concorre al risultato fiscale e a quello civilistico nella stessa misura.

Le imposte relative alla plusvalenza dovranno essere calcolate nell'esercizio di realizzo, anche se con la ripartizione in più esercizi le stesse saranno pagate in futuro.

Le imposte differite sono imposte che sono di competenza dell'esercizio ma che saranno pagate in esercizi successivi (plusvalenza e tassazione ripartita).

Le imposte anticipate sono imposte pagate "prima" che saranno recuperate per competenza in esercizi successivi (esempio le spese di manutenzione eccedenti il 5%, fiscalmente saranno dedotte ripartendole negli esercizi successivi).

Il verificarsi del recupero delle imposte anticipate o il pagamento di quelle differite non è sempre certo, negli esercizi successivi si devono verificare le condizioni perché ciò avvenga. La presenza di perdite, ad esempio, eviterà il pagamento delle imposte differite.

Altra variabile da considerare nel calcolo di queste imposte è la variazione delle aliquote delle imposte, ricordiamo che dall'esercizio in corso al 1.1.2003 l'aliquota IRPEG era del 34% mentre da quello in corso al 1.1.2004 l'aliquota (ora) IRES era pari al 33% e dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 l'aliquota è al 27,5%.

La modifica dell'aliquota Ires dal 2008 incideva sui bilanci 2007 in quanto si doveva rettificare il conteggio delle imposte anticipate e differite, rilevate negli esercizi antecedenti al 2007, con riferimento alle quote relative al 2008 e esercizi successivi.

CONTABILIZZAZIONE

Imposte anticipate:

CII4-ter (Crediti, quota imposte anticipate)	IMPOSTE ANTICIPATE	a	IMPOSTE (imposte anticipate)	ANTICIPATE (E22costo)
22 a) (Costo, quota delle imposte correnti)	IMPOSTE DI	ESERCIZIO	a	DEBITI TRIBUTARI (D12 debiti)

Imposte differite:

22 b) IMPOSTE DIFFERITE (costo)	a F.DO IMPOSTE DIFFERITE (B2 fondi)
---------------------------------	-------------------------------------

Circa la possibilità di trasformare le imposte anticipate derivanti da svalutazione crediti, valore dell'avviamento e altre attività immateriali, in credito d'imposta rinviamo all'art. 9 del DL. 201/2011 commentato nel notiziario n. 2 del 2012.

Imposte anticipate e Bilancio abbreviato

Le recenti modifiche ai principi OIC prevedono che dal 2017 le società che redigono il bilancio abbreviato devono indicare separatamente le imposte anticipate nell'ambito della voce "CII Crediti" dell'attivo circolante. In questo caso si dovrà anche adeguare il dato di raffronto contenuto nel bilancio dell'esercizio precedente.

Note:

103)  PROFESSIONISTI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Come noto i professionisti determinano il reddito col **criterio di cassa**, (salvo specifiche deroghe) quindi il reddito è dato dalla differenza fra quanto incassato e quanto pagato. Gli articoli di riferimento sono il n. 53 [Redditi di lavoro autonomo](#) e il n. 54 **Determinazione del reddito di lavoro autonomo** del TUIR.

Il compenso si considererà incassato nel periodo di imposta in cui la somma è incassata o materialmente disponibile sul conto corrente bancario.

Per quanto riguarda i pagamenti tramite banca il momento dell'incasso deve essere individuato con riferimento alla data dell'operazione e non a quella di valuta rilevante solo per il computo degli interessi bancari.

Così ad esempio il pagamento della fattura, effettuato con bonifico bancario il 2 gennaio con valuta 31 dicembre dell'anno precedente, l'importo dovrà considerarsi incassato nell'anno in cui cade il 2 gennaio.

Ricordiamo che per i professionisti non esiste più l'obbligo di tenere un conto corrente per la gestione dell'attività, ragioni di opportunità consigliano comunque di separare l'attività professionale da quella personale.

Plusvalenze e minusvalenze

Il Decreto legge 223/2006 ha previsto che le plusvalenze e le minusvalenze sui beni strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo quando:

1. sono realizzate mediate cessione a titolo oneroso;
2. derivano da risarcimento anche assicurativo per la perdita o danneggiamento dei beni;
3. i beni sono autoconsumati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione.

Circa la possibilità di rateizzare l'eventuale plusvalenza, l'AE. con la circolare 28/2006 lo ha escluso. Sono assoggettate a imposizione le plusvalenze derivanti dall'estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati "successivamente al 1° gennaio 2007".

Irrelevanza delle plusvalenze

In risposta all'interrogazione presentata in commissione Finanze alla Camera **non dovrebbero assumere rilevanza fiscale le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili** acquistati o costruiti: fino al 14 giugno 1990, le cui quote di ammortamento maturate a partire dal 1985 erano deducibili; dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, per i quali non sono deducibili quote di ammortamento.

Per quanto riguarda le **plusvalenze e minusvalenze relative ai beni mobili**, le stesse concorrono al reddito se relative ai beni mobili acquistati a partire dal **5 luglio 2006** data successiva alla entrata in vigore del D.L. 223/2006 ([Ris. 310/2008](#)).

La ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto è una sorta di pagamento anticipato delle imposte sul reddito che avviene attraverso il cd. **sostituto d'imposta** (il committente o cliente) che al momento del pagamento della parcella, trattiene una quota (20%) per poi versarla all'erario.

Nell'attività di lavoro autonomo il **sostituto d'imposta** (il cliente titolare di partita IVA) deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa, in pratica dal pagamento del compenso viene trattenuto un 20% che il sostituto verserà all'erario entro il 16 del mese successivo.

Detto importo dovrà essere certificato al professionista il quale lo potrà detrarre dalle imposte calcolate in dichiarazione dei redditi. La ritenuta d'acconto non si applica alle cessioni di beni ammortizzabili effettuate dal professionista, parimenti sulla cessione dei cespiti, non si applica la rivalsa del contributo previdenziale, quest'ultimo infatti si applica sul volume d'affari IVA al quale come noto non concorre la cessione dei beni ammortizzabili.

Scomputo delle Ritenute

Con risoluzione n. 68 del 19 marzo 2009 è finalmente stato risolto in via interpretativa il problema del mancato riconoscimento delle ritenute d'acconto non certificate, al professionista, dal cliente.

Con la citata risoluzione viene ammesso lo scomputo delle ritenute subite, pur in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, a condizione che sia possibile comprovare l'importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione della fattura e della documentazione rilasciata da banche ed altri intermediari finanziari, da cui risulti l'importo percepito.

In sede di controllo, oltre alla suddetta documentazione, sarà necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il professionista dichiara che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Cessione dello studio

Concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale o artistica. Questi corrispettivi se percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata quindi tassati con l'aliquota media dei redditi degli ultimi due anni e non con la più elevata aliquota marginale Irpef. (lett. "g-ter" nel comma 1 dell'art. 17 del TUIR).

Professionisti e fabbricati

Come per le imprese, nel calcolo degli ammortamenti dei fabbricati, non si considera il valore del terreno occupato dalla costruzione e del terreno che ne costituisce pertinenza.

Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal **1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009** e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Per gli **immobili acquisiti dal 2010** e destinati esclusivamente all'attività professionale non sono deducibili gli ammortamenti e non è deducibile la rendita catastale dell'immobile che tuttavia non dovrà essere indicata nel quadro "B" di Unico. Nel caso invece di utilizzo promiscuo sarà deducibile il 50% della rendita catastale.

Operazioni di leasing

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.

Il **leasing immobiliare** era deducibile secondo i criteri stabiliti per le imprese, salvo i vincoli di durata del contratto che dovevano essere non inferiori alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di 8 e un massimo di 15 anni. La norma valida per gli acquisti fatti fino al 31.12.2009 per gli anni successivi la norma non è stata riproposta fino al 2014.

Per i contratti leasing stipulati dal 1.1.2014 relativi a beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

I professionisti, potranno, dal 2014, dedurre i canoni leasing immobiliari, in precedenza dal 1.1.2010 i canoni leasing immobiliare dei professionisti non erano ammessi in deduzione per la disposizione prevista dal c. 335 della L. 296/2006.

Restando preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti se l'immobile strumentale è acquistato direttamente c'è, una disparità di trattamento tra l'acquisto dell'immobile in leasing e quello in proprietà, che sarebbe opportuno eliminare.

Il lease back

Per eliminare la disparità di trattamento fra immobile di proprietà e quello in leasing si potrebbe valutare un'operazione di lease back (vendo l'immobile alla società di leasing che me lo cede in locazione finanziaria). Il fatto che per l'immobile acquistato non sono state mai dedotte quote di ammortamento diventa vantaggioso in quanto l'indeducibilità genera l'irrelevanza fiscale della plusvalenza emergente dalla cessione.

Spese di manutenzione sugli immobili

I criteri di deduzione delle spese di manutenzione **straordinaria** sugli immobili dei professionisti seguono regole diverse stratificate nel tempo.

Immobili acquistati prima del 15.6.1990

Stesse regole del periodo 2007-2009 di seguito descritto.

Immobili acquistati dal 15.6.1990 fino al 2006 – 5 anni

Per gli immobili acquistati dal 1.6.1990 fino al 2006 le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili dei professionisti vanno dedotte (anche nel corrente esercizio) in cinque anni dall'esercizio di sostenimento.

Immobili acquistati dal 2007 fino al 2009

Per gli immobili acquistati dal 2007 al 2009, sulle spese di manutenzione straordinaria, si applicano i criteri già previsti per le imprese vale a dire che le spese per manutenzioni ammodernamento o ristrutturazione degli immobili, vanno portate in aumento del valore del cespite e ammortizzate.

Per quelle spese invece che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del valore dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti al netto del costo dell'area in quanto non ammortizzabile, mentre la parte eccedente il 5% potrà essere dedotta in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi. **Immobili acquistati dal 2010**

Le spese di manutenzione straordinaria, sono deducibili in unica soluzione secondo il criterio di cassa nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti al netto del costo dell'area in quanto non ammortizzabile, mentre la parte eccedente il 5% potrà essere dedotta in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi. Riferimento art. 54 c. 2 TUIR Circ. 47/2008.

Manutenzione ordinaria

I costi di manutenzione ordinaria (anche su beni di terzi) già dal 2007 sono deducibili in unica soluzione secondo il criterio di cassa nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti al netto del costo dell'area in quanto non ammortizzabile, mentre la parte eccedente il 5% potrà essere dedotta in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi. Rif.to [Risoluzione. 99/2009](#).

Immobili ad uso promiscuo

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti in leasing, un importo pari al 50 per cento del relativo canone.

Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Spese per alberghi e ristoranti inerenti l'attività (IVA detraibile)

Per quanto riguarda la determinazione del reddito dei professionisti l'articolo 54, comma 5, relativo alle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande dei professionisti, il primo periodo prevede che:

«Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del **75 per cento** e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al **2 per cento** dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

Il professionista potrà quindi dedurre un importo pari al 75% delle spese in parola sostenute, detto importo però dovrà essere ulteriormente ridotto in modo tale che non superi il 2% dei compensi percepiti.

In pratica sarà deducibile dal reddito il minor importo fra il 75% delle spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande e il 2% dei compensi percepiti nell'anno. Le disposizioni in parola sono entrate in vigore dal 2009.

Spese per alberghi e ristoranti nell'esecuzione dell'incarico

Dal 2017 una integrazione al 5° comma dell'art. 54 disposta dall'art. 8 della L. n. 81/2017 prevede che i citati limiti di deducibilità non si applicano alle spese relative a **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande** sostenute dall'esercente arte o professione per **l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente** in capo al committente.

La modifica al comma 5 dell'art. 54, riconferma quanto già previsto per le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, le stesse non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Le nuove norme consentono la deduzione integrale delle spese, se indicate distintamente nella fattura rispetto agli altri compensi.

In dichiarazione dei redditi il professionista deve indicare separatamente, a seconda dei casi, le spese non addebitate rispetto a quelle "ribaltate" sul cliente. Ciò per consentire all'agenzia delle Entrate di controllare la spettanza o meno del beneficio integrale della deduzione in sede di determinazione del reddito.

Spese alberghiere e ristoranti anticipate dal committente per conto del professionista

L'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2014, meglio noto come decreto semplificazioni ha modificato l'art. 54 comma 5, del TUIR., prevedendo che: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Con questo articolo cambiano quindi le norme sulle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente per conto del professionista.

Fino al 2014 gestire le spese di vitto e alloggio che il committente sosteneva per conto del professionista era piuttosto complicato.

Dal 2015 dette spese interessano solamente il committente, il professionista fatturerà la sua prestazione senza considerare le spese di vitto e alloggio già sostenute dal committente.

Si ritiene che il committente possa detrarre integralmente, il costo per vitto e alloggio del professionista. Sul punto è intervenuta la circolare [n. 31 del 30.12.2014](#) punto 2 alla quale rinviamo per ulteriori approfondimenti.

Le nuove regole 2015, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo carattere di "*compensi in natura*" a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Per il professionista avremo quindi la totale irrilevanza delle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Per effetto delle nuove regole 2015, "I professionisti non devono riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo".

La tabella tratta dalla circolare ministeriale ci aiuterà a comprendere meglio le differenze fra le regole applicabili dal 2015 e le precedenti.

Schema di sintesi delle differenze di trattamento delle spese sostenute dal committente relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande	
Fino al 2014:	Dal 2015:
Per il professionista costituisce compenso	Per il professionista <u>non</u> costituisce compenso
Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.	Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
Il committente: - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.	Il committente: - <u>non</u> comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - <u>non</u> invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)
Il professionista: - emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; - considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.	Il professionista: - emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; - considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'impresa committente , ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.	Il costo <u>è deducibile</u> per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Per espressa previsione, le regole appena descritte si applicano solo alle "*prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente*". Di conseguenza, non si applicano nei casi in cui le prestazioni alberghiere e somministrazioni siano acquistate direttamente dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né (salvo quanto detto di seguito) nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

Professionisti e spese di viaggio sostenute dal committente

Il comma 5 dell'articolo 7 quater del DL. n. 193 del 22.10.2016 - disposizioni in materia di semplificazione fiscale dal 3.12.2016 ha modificato l'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR., intervenendo sulla determinazione del reddito dei professionisti ha parificato il regime fiscale delle spese acquistate direttamente dal committente, sia che si tratti di alimenti e bevande sia (nuova ipotesi) che si tratti delle spese di viaggio.

La nuova norma prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di **viaggio e trasporto**, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

L'operazione per il professionista diventa così completamente neutra, detti oneri incidono solo sulla contabilità del committente.

Spese alberghiere e di somministrazione alimenti deducibilità per il committente

La circ. 31/2014 conferma che per il committente non opera il limite di deducibilità del 75% per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.

Le spese saranno totalmente deducibili purché sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente, l'effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Spese di rappresentanza dei professionisti (IVA non detraibile)

La circolare **53/2008** è intervenuta con degli ulteriori apporti interpretativi non favorevoli per i professionisti, in particolare l'amministrazione precisa che anche se la nuova formulazione del comma 5 non prevede espressamente la riferibilità della nuova limitazione della deduzione (al 75%) alle spese di rappresentanza, una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite già previsto per la deducibilità delle spese di rappresentanza dei professionisti (1% dei compensi).

In pratica dal 2009 è deducibile dal reddito il minor importo fra il 75% delle **spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande qualificate come spese di rappresentanza** e l'1% dei compensi percepiti nell'anno.

Per il 2008 vigeva il solo limite dell'1% dei compensi percepiti.

Riepilogando se una spesa per albergo è qualificata come necessaria per produrre il reddito rientriamo nelle spese per **alberghi e ristoranti inerenti** e quindi con IVA detraibile e deducibilità dal reddito nella misura del 75% ma con un massimo del 2% del fatturato.

Se invece una spesa per albergo è qualificata come NON necessaria per produrre il reddito rientriamo nelle spese per **alberghi e ristoranti di rappresentanza** e quindi con IVA indetraibile e deducibilità dal reddito nella misura del 75% ma con un massimo del 1% del fatturato.

Partecipazione a convegni, congressi e simili dei professionisti

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di **10.000 euro**, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Certificazione delle competenze e assicurazione crediti

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di **5.000 euro**, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Spese telefoniche e Autovetture dei professionisti

Vale quanto detto per le imprese.

Compensi al coniuge del professionista

Il comma 6-bis dell'articolo 54 del TUIR dispone che non sono ammesse deduzioni per i compensi al **coniuge**, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Pertanto i compensi corrisposti, sotto qualsiasi natura:

- al **coniuge** del professionista o del socio dello studio associato;
- ai figli, affidati o affiliati, **minori di età o permanentemente inabili** al lavoro e agli ascendenti del professionista o del socio dello studio associato.

Non possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo.

L'indeducibilità non riguarda le prestazioni rese nell'esercizio dell'arte o della professione, quando ad esempio il coniuge è titolare di una posizione del tutto autonoma rispetto a quella del professionista committente. **I dipendenti**

Gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettiva corresponsione.

Per i professionisti non trova applicazione il criterio di cassa allargato per i compensi corrisposti dal 1° al 12 gennaio ([Circ. 54/2002 punto 9](#)). **I Fondi spese dei professionisti**

Il DM. 31 ottobre 1974 prevede che i fondi spese indistinti ricevuti da avvocati, notai e commercialisti non sono immediatamente rilevanti dal punto di vista reddituale ma lo saranno entro i sessanta giorni successivi a condizione di rispettare alcuni obblighi previsti dal decreto.

Il professionista dovrà annotare il fondo spese ricevuto in un registro delle somme in deposito ovvero, in alternativa, nella sezione della movimentazione per conto terzi, se è stata istituita (facoltativamente) la contabilità ordinaria. Entro i sessanta giorni successivi, il professionista dovrà emettere la relativa fattura evidenziando, all'interno del documento, la parte dei compensi e la quota di spese anticipate escluse dal computo della base imponibile Iva.

la data di incasso si considera coincidente con la data in cui risulta emessa la fattura. In pratica, alla data di fatturazione, il fondo spese assume natura di compenso e contestualmente si considera incassato anche se l'erogazione del fondo è avvenuta entro i sessanta giorni precedenti.

Il sostituto di imposta dovrà versare la relativa ritenuta d'acconto operata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura coincidente, per la ragioni sopra esposte, con la data di incasso/pagamento.
